



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

220<sup>a</sup> seduta pubblica (pomeridiana)  
mercoledì 10 giugno 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,  
indi della vice presidente Mauro  
e del presidente Schifani

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-55
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	57-158
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	159-192

## INDICE

<b>RESOCONTO SOMMARIO</b>		
<b>RESOCONTO STENOGRAFICO</b>		
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO</b> . . . . .	Pag. 1	
<b>SULL'INTERVENTO DEL LEADER LIBICO GHEDDAFI NELL'AULA DEL SENATO</b>		
PRESIDENTE . . . . .	2	
BELISARIO ( <i>IdV</i> ) . . . . .	2	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Discussione e approvazione, con modificazioni:</b>		
<i>(1078-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>		
PRESIDENTE . . . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>	
BOLDI ( <i>LNP</i> ), relatrice . . . . .	3	
DI GIOVAN PAOLO ( <i>PD</i> ) . . . . .	4, 5, 6	
VITA ( <i>PD</i> ) . . . . .	6	
<b>SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8, 34	
ADAMO ( <i>PD</i> ) . . . . .	11, 12	
* POSSA ( <i>PdL</i> ) . . . . .	13	
BOLDI ( <i>LNP</i> ), relatrice . . . . .	Pag. 16, 18, 19 e <i>passim</i>	
RONCHI, ministro per le politiche europee . . . . .	17, 18, 22 e <i>passim</i>	
MARINARO ( <i>PD</i> ) . . . . .	18, 25, 36	
PIGNEDOLI ( <i>PD</i> ) . . . . .	18	
INCOSTANTE ( <i>PD</i> ) . . . . .	19, 20, 22 e <i>passim</i>	
MAZZUCONI ( <i>PD</i> ) . . . . .	21	
MERCATALI ( <i>PD</i> ) . . . . .	24	
D'AMBROSIO LETTIERI ( <i>PdL</i> ) . . . . .	24	
COMPAGNA ( <i>PdL</i> ) . . . . .	25	
VITA ( <i>PD</i> ) . . . . .	30	
PERDUCA ( <i>PD</i> ) . . . . .	32	
PINZGER ( <i>UDC-SVP-Aut</i> ) . . . . .	33	
PITTONI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	39	
SANTINI ( <i>PdL</i> ) . . . . .	40	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	19, 20, 22 e <i>passim</i>	
<b>SULLE DICHIARAZIONI RESE DA BEPPE GRILLO DINANZI ALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO</b>		
PRESIDENTE . . . . .	43, 44	
ADERENTI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	43	
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>		
PRESIDENTE . . . . .	44	
LEGNINI ( <i>PD</i> ) . . . . .	44	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	45	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	45	
<b>SULLE DICHIARAZIONI RESE DA BEPPE GRILLO DINANZI ALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO</b>		
PRESIDENTE . . . . .	46	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B:</b>		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	47	

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

**SULLE DICHIARAZIONI RESE DA BEPPE GRILLO DINANZI ALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 47, 48, 49
PARDI ( <i>IdV</i> ) . . . . .	47, 49
FINOCCHIARO ( <i>PD</i> ) . . . . .	49
MAZZATORTA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	50
* QUAGLIARIELLO ( <i>PdL</i> ) . . . . .	50

**SULLA VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1078-B:**

PRESIDENTE . . . . .	51
DI GIOVAN PAOLO ( <i>PD</i> ) . . . . .	51

**SULLA VISITA DEL LEADER LIBICO GHEDDAFI**

PRESIDENTE . . . . .	52, 53
PORETTI ( <i>PD</i> ) . . . . .	52
BARBOLINI ( <i>PD</i> ) . . . . .	53
PERDUCA ( <i>PD</i> ) . . . . .	53
PEDICA ( <i>IdV</i> ) . . . . .	54

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 16 GIUGNO 2009 . . . . .****ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1078-B:**

Ordine del giorno . . . . .	57
Articolo 1 e allegati A e B nel testo proposto dalla Commissione, identico all'articolo 1 e allegati A e B approvati dalla Camera dei deputati . . . . .	59
Articoli da 2 a 6 nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 2 a 6 approvati dalla Camera dei deputati ed emendamento . . . . .	66
Articoli da 7 a 11, nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 7 a 11 approvati dalla Camera dei deputati, emendamento e ordine del giorno . . . . .	71
Articoli da 12 a 18 nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 12 a 18 approvati dalla Camera dei deputati . . . . .	80
Articolo stralciato dalla Camera dei deputati . . . . .	86
Articoli da 19 a 22 nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 19 a 22 approvati dalla Camera dei deputati . . . . .	87
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati . . . . .	90
Articolo 23 nel testo proposto dalla Commissione e ordini del giorno . . . . .	90

Articoli da 24 a 37 nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 24 a 37 approvati dalla Camera dei deputati ed emendamento . . . . . Pag. 94

Articoli da 38 a 41 nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 38 a 41 approvati dalla Camera dei deputati e ordine del giorno . . . . . 129

Articoli da 42 a 45 nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 42 a 45 approvati dalla Camera dei deputati, emendamenti e ordini del giorno . . . . . 135

Articoli da 46 a 53 nel testo proposto dalla Commissione, identici agli articoli da 46 a 53 approvati dalla Camera dei deputati . . . . . 144

**ALLEGATO B****INTERVENTI**

Relazione orale della senatrice Boldi sul disegno di legge n. 1078-B . . . . . 159

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .****CONGEDI E MISSIONI . . . . .****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 174  
Presentazione del testo degli articoli . . . . . 174

**INCHIESTE PARLAMENTARI**

Deferimento . . . . . 174

**GOVERNO**

Trasmissione di atti . . . . . 175

**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti . . . . . 175

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 55  
Mozioni . . . . . 178  
Interrogazioni . . . . . 178

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CHITI

*La seduta inizia alle ore 16,36.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente. (Il Presidente richiama il senatore Stiffoni per essersi rivolto minacciosamente ad un collega seduto nei banchi del PdL).*

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sull'intervento del leader libico Gheddafi nell'Aula del Senato

PRESIDENTE. Avverte che il presidente Schifani, informato della richiesta di una nuova Conferenza dei Capigruppo per riesaminare le modalità della cerimonia di domani, farà conoscere le sue determinazioni nel corso della seduta.

BELISARIO (*IdV*). Ribadendo che l'Assemblea del Senato non è equiparabile ad una sala stampa, preannuncia forme di protesta eclatanti se domani sarà consentito di intervenire in Aula al dittatore Gheddafi, che nel suo Paese calpesta i diritti fondamentali. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Perduca*).

PRESIDENTE. Premesso che l'intero Senato è impegnato nella difesa dei diritti umani, la lotta politica dovrebbe arrestarsi di fronte agli interessi nazionali e astenersi da forme di protesta che rischiano di essere controproducenti per il prestigio del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL e del senatore Fosson. Commenti del senatore Perduca.*)

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1078-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

BOLDI, relatrice. Consegna il testo della relazione affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B)

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DI GIOVAN PAOLO (PD). La legge comunitaria, che si configura come un provvedimento *omnibus*, offre l'occasione per riflettere sulla necessità di riformare la procedura di recepimento delle norme europee e di potenziare il ruolo della 14ª Commissione che, per i profili di competenza, dovrebbe svolgere una funzione di filtro analoga a quella della Commissione bilancio. Più in generale, occorre rilanciare il ruolo politico dell'Unione europea lavorando ad una nuova Costituzione e ad una politica estera e di sicurezza comune, terreni sui quali si misurerà concretamente la vocazione europeista del centrodestra. Entrando nel merito del disegno di legge, esprime perplessità sull'articolo 6, che definisce la composizione del Comitato delle regioni, sull'articolo 10, che ha introdotto un riferimento alla pianura Padana tra i criteri della delega per la qualità dell'aria, sull'articolo 23, che dovrebbe sottolineare meglio l'importanza della sicurezza stradale, e sull'articolo 45 relativo alle frequenze televisive digitali, che avrebbe dovuto essere stralciato analogamente alla disposizione sul prelievo venatorio. (*Applausi dal Gruppo PD.*)

VITA (PD). Il passaggio dalla trasmissione televisiva per via analogica a quella digitale non ha una valenza esclusivamente tecnica e dovrebbe rappresentare un'occasione per ridefinire l'assetto complessivo delle frequenze televisive, per rilanciare l'industria nazionale che opera nel settore, per diffondere conoscenze informatiche. L'articolo 45 dovrebbe essere stralciato o riformulato, perché non coglie tali opportunità né affronta il problema dell'occupazione delle frequenze, che ha dato ori-

gine a numerose infrazioni: sarebbe stato necessario, a tale proposito, definire una procedura di accesso ai canali digitali che consentisse di rompere il sostanziale duopolio dei gestori delle frequenze analogiche. (*Applausi dal Gruppo PD*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una rappresentanza di studenti della «St. John's University» di New York presenti in tribuna. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PEDICA (*IdV*). Nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge comunitaria il Gruppo dell'Italia dei Valori ha responsabilmente contenuto il numero di proposte emendative proprio per garantire una celere approvazione del provvedimento, ottenendo comunque l'approvazione di proposte molto importanti, come quelle a sostegno dell'impiego femminile e dell'onere di cura familiare e le garanzie per gli stranieri condannati in Italia e reclusi nei Paesi d'origine. Alla Camera, però, si sono accumulati ulteriori ritardi nell'*iter* di approvazione ed il Governo ha inserito nel testo una quantità di materie eterogenee, selezionate arbitrariamente, recependo nell'ordinamento italiano solo la normativa europea conveniente a determinati gruppi di potere. Secondo tale impostazione, sono state respinte le proposte dell'Italia dei Valori volte a fissare regole stringenti per l'attività venatoria, a salvaguardare la qualità dell'aria sull'intero territorio nazionale, a prevedere il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di circoli di poker, a regolamentare la distribuzione delle frequenze radiotelevisive. In tutti questi casi, gli interessi forti di settori economici e lobby di ogni genere hanno prevalso su quelli deboli dei comuni cittadini. A fronte dello spirito collaborativo comunque dimostrato dal Gruppo IdV nel presentare in questa fase unicamente ordini del giorno al fine di consentire la rapida approvazione di un disegno di legge importante come quello comunitario, sarebbe auspicabile una pari disponibilità da parte del Governo nell'accoglierli. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

ADAMO (*PD*). In fase di discussione sul provvedimento che recepisce la normativa europea nell'ordinamento italiano, sarebbe utile svolgere alcune riflessioni sull'esito delle elezioni europee appena concluse, al fine di chiarire la posizione che l'Italia assumerà nel consesso europeo. I rappresentanti eletti, infatti, appartengono per lo più a schieramenti di dichiarato orientamento euroscettico e numerosi sono i punti di divergenza fra il Popolo della Libertà e la Lega Nord Padania e fra questi ed il Partito popolare europeo. Tali elementi portano all'insorgere di dubbi sull'orientamento che la maggioranza della delegazione italiana al Parlamento europeo terrà in merito al processo di integrazione europea, all'allargamento

alla Turchia, alla politica economica, al rapporto con il mondo arabo e al ruolo che in tale contesto avrà l'amicizia italiana con la Libia. La lentezza e la complessità dell'*iter* di approvazione della legge comunitaria crea periodi di vuoto interpretativo e di confusione nella gerarchia delle fonti, ad evidente detrimento delle categorie di cittadini ed operatori economici direttamente coinvolti, e deve far interrogare la politica sulla reale utilità di tale strumento. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

POSSA (*PdL*). La delega al Governo per l'attuazione della direttiva europea sulla libera circolazione dei servizi nel mercato interno, di cui all'articolo 41 del provvedimento in esame, riveste un rilievo particolare, alla luce della incidenza dei servizi sul prodotto interno lordo e sull'occupazione nei Paesi membri dell'Unione europea. La creazione di un mercato unico europeo dei servizi non deve però danneggiare la qualità degli stessi nei singoli Paesi; l'aspetto qualitativo anzi deve essere salvaguardato imponendo ai prestatori stranieri che operano sul mercato italiano gli stessi requisiti stringenti, trasparenti ed univoci cui devono attenersi i fornitori italiani. Tale esigenza si avverte in modo particolarmente forte per i servizi di ingegneria, soprattutto per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo: i prestatori italiani sono investiti di una forte responsabilità civile e penale, attraverso la firma dei relativi elaborati, che deve essere estesa anche ai prestatori stranieri che opereranno nel Paese. I principi sulla cui base stabilire i suddetti requisiti sono quelli ispirati ai «motivi imperativi di interesse generale», la cui nozione è stata chiaramente specificata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (come richiamato dalla direttiva 2006/123/CE al n. 40 dei «considerando») e che solo in parte viene ripresa dall'articolo 41 in esame. (*Applausi dal Gruppo PdL.*)

### **Presidenza della vice presidente MAURO**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOLDI, *relatrice*. L'Unione europea sta attraversando un periodo di transizione ed è auspicabile che l'elezione del nuovo Parlamento possa inaugurare una fase di profonda riflessione al fine di meglio definire i confini europei e l'identità comunitaria. Quanto al merito del provvedimento, segnala che l'articolo 16 del testo approvato dal Senato è stato stralciato così da consentire una più razionale ed omogenea disciplina della materia venatoria e che la cosiddetta direttiva servizi è stata recepita tentando di tutelare al meglio i cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo PdL.*)

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. L'approfondito ed ampio dibattito svolto in Parlamento sul disegno di legge comunitaria testimonia, al di là delle divisioni e delle divergenze emerse, il forte radicamento dell'Italia nell'Unione europea, che rappresenta un'opportunità di crescita e di sviluppo per il Paese. Comunica inoltre l'avvenuto incardinamento presso la Camera dei deputati del disegno di legge comunitaria 2009. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

MONGIELLO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*)

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G1 come raccomandazione.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie l'ordine del giorno G1 come raccomandazione.

MARINARO (PD). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

*Il Senato approva gli articoli 4 e 5.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e del relativo emendamento.

PIGNEDOLI (PD). Illustra il contenuto dell'emendamento 6.1, con il quale si propone la modifica dell'*iter* per le nomine dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni: la proposta emendativa, tenendo fermo il principio generale sulla suddivisione della delegazione italiana tra autonomie regionali e locali, consentirebbe di gestire la materia in maniera più semplificata e veloce. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario all'emendamento 6.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE, il Senato approva quindi l'articolo 6. Il Senato approva gli articoli 7 e 8.*

PRESIDENTE. L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 10.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamento e ordine del giorno.

MAZZUCONI (PD). Illustra il contenuto dell'emendamento 11.1, volto a sopprimere il comma 5, che prevede una deroga alla normativa sui requisiti acustici passivi per alcuni edifici sorti successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, sulla base tuttavia di un concetto giuridico che appare assolutamente vago e pertanto inapplicabile. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BOLDI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 e parere favorevole all'ordine del giorno G11.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Accoglie l'ordine del giorno G11.100.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 11.1.*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE, il Senato approva l'articolo 11.*

PRESIDENTE. Gli articoli 12 e 13 sono identici agli articoli 11 e 12 del testo approvato dal Senato.

*Il Senato approva l'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato. Viene altresì approvato l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. L'articolo 16 è identico all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

*Il Senato approva l'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati. Viene altresì approvato l'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. L'articolo 16 del testo approvato dal Senato è stato stralciato.

Gli articoli dal 19 al 22 sono identici agli articoli dal 17 al 20 del testo approvato dal Senato. L'articolo 21 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, nel testo emendato dalla Commissione, e dei relativi ordini del giorno.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G23.2 e G23.3.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie gli ordini del giorno G23.2 e G23.3.

MERCATALI (PD). Esprime contrarietà alla disposizione, introdotta alla Camera dei deputati, volta a ripristinare il divieto di somministrazione degli alcolici dopo le 2 di notte nelle discoteche, posto che i problemi della diffusione dell'alcool e degli incidenti automobilistici andrebbero affrontati aumentando la sicurezza sulle strade e promuovendo l'educazione alla guida e alla corretta alimentazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Rivendica la bontà della norma introdotta, che si fonda sul riconoscimento della stretta connessione esistente tra utilizzo di alcool e incidenti automobilistici e che si ispira alla medesima *ratio* posta a fondamento del decreto sicurezza. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

COMPAGNA (PdL). Ringrazia i colleghi per il contributo offerto e per la convergenza realizzata sull'emendamento approvato in Commissione, che si ispira a criteri di equilibrio e di buon senso.

MARINARO (PD). Specifica che le modifiche apportate in Commissione all'articolo 23 hanno visto il consenso dell'opposizione e che pertanto il dissenso del senatore Mercatali è da intendersi come espresso a titolo personale. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL e dai banchi del Governo*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 23, nel testo modificato dalla Commissione. Il Senato approva quindi l'articolo 24, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. L'articolo 26 è identico all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 27, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato. Viene approvato l'articolo 28, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 29, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Gli articoli 30, 31 e 32 sono identici agli articoli 27, 28 e 29 del testo approvato dal Senato.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 33, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. L'articolo 34 è identico all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

*Il Senato approva gli articoli 35 e 36, corrispondenti agli articoli 32 e 33 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario all'emendamento 37.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 37.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 37.*

PRESIDENTE. Gli articoli dal 38 al 40 sono identici agli articoli dal 35 al 37 del testo approvato dal Senato. Passa quindi all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, e del relativo ordine del giorno.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie l'ordine del giorno G41.100.

*Il Senato approva l'articolo 41.*

PRESIDENTE. L'articolo 42 è identico all'articolo 39 del testo approvato dal Senato.

*Il Senato approva gli articoli 43 e 44, introdotti dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 45, introdotto dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

VITA (PD). Illustra il contenuto dell'emendamento 45.1, volto a meglio salvaguardare il principio del pluralismo e della concorrenza nel settore televisivo.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario agli emendamenti 45.1 e 45.2 e agli ordini del giorno G45.100 e G45.2.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), viene respinto l'emendamento 45.1. Il Senato respinge quindi l'emendamento 45.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 45.*

PERDUCA (PD). Chiede il ritiro di schede di voto cui non corrisponde alcun senatore tra i banchi della maggioranza.

PRESIDENTE. I senatori Segretari stanno vigilando sulla correttezza delle operazioni di voto.

Gli articoli 46 e 48, corrispondenti rispettivamente agli articoli 40 e 42, non vengono posti in votazione in quanto le modifiche della Camera dei deputati sono di mero coordinamento numerico.

*Il Senato approva l'articolo 47, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Gli articoli dal 49 al 52 sono identici agli articoli dal 43 al 46 del testo approvato dal Senato.

*Il Senato approva l'articolo 53, introdotto dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PINZGER (UDC-SVP-Aut). Durante il lungo esame del provvedimento, il Gruppo ha più volte fatto luce sulla preoccupante inclinazione dell'Italia a subire procedimenti di infrazione e sanzioni pecuniarie, in particolare nei settori della fiscalità e degli appalti. La Camera dei deputati ha apportato al provvedimento alcune positive modifiche, come quella alla legge n. 11 del 2005 in materia di nomina dei componenti italiani del Comitato delle Regioni, e come l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sul mercato della viticoltura. Un altro tema importante introdotto dalla Camera dei deputati riguarda l'attribuzione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, anche se in Italia tale questione assume connotati marcatamente politici per l'elevato tasso di concentrazione del mercato televisivo e non si è risolto il problema centrale della garanzia di un vero pluralismo. Nonostante le proposte avanzate dal

Gruppo, concentratesi soprattutto sul tema della parificazione dell'età pensionabile tra uomo e donna e sull'introduzione del principio di flessibilità e volontarietà per la permanenza nel luogo di lavoro, non siano state accolte dal Governo, considerata la priorità del provvedimento, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

PEDICA (*IdV*). In sede di dichiarazione di voto sulla legge comunitaria in prima lettura al Senato, il Gruppo dell'Italia dei Valori si era espresso a favore del provvedimento. Tuttavia, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati contrastano con alcuni principi fondamentali dei Trattati europei come la trasparenza, il pluralismo informativo e l'economia di mercato e vanno a difesa di interessi autoreferenziali. Anche nel metodo con cui si è svolto l'esame del provvedimento sono da denunciare alcuni vizi che attestano come non sia reale interesse del Governo accelerare l'*iter* di approvazione della legge comunitaria, ma esclusivamente limitare ogni possibile apporto migliorativo da parte dell'opposizione, dal momento che sono stati bocciati tutti gli ordini del giorno presentati dal Gruppo dell'Italia dei Valori che pure aveva accolto l'invito a non formulare emendamenti. La legge comunitaria in esame costituisce l'ennesima conferma della mancata attenzione del Governo agli interessi sopranazionali e alimenta le critiche degli euroscettici. Per tale ragione e in difesa del ruolo che tale provvedimento dovrebbe assumere, annuncia il voto di astensione del Gruppo dell'Italia dei Valori. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

MARINARO (*PD*). È inammissibile che l'approvazione di un provvedimento di rilevanza generale come la legge comunitaria sia rallentato dall'introduzione di temi quali la vendita e somministrazione di bevande alcoliche o dalla difesa di interessi di parte, come nel caso delle regolamentazione delle frequenze radiotelevisive. Il risultato del voto europeo non deve essere interpretato come un messaggio di indifferenza espresso dalle opinioni pubbliche nei confronti dell'Europa, bensì come il sintomo del carattere fortemente nazionale assunto dalle campagne elettorali dei singoli Paesi, dove a definire la competizione spesso prevalgono i personalismi e gli affari privati dei candidati politici, come risultato di un'offerta politica opaca. La preoccupante novità nello scenario politico europeo è rappresentata dalla forte espansione della destra euroscettica e in alcuni casi xenofoba. Le elezioni europee hanno comunque evidenziato la necessità di costruire uno spazio unificato europeo per realizzare i progetti più innovatori dell'Unione e riconquistare la fiducia dei cittadini. In tale contesto, una delle anomalie che è opportuno rimuovere per conferire autorevolezza al ruolo dell'Italia nell'Unione è la carenza di collegamenti fra l'Italia e i vari livelli di governo europeo. Invita quindi l'Esecutivo a perseguire questa strada, a cercare il giusto livello di mediazione, soprattutto su temi quali la convivenza e l'immigrazione, ed a coadiuvare gli sforzi compiuti in Europa per rendere applicative le riforme contemplate dal Trattato di Lisbona. Nonostante lo spirito collaborativo dimostrato fino all'ultimo dall'azione parlamentare del Gruppo del Partito Democra-

tico, la risposta del Governo e della maggioranza è stata deludente. Annuncia tuttavia l'astensione del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PITTONI (*LNP*). Il Gruppo della Lega Nord Padania accoglie con favore la legge comunitaria in esame, in modo particolare per quanto attiene il recepimento delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale. Grazie al provvedimento in titolo e ai successivi accordi internazionali si renderanno effettive le misure di reciproco riconoscimento delle sentenze penali e sarà possibile far scontare la condanna di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea nel Paese d'origine anche senza il consenso dell'interessato: ciò rappresenterà un forte deterrente per chi viene a delinquere in Italia. Tra le modifiche più importanti apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento vanno segnalate le disposizioni relative alla nomina dei componenti italiani del Comitato delle Regioni, il recepimento della normativa in materia di inquinamento acustico, lo stralcio dell'articolo 16 a disciplina della caccia e l'approvazione dell'articolo 43 sull'emergenza rifiuti in Campania per velocizzare l'*iter* di individuazione dei siti di stoccaggio. Conferma il voto favorevole al provvedimento in esame da parte del Gruppo della Lega Nord Padania. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SANTINI (*PdL*). A dispetto delle perplessità sollevate da parte di chi critica l'invasività del ruolo dell'Unione europea, il dato politico delle ultime elezioni conferma la presenza di europeisti convinti al Parlamento europeo che rafforzeranno il processo di coesione sovranazionale. A testimonianza di questo ottimismo tutti i Paesi dell'Unione stanno facendo pressione sull'Irlanda affinché recepisca il Trattato di Lisbona, con il quale si accrescono i poteri del Parlamento europeo e si aprono nuovi spazi di codecisione, pur riservando ai Parlamenti nazionali tutta la fase preparatoria delle decisioni comunitarie in aderenza alle esigenze di ogni singolo Paese membro. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla legge comunitaria assumono carattere puramente tecnico e non alterano nella sostanza il testo precedentemente approvato dal Senato, ma è stata ripristinata in 14ª Commissione la versione originaria dell'articolo 23 del provvedimento in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Particolarmente importanti, a difesa della qualità e della tipicità dei prodotti italiani, sono anche le disposizioni in materia vitivinicola e agroalimentare e l'introduzione di severi disciplinari contro la contraffazione. Sottolinea con favore anche la nuova disciplina sulla nomina dei membri del Comitato delle Regioni spettanti all'Italia e lo spirito con cui si difendono le particolarità nazionali nel contesto comunitario. Esprendo apprezzamento per la volontà manifestata dal Governo di accelerare l'*iter* di approvazione della legge comunitaria, testimoniata anche dall'avvenuto incardinamento di quella per il 2009, dichiara quindi a nome del Gruppo del Popolo della libertà il voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

### **Sulle dichiarazioni rese da Beppe Grillo dinanzi alla 1ª Commissione permanente del Senato**

ADERENTI (LNP). Annuncia la querela per diffamazione nei confronti di Beppe Grillo che, durante un'audizione presso la Commissione affari costituzionali, ha reso dichiarazioni lesive del prestigio del Parlamento e offensive della dignità delle senatrici. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL e della senatrice Amati. Commenti dei senatori Legnini e Belisario*).

### **Sull'ordine dei lavori**

LEGNINI (PD). Consentendo alla senatrice Aderenti di intervenire su un argomento estraneo all'ordine del giorno prima di una votazione finale, che richiede peraltro la presenza del numero legale, la Presidente di turno ha contravvenuto ad una regola stabilita dal Presidente del Senato. L'episodio non deve perciò costituire precedente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha ritenuto opportuno consentire all'intera Assemblea di ascoltare l'intervento della senatrice Aderenti. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, indice la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1078-B. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

*La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19,19.*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, indice la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1078-B. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 19,21, è ripresa alle ore 19,41.*

## **Presidenza del presidente SCHIFANI**

### **Sulle dichiarazioni rese da Beppe Grillo dinanzi alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato**

PRESIDENTE. La Presidenza apprende con sorpresa e sdegno delle espressioni volgari ed offensive utilizzate dal comico Beppe Grillo presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato quale presentatore di un disegno di legge popolare. Sono del tutto inaccettabili le ingiurie rivolte da questi al Parlamento, che vanno ben al di là della normale dialettica politica e di una legittima critica nei confronti delle istituzioni rappresentative. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD e UDC-SVP-Aut.*)

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

*Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1078-B nel suo complesso, nel testo emendato. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.*

### **Sulle dichiarazioni rese da Beppe Grillo dinanzi alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato**

PARDI (*IdV*). Pur non volendo in alcun modo difendere le dichiarazioni offensive e deprecabili rilasciate da Beppe Grillo nel corso del suo intervento presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, non si può non rilevare che mentre in questo caso l'intera Assemblea condanna i toni offensivi usati contro il Parlamento, la stessa generale esecrazione non ha colpito le recenti esternazioni – ben più gravi, data la carica ricoperta dal loro autore – rese dal Presidente del Consiglio a proposito dei parlamentari. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD.*)

## Presidenza della vice presidente MAURO

FINOCCHIARO (PD). Il Parlamento deve difendersi da ogni tentativo di delegittimazione, da qualunque parte esso provenga, e tale difesa deve essere esercitata al di là degli schieramenti politici, con il fine superiore di difendere la dignità dell'istituzione. In occasione delle offese pronunciate contro i parlamentari dal Presidente del Consiglio, già stigmatizzate dal Gruppo del Partito Democratico, la Presidenza del Senato non reagì con gli stessi toni di condanna utilizzati nel caso odierno. È inaccettabile che si adottino registri diversi a seconda del soggetto da cui proviene l'attacco. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

MAZZATORTA (LNP). L'Aula del Senato avrebbe dovuto esprimersi coralmemente e trasversalmente in ferma condanna delle offese lanciate da Beppe Grillo nel suo intervento presso la Commissione affari costituzionali del Senato, ricordando, tra l'altro, che le volgari ingiurie del comico erano rivolte a rappresentanti democraticamente eletti. Eventuali altri errori non possono compensare la gravità delle dichiarazioni rilasciate oggi presso la Commissione affari costituzionali. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

QUAGLIARIELLO (PdL). Appare incongruo l'accostamento delle due vicende ripetuto negli interventi dei senatori dell'opposizione. Le colorite espressioni utilizzate dal Presidente del Consiglio nell'episodio citato, sulle quali peraltro si è già svolto un legittimo e democratico dibattito, sono riconducibili al normale scontro dialettico fra maggioranza ed opposizione sui temi del funzionamento del Parlamento, mentre il turpiloquio utilizzato da Beppe Grillo nell'audizione presso la 1ª Commissione è inaccettabile e merita una condanna unanime, tanto più che la sua presenza in Senato era da considerarsi frutto di un'apertura da parte dell'istituzione verso il rappresentante di una iniziativa popolare ferocemente critica verso il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Mazzatorta).*

### Sulla votazione finale del disegno di legge n. 1078-B

DI GIOVAN PAOLO (PD). Rileva con rammarico che nella votazione finale sul disegno di legge n. 1078-B tra le quattro astensioni rive-latesi improvvisamente e risultate decisive ai fini della presenza del numero legale vi è anche quella di una senatrice Segretario. Considerando quanto avvenuto una forma di malcostume politico, disconosce il voto con il quale aveva a suo tempo contribuito all'elezione di tale Segretario.

### Sulla visita del leader libico Gheddafi

PORETTI (*PD*). Premettendo che anche la presenza del dittatore libico domani in Senato costituisce un insulto all'istituzione, chiede chiarimenti circa la destinazione d'uso dei pannelli collocati nella tribuna antistante la Presidenza. Chiede inoltre chiarimenti sulle imprese fornitrici di tali impianti, sugli interpreti che saranno impiegati e sulle indicazioni fornite dall'Ufficio del cerimoniale sullo svolgimento dell'incontro di domani, in particolare per quanto riguarda l'occupazione dei posti che i senatori decidessero di far rimanere vuoti.

BARBOLINI (*PD*). Chiede se nell'ambito del Trattato di amicizia stipulato fra Italia e Libia non si pensi, oltre al risarcimento miliardario nei confronti di quel Paese, di dare soluzione definitiva al problema dei crediti vantati da imprese italiane nei confronti della Libia e di definirne in modo preciso l'ammontare. La visita di questi giorni in Italia del Capo di Stato libico dovrebbe essere un'occasione per affrontare concretamente l'argomento.

PERDUCA (*PD*). Per protestare contro la decisione di concedere un diritto di tribuna al dittatore libico e per pretendere un dialogo con la Presidenza sull'argomento, sta digiunando insieme alla senatrice Poretti.

PEDICA (*IdV*). Il Gruppo dell'Italia dei Valori rimarrà nell'Aula del Senato in attesa che la Conferenza dei Capigruppo attualmente convocata muti decisione in ordine alla cerimonia di domani. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 16 giugno.

*La seduta termina alle ore 20,12.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,36*).  
Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*Commenti del senatore Stiffoni in direzione di senatori del Gruppo Pdl*).

Non so cosa stia avvenendo, ma anche se è fuori microfono vi prego di restare calmi e di non procedere oltre. (*Commenti dal Gruppo Pdl*.) Per favore, onorevoli senatori, prendete posto. (*Vivaci commenti del senatore Stiffoni*).

Senatore Stiffoni, la richiamo. (*Brusìo*).

Onorevoli colleghi, vi prego di far cessare il brusìo e la confusione, che non consentono all'Assemblea di lavorare.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,41*).

### Sull'intervento del *leader libico Gheddafi nell'Aula del Senato*

PRESIDENTE. Desidero informare i senatori che ho riferito al presidente Schifani il dibattito che si è sviluppato questa mattina sulla visita in Senato del presidente Gheddafi. L'ho informato dei suoi contenuti e della richiesta, avanzata da un Gruppo in modo formale e da vari altri senatori, di una nuova riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Il presidente Schifani, con cui ho parlato pochi minuti fa, è in contatto in questo momento con i Gruppi e farà conoscere le sue determinazioni nel corso della seduta pomeridiana.

Ho voluto darvi questa informazione anche per l'incarico che avevo assunto.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, devo ritornare sul tema da lei testé introdotto. Abbiamo chiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo perché non ci si rende conto di ciò che potrebbe avvenire nella giornata di domani.

Assistiamo a celebrazioni un po' auliche, e probabilmente fuori tempo, della visita di un dittatore che calpesta i diritti umani nel suo Paese e che non rispetta i diritti fondamentali dei suoi sudditi, perché così, purtroppo, devo definirli.

Abbiamo posto un problema serio, e cioè che mai, senza l'unanimità dei Gruppi parlamentari, qualcuno è venuto a parlare in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo IdV*). Non si può trattare quest'Aula come se fosse una sala stampa o un cineteatro. Qui non si recita nessuna commedia!

Insisto, noi passeremo a forme di protesta eclatanti a difesa del Parlamento (*Commenti dal Gruppo PdL. Applausi dal Gruppo IdV*), perché riteniamo che non possiamo assistere a tutto questo ed essere anche sbeffeggiati da questo signore, che viene in Italia perché – dice – gli abbiamo chiesto scusa. Ma per che cosa? Di quanto il fascismo aveva fatto? Questa è una cosa, ma lui dovrebbe chiedere scusa a noi perché sta calpestando nel suo Paese i diritti fondamentali.

E poi, se il Governo italiano sta insistendo così tenacemente, vogliamo sapere cosa c'è sotto, realmente, per giustificare il fatto che egli venga in Parlamento. Può andare in qualsiasi altra sala pubblica per parlare, ma non nel nostro Parlamento, che è un baluardo di democrazia. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Perduca*).

PRESIDENTE. Su questo tema c'è già stata un'ampia discussione e probabilmente se ne svolgerà una ulteriore, dopo che saranno rese note le determinazioni del presidente Schifani.

Desidero esprimere, però, una mia valutazione personale. Come ho già detto stamattina, sono sensibile al tema dei diritti umani e credo che, soprattutto, il Senato lo sia. Non vorrei che, a causa della polemica e delle attuali divergenze, si cancellassero i momenti di convergenza che sono stati costruiti su questo tema.

Dico però, con altrettanta chiarezza, che, secondo me, la lotta politica deve sempre aver presenti due aspetti. Il primo è il ruolo del Parlamento; a volte, infatti, partendo dall'intenzione di difendere il ruolo e il prestigio del Parlamento, si può determinare un effetto esattamente opposto. Non credo che si possa impedire fisicamente di essere qui presente a qualcuno che sia stato invitato dal Presidente del Senato. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

In secondo luogo, la lotta politica, a mio avviso, deve fermarsi un attimo prima di coinvolgere gli interessi del nostro Paese e i rapporti tra Paesi. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e del senatore Fosson*).

Torneremo comunque a discutere di questi temi nel corso di questa seduta.

PERDUCA (PD). Volevo vedere cosa facevate se era Fidel Castro!

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1078-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 16,47**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1078-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Boldi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Colleghi, la legge comunitaria è importante, per cui intendo consentire in ogni modo alla senatrice Boldi di svolgere la sua relazione e ai colleghi di intervenire in discussione generale. Coloro che vogliono seguire l'esame del provvedimento stiano in Aula concentrati su questo argomento. In ogni caso, si consenta ai lavori parlamentari di andare avanti.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldi.

BOLDI, *relatrice*. Presidente, colleghi, innanzi tutto rivolgo un saluto al Ministro per le politiche europee, che è presente in Aula.

Giunge oggi all'esame dell'Aula del Senato, in terza lettura, il disegno di legge comunitaria 2008. Sono state apportate dalla Camera alcune modifiche, che sono illustrate dettagliatamente nella relazione svolta in Commissione. Invito, dunque, i colleghi a far riferimento a quella relazione scritta, che chiedo l'autorizzazione ad allegare al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice Boldi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, colleghi, sarò veloce nell'analisi della legge comunitaria. Voglio tuttavia dedicare all'attenzione del nostro ministro per le politiche europee Ronchi un paio di riflessioni politiche.

Colleghi, questa legge viene dopo le elezioni europee; credo pertanto sia giusto inquadrare il discorso in un disegno più generale. Questa legge si scontra con due problemi fondamentali, e il fatto che si sia già in terza lettura lo dimostra. Il primo problema è rappresentato dalle procedure con cui applichiamo la legge comunitaria, che noi riteniamo siano da riformare. Il secondo problema è rappresentato dal ruolo della 14ª Commissione, su cui c'è un documento comune, promosso dall'Ufficio di Presidenza e da tutti i componenti della Commissione. Voglio dirlo chiaro, signor Presidente, affinché rimanga a verbale: io credo che il ruolo della 14ª Commissione oggi, nel 2009, non possa essere minore di quello della 5ª Commissione. Di tutte le leggi che passano in questo Parlamento, almeno il 90 per cento è frutto di un ragionamento europeo; credo che questo dovrà essere presto sancito anche nel Regolamento del Senato.

Tuttavia, la legge in discussione è peggiorata rispetto a come l'abbiamo lasciata, cari colleghi, lavorandoci, in alcuni casi, concordemente. Essa è divenuta, come alcuni decreti-legge, una legge *omnibus*. In molti vogliamo riformare la politica; rischiamo tuttavia di avere ancora delle leggi in cui viene inserito di tutto, come una volta succedeva con le leggi di bilancio o i decreti mille proroghe.

Quali sono, secondo noi, i punti critici? In primo luogo, l'articolo 6, dove viene stabilito normativamente il modo in cui deve essere formata la delegazione italiana presso il Comitato delle regioni. Si tratta di un errore. Perfino il Ministero dell'interno greco, che per anni ha dato i nomi degli amministratori locali, non lo fa più.

C'è poi l'articolo 10, in cui si parla dell'inquinamento nella Pianura padana. Poiché la Pianura padana è italiana, e non appartiene ad un solo Gruppo parlamentare, noi chiediamo che ci si ponga anche il problema del fiume Po, che andrebbe considerato allo stesso modo.

L'articolo 16, riguardante la caccia, è stato stralciato. Il collega Vita entrerà nei particolari per quanto riguarda le frequenze digitali terrestri e le questioni della televisione. Tuttavia, ci chiediamo perché uno stralcio è

possibile per le questioni della caccia e non è possibile per le questioni radiotelevisive, che hanno un Testo unico.

Per quanto riguarda l'articolo 23, faccio appello ai colleghi della maggioranza, in quanto c'è un chiaro riferimento all'uso di alcolici. (*Bru-siò. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Non è per lei, senatore Di Giovan Paolo. Era per cercare di aiutarla, ma, come vede, con scarsi effetti.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). La ringrazio, signor Presidente. Userò la voce al mio meglio.

La questione degli alcolici è legata alla sicurezza nelle strade. Chiedo formalmente che l'Aula e la Commissione analizzino la questione del principale motivo di morti nell'Unione europea, cioè le morti sulle strade, affrontando la questione della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche (con gli emendamenti proposti comunemente) ed anche il problema dell'educazione stradale. Aggiungo anche, per quanto riguarda il servizio pubblico, il problema di CCISS-Viaggiare informati e di Isoradio, che fanno veramente un servizio pubblico. Sull'articolo 45, come ho detto, interverrà il collega Vita.

Voglio ora esporre al ministro Ronchi, ai colleghi della maggioranza e ai colleghi che hanno partecipato alle elezioni europee una brevissima riflessione. Questa legge deve inquadrarsi in una riforma che riguarda l'Europa e le sue istituzioni. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che sia fatta di politiche dell'Unione europea e non di pause di riflessione, che hanno portato a due *referendum* persi in Francia e in Olanda e poi a quello in Irlanda.

Mi rivolgo alla maggioranza, che ha riportato la presenza come quarto gruppo per numero di voti all'interno del Partito popolare europeo, e mi rivolgo anche a noi, che abbiamo riportato la prima presenza per numero di voti nel raggruppamento dei riformisti europei e la seconda per numero di parlamentari europei. Credo che dobbiamo impegnarci per un mandato costituente, per una politica estera di sicurezza e di difesa (mi riferisco anche a quanto detto dal presidente Napolitano il 19 maggio scorso), per il Trattato di Lisbona, ma anche e soprattutto perché sia superata la Conferenza intergovernativa e sia convocata una nuova Convenzione per dare una Costituzione all'Europa e per fare in modo, come hanno affermato il presidente Napolitano e il presidente emerito Ciampi, che l'Europa sia fatta con coloro che vorranno farla.

Bene, speriamo che in questa Europa – oltre che con la legge comunitaria, che è un obbligo – l'Italia ci sia. Purtroppo, malgrado l'impegno anche del ministro Ronchi, questo dato non è sicuro. Noi faremo la nostra parte: sappiamo che il Partito popolare europeo, la casa che alcuni di noi hanno costruito, ma che abbiamo lasciato perché ormai divenuta la casa dei conservatori, ha comunque basi europeiste. Siete voi della maggioranza che dovete corrispondere alle attese che riguardano l'Europa.

Noi vi diamo appuntamento in Europa, rivendichiamo l'Europa dei padri fondatori, ma anche quella di Delors, di Mitterrand, di Kohl, di Romano Prodi e di Ciampi. È un appuntamento alla politica quello che vi diamo. Noi – le donne e gli uomini del PD, i militanti e i parlamentari europei, gli 8 milioni di voti che il Partito Democratico ha riportato – in Europa ci saremo. Vi aspettiamo: è un appuntamento alla politica che speriamo non vorrete mancare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GRAMAZIO (*PdL*). Dove vi sedete in Europa? Con chi state? (*Commenti della senatrice Marinaro*).

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Tra i progressisti. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Lo dico anche ai colleghi della maggioranza, che sanno che il provvedimento dovrebbe essere votato entro questa sera: se continua il brusìo in Aula, che rende impossibile seguire con attenzione il dibattito, sospenderò la seduta. Non lo ripeterò, siete tutti avvertiti.

È iscritto a parlare il senatore Vita. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signor Presidente, visto che di certo non spetta a me farlo, spero ritenga di chiedere maggiore attenzione al Governo, data la delicatezza del tema che sto per trattare.

PRESIDENTE. Invito il ministro Ronchi a seguire con attenzione l'intervento del senatore Vita.

VITA (*PD*). Con molta preoccupazione, pongo, anche a nome di altri colleghi, un tema recente, ma molto più antico nelle sue premesse, che in breve si può sintetizzare come segue: il passaggio dalla tecnica di diffusione radiotelevisiva analogica, che ci ha accompagnato per almeno un cinquantennio, a quella digitale potrebbe essere una straordinaria occasione per un Paese come il nostro, che ha ancora tante arretratezze, nelle concentrazioni, nella vecchiezza del sistema, ma anche nell'utilizzo delle tecnologie più innovative. Il 47 per cento delle famiglie italiane, ad esempio, non ha un collegamento ad Internet.

Il passaggio alla tecnica digitale, signor Presidente e signor Ministro, non è un mero passaggio tecnico, ma è l'occasione per riaprire le coordinate generali del sistema; è la premessa per ricostruire un'industria culturale, che in Italia è entrata via via in difficoltà, anche dopo i tagli apportati alla spesa culturale, per sostenere linguaggi che possano unirsi a quelli della rete e dare opportunità alle giovani generazioni creative – che per comodità chiamiamo i nativi digitali – nate nel tempo della cognizione digitale, che come avrebbe detto McLuhan viene dopo l'era elettrica. È inoltre una grande opportunità per la stessa industria nazionale: il signor Ministro sa che l'industria nazionale di settore – per chiamarla così anche se si tratta di un settore molto largo – è in una crisi profonda da tanti anni.

Se andiamo indietro nel tempo, quando si immaginò, all'inizio degli anni Novanta, di accelerare in Italia – non per caso – il passaggio al digitale, fu anche per stimolare un'opportunità industriale che sembrava sepolta.

Siamo al dunque. L'articolo 45, purtroppo, ci sembra una ben misera risposta a queste grandi opportunità, in quanto si dà sostanzialmente legittimazione ad un atto che è stato discusso anche con diverse contrarietà, espresse in modo molto argomentato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; un atto che certamente segna un capitolo ma non conclude per niente il tema di cui stiamo discutendo. In sostanza, l'articolo 45, come ha detto bene il collega Di Giovan Paolo, all'interno di un provvedimento di legge comunitaria, che pare a sua volta un grande spreco o una ridondanza per altri versi, non dà a questo transito il valore che merita e non dà nemmeno risposta, signor Ministro – ecco perché chiedevo particolare attenzione su questo punto – ad un carteggio del suo collega, vice ministro Romani, con la Commissione europea.

Lei sa, e i colleghi sanno, che ci sono numerose infrazioni in materia di frequenze televisive che però – questo è il punto – potrebbero anche trovare un risanamento laddove venisse esplicitata la procedura, che invece nel testo dell'articolo 45 è solo evocata genericamente. Per procedura si intende un atto molto impegnativo – vi è un nostro emendamento all'articolo 45 al riguardo – che faccia sì che il passaggio alla teca digitale avvenga effettivamente riaprendo il mercato, quindi non dando luogo ad una mera continuità tra i vecchi utilizzatori, proprietari e gestori delle frequenze analogiche (per tutti RAI e Mediaset), ma invece creando un'occasione per aprire una gara effettiva, e non con quello che nel gergo un po' di settore viene chiamato *beauty contest*, che gara – come sapete – non è; in tal modo, si dà l'opportunità a nuovi soggetti di entrare, soggetti diversi da quelli che abbiamo conosciuto e che possono esercitare delle opportunità che il digitale, come nessuna altra tecnica, potrebbe loro garantire.

È quindi fondamentale che il limite ai cosiddetti *multiplex* sia più rigoroso e che la possibilità per i nuovi entranti sia effettiva, che si calcolino anche i telefoni cellulari che entrano a pieno titolo dentro questo contesto, come fanno i più giovani che ormai stanno dentro l'universo cognitivo della rete più di noi adulti, e che vi sia un limite per la definizione anche *Antitrust* del sistema.

Ecco, un nostro emendamento, che tra breve verrà discusso e che io sto anticipando in questo intervento, è teso a chiedere: signor Ministro, perché non fare una scelta? Poiché non siamo qui solo per litigare fra di noi in un'antica materia conflittuale, perché non stralciare questa parte? Capisco che è materia complessa, ma perché affogare, in maniera un po' approssimativa, in un articolo della comunitaria un tema di questa portata, che riguarda il nuovo assetto del Paese per i prossimi 30-40 anni? Sarà questo il peso di un articolo siffatto? Non durerà pochi mesi, con il rischio peraltro di mantenere aperta un'infrazione comunitaria – non devo dirlo io

a lei – e di impedire quel successo possibile di nuove opportunità comunicative e culturali? O lo stralcio, quindi, o un cambiamento profondo.

Tra l'altro, Presidente, vorrei anche fare un appello al Governo: spiegate agli italiani che sta avvenendo quello che nel gergo viene chiamato *switch-off*, cioè il passaggio al digitale. Lei sa quante persone, per esempio qui nel Lazio, ancora non sanno che il 16 giugno prossimo non vedranno più né RAI 2 né Rete 4, e che tra breve non vedranno più la vecchia televisione? Lo sanno in tanti che – Ministro, Presidente, colleghi – tra brevissimo, sempre in base a una delibera dell'Autorità, dovendo dare una porzione dell'attuale prima rete della RAI in analogico le frequenze ad Europa7 per una vicenda antica, 15 milioni di italiani non vedranno mai più RAI 1? Tutto questo, nell'epoca della rete, pare a noi francamente sgradevole.

L'appello che io rivolgo a lei è che questo tema non sia trattato come una mera materia di *battage* Governo-maggioranza-opposizione, ma che sia riconsiderato, facendo tesoro anche di quanto successo in questi anni. Voglio sperare davvero che lei ci dia una risposta al riguardo e che quest'articolo possa essere discusso in altra sede. (*Applausi dal Gruppo PD*).

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in tribuna una rappresentanza di studenti della «St. John's University» di New York. A loro rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B (ore 17,05)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, cari colleghi, il 17 marzo scorso era convinzione di tutti i colleghi senatori che la legge comunitaria avesse concluso il suo *iter* al Senato e che, dopo un veloce passaggio alla Camera, sarebbe stata pubblicata ed entrata in vigore in tempi brevissimi. Avevo allora espresso la soddisfazione per essere giunti all'approvazione del provvedimento, in quanto il ritardo che gravava sul testo, sfasato di più di un anno rispetto a quanto disposto al suo interno e rispetto anche a quanto recava il titolo «Legge comunitaria 2008», rendeva il provvedimento superato, e quindi era necessaria una veloce approvazione.

Nella discussione in 14ª Commissione ed in quella in Assemblea si era anche arrivati ad una sorta di compromesso, che aveva portato al voto favorevole dell'Italia dei Valori in quanto diversi dei nostri emendamenti ed ordini del giorno erano stati accolti. Mi riferisco, ad esempio, alla proposta sulla parità retributiva uomini-donne nel quale si chiedeva di impiegare le eventuali risorse liberate da una riforma del sistema pen-

sionistico per gli interventi a sostegno dell'impiego femminile e dell'onere di cura familiare; erano stati accolti i nostri suggerimenti che chiedevano maggiori garanzie democratiche per gli stranieri condannati in Italia che con la decisione-quadro 2008/909/GAI avrebbero scontato pene detentive nel loro Paese d'origine.

Tutti questi motivi, nonché un generale convincimento che la legge comunitaria, con i suoi pregi e difetti, è un atto imprescindibile per assicurare che il nostro ordinamento sia conforme a quello degli altri Paesi europei hanno portato l'IdV a votare favorevolmente. Lo ripeto ancora: a determinare il nostro voto è stata anche la volontà di giungere al più presto ad un'approvazione definitiva del testo per non scadere davvero nel ridicolo di discutere ancora di un provvedimento relativo al 2008, mentre era già stato licenziato dal Consiglio dei ministri l'Atto relativo al 2009. Infine, voglio dirlo: il testo della legge comunitaria, così come si presentava nella sua versione originale, era stato originalmente redatto dal Governo precedente. Quindi, si trattava di un provvedimento frutto di un lavoro condiviso appieno.

Diversa è invece la situazione che ci si presenta oggi dinanzi. Diversa quindi potrebbe essere la posizione dell'Italia dei Valori al momento del voto; anzi, sicuramente lo sarà. Innanzitutto, sono trascorsi tre mesi dall'approvazione in Senato, che rendono questo provvedimento ancora più anacronistico in quanto alla Camera il testo della legge comunitaria 2009 è stato già presentato in data 19 maggio, come Atto Camera n. 2449.

La domanda da porsi, cari colleghi, è allora come sono stati impiegati questi tre mesi. Forse per accogliere i suggerimenti dell'opposizione? Forse per definire un provvedimento che si avvicina maggiormente a quanto disposto nelle direttive europee che si intende recepire o da quanto sancito dai principi generali comunitari, contenuti nei Trattati istitutivi di Comunità europea e UE?

Non credo sia stato questo il motore che ha portato ad una modifica della legge comunitaria. Ritengo piuttosto che la vera ragione risieda nella volontà di utilizzare la normativa come un contenitore per inserire disposizioni che, purtroppo, risultano utili agli interessi di questo Governo. La discrezionalità con la quale il Governo, tramite i suoi emendamenti alla Camera, ha deciso quali norme europee recepire, come recepirle e quali invece escludere, dà conto di come nella maggioranza ci si interessi all'Europa soltanto se è una risorsa normativa valida per tutelare certi interessi o se è una scusante efficace per addossare colpe di inadempienze da parte del nostro Stato. L'operazione fatta è stata, in sintesi estrema, quella di uno *shopping* al supermercato delle leggi europee: questa legge sì, perché in favore delle categorie che voglio tutelare, questa altra legge no, perché contraria ai miei interessi; sembra che si sia detto questo al Governo.

Sembra un gioco di parole, ma un esempio di tale atteggiamento è il rifiuto di dare parere favorevole, impedendo quindi di integrarli nel testo, a dei validissimi emendamenti presentati dall'Italia dei Valori alla Camera. Penso, ad esempio, alla caccia. Nella legge comunitaria si deroga

alla regolamentazione dell'attività venatoria, dando alle Regioni la possibilità di modificare il calendario contenente i divieti di caccia. Come Italia dei Valori avevamo chiesto di mantenere rigide regole che impedissero di effettuare la caccia nel periodo della riproduzione degli animali e di limitarsi per il calendario ad un semplice principio a cui le Regioni devono ispirarsi. Cari colleghi, già si violano le regole in Italia, figuriamoci i principi ispiratori. Tuttavia, l'emendamento non è stato accolto, forse perché gli interessi della *lobby* della caccia sono più forti e convincenti di quelli degli animalisti.

Un altro esempio, cari colleghi, in cui il Governo ha scelto di tutelare gli interessi forti e non i soggetti deboli è in materia di qualità dell'aria. L'Italia dei Valori aveva chiesto di inserire lo standard della riduzione delle emissioni inquinanti del 20 per cento, così come richiesto dalla Commissione europea, ma purtroppo, ancora una volta, questa proposta è stata respinta. Si sa che la forza dissuasiva dei produttori di auto e delle aziende industriali è incomparabile con quella dei cittadini con malattie respiratorie o di altro genere collegate all'inquinamento, ma lo Stato non dovrebbe tutelare proprio coloro che hanno forza contrattuale minore? Invece, nell'articolo 10 in questione, l'unica tutela che è stata prevista, con una bizzarra concessione fatta alla Lega, riguarda i cittadini della Pianura padana. Perché dovrebbero meritare più attenzione loro di coloro che vivono, per esempio, nei complessi industriali di Bari? Come glielo spieghano a quelli che si ammalano di tumore attorno alle fabbriche della Puglia? La risposta è la solita amara considerazione: valgono più gli interessi di potere e gli accordi fra partiti dell'alleanza di Governo che il bene pubblico.

Ancora, per quanto riguarda la materia dei giochi di azzardo, come Italia dei Valori avevamo chiesto di inserire una norma che imponesse a tutti i circoli di poker privati che stanno nascendo e che stanno diffondendosi sul territorio di richiedere un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività da parte dei Monopoli di Stato e quindi del Ministero dell'economia. Anche questa proposta è stata bocciata: i circoli aprono come associazioni culturali e i giocatori d'azzardo che li frequentano, persone spesso affette da dipendenza psicologica da gioco, perdono miliardi di vecchie lire, cadono in depressione e si rischiano tragedie di vite umane. Il Governo però preferisce tutelare chi con i circoli si arricchisce: camorra, mafia, 'ndrangheta.

Ecco tutta una serie di provvedimenti che mostrano come davvero si scelga cosa inserire nella legge comunitaria sulla base di discrezionalità tutte proprie del Governo.

Ma il caso più eclatante è quello della distribuzione delle frequenze radiotelevisive, e sul punto il senatore Pardi sicuramente farà una riflessione dopo di me. Mi riferisco al caso di Rete 4 ed Europa 7. Lo ripeto, con gli ordini del giorno che abbiamo presentato oggi in Commissione, come spiegheremo anche nel corso della loro illustrazione in Aula, si cerca di chiudere una procedura di infrazione già avviata dalla Commissione europea e di assicurare il pluralismo dell'informazione. Tuttavia,

la 14ª Commissione ha bocciato questi ordini del giorno, su cui il Governo aveva espresso parere contrario: pertanto, vi preannuncio che proprio su questo punto, per noi fondamentale, si deciderà come orientare il voto dell'Italia dei Valori.

Vorrei sottolineare inoltre che, siccome ci è stato chiesto di non presentare una mole pesante di emendamenti, che avrebbe rimandato ancor più l'approvazione di una legge che oramai puzza di vecchio e che comunque avrebbe incontrato un'intransigente opposizione da parte della maggioranza, come Italia dei Valori abbiamo dimostrato la collaborativa responsabilità di depositare soltanto ordini del giorno. Adesso, anche agli esponenti del Governo chiedo la stessa responsabilità nell'approvare ordini del giorno contenenti richieste giuste, in linea con le norme europee e con il nostro sistema di diritto.

La legge comunitaria, dato il suo titolo e la sua natura, è una norma istituita per assicurare che la nostra Nazione rispetti il diritto e i principi della Comunità europea, fra cui figurano il pluralismo, la trasparenza e il diritto all'informazione. Cerchiamo di ricordarlo quando voteremo gli ordini del giorno dell'Italia dei Valori sulle frequenze televisive. Per inciso, cari colleghi tutti, ricordiamoci anche che fra i principi fondamentali dell'Europa vi è la massima tutela ed il rispetto dei diritti umani nonché del sistema democratico, che sta alla base di ogni Paese membro. Dico questo pensando – con la preoccupazione, la rabbia e la tristezza che già ho manifestato pubblicamente, ieri e oggi, anche con il presidente Belisario- alla visita di domani di Gheddafi in questa stessa Aula che oggi approva la legge con cui si rispettano le norme europee, le quali domani però infrangerà insieme ai principi fondamentali dell'Unione europea, invitando un dittatore a parlare. Lascio a voi la risposta. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, anch'io vorrei svolgere brevemente qualche considerazione preliminare, nel ricordare che questo nostro dibattito avviene dopo il voto per le elezioni europee. Non è questa la sede e non abbiamo il tempo per l'esame di questo voto, ma credo che alcune brevissime considerazioni vadano fatte, soprattutto per le incognite che i risultati di questo voto aprono sul futuro dell'Europa e del suo processo d'integrazione.

Al di là di una lettura tutta politica dei dati, che viene fatta anche in Italia e non solo, relativa alla contrapposizione tra destra e sinistra e all'intreccio con il dibattito politico interno, quando parlo di incognite mi riferisco invece al dato che gli osservatori delle questioni europee ci hanno messo fortemente all'attenzione e che possiamo riassumere nell'aumento degli euroscettici come presenza all'interno del nuovo Parlamento.

Questo è un dato su cui dobbiamo riflettere e sul quale forse anche il Governo dovrebbe dirci cosa pensa, perché un collega dai banchi della maggioranza prima ha interrotto il senatore Di Giovan Paolo mentre rivendicava la nostra tradizione europeista che viene da lontano e la sua coe-

renza, chiedendogli di dirgli dove siederemo nel Parlamento europeo. Io credo che noi ci siederemo insieme alle forze della democrazia e del progresso e alla grande famiglia socialdemocratica, salvaguardando l'autonomia del nostro progetto. (*Commenti del senatore Gramazio*).

Però, vede, non è tanto interessante per gli italiani dove andremo a sederci; piuttosto, mi interessa capire come la mette il partito di maggioranza relativa che sostiene questo Governo con il posto in cui siedono i suoi alleati principali, che si sono molto rafforzati in queste elezioni e che sulle questioni europee la pensano molto... (*Proteste del senatore Gramazio*). È inutile che ti arrabbi, collega Gramazio, interrompendomi!

GRAMAZIO (*PdL*). A voi dispiace, ma noi siamo contenti.

PRESIDENTE. Soprattutto, la questione non è se il senatore Gramazio si arrabbia o meno: deve stare zitto, se non ha chiesto la parola! Sta parlando la senatrice Adamo; e non siamo in un bosco, ma nell'Aula del Senato. Pertanto, senatore Gramazio, lei stia zitto e faccia parlare la senatrice Adamo.

ADAMO (*PD*). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che l'aspetto interessante è capire quale sarà la politica rispetto all'Europa di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene. Infatti, non solo noi, che possiamo essere – come ci dite sempre – malevoli e pieni di pregiudizi, bensì tutti gli osservatori, analizzando la politica europea della Lega e quella del PdL (non parliamo di quella del Partito popolare europeo), notano delle differenze profonde. Tali dubbi andrebbero chiariti proprio in questo momento, poiché ci stiamo occupando di un atto di recepimento che ci impegna in alcune direzioni, che concede al Governo un pacchetto di deleghe di attuazione, nei prossimi diciotto mesi, piuttosto impegnative su tante materie. Occorre capire che relazione c'è tra tutto ciò e le politiche che verranno svolte.

Il processo di integrazione europea vi vedrà impegnati nel proseguimento o in un rallentamento? Avremo un prevalere del protezionismo nazionale o il coraggio di affrontare in sede europea una serie di questioni? Potrei citare, ad esempio, il tema dell'agricoltura. Qual è la linea che questo Governo porterà avanti? Il processo con la Turchia, pur lento e graduale, vedrà la rappresentanza di questo Governo seguirlo e portarlo avanti o subirà un blocco, come chiede, con coerenza e da sempre, la Lega? L'armonizzazione legislativa sul piano sociale e fiscale andrà avanti? Per essere chiari (e su questo punto non è questione di Lega o di PdL), rifaremo l'Alitalia nazionalista contro Air France per poi scandalizzarci di come va il rapporto FIAT-Opel, oppure riusciremo ad affrontare questi temi in un ambito europeo?

Lo stesso discorso vale per la politica estera e per il nostro ruolo nei confronti dei Paesi del Mediterraneo. Anche per quanto concerne la visita di Gheddafi, al di là dei tanti aspetti sottolineati, tali rapporti ci aiutano a svolgere nell'Unione europea una funzione, che è quasi naturale e in linea

con la tradizione della politica estera del nostro Paese, di apertura di un ponte verso il mondo arabo, rafforzando la politica europea in questa direzione, oppure si crea, *extra* Europa, un canale privilegiato che avvantaggia solo qualcuno? Questa è un'altra questione che forse sarebbe interessante discutere, anche alla luce della circostanza di questi ultimi giorni.

La coerenza di tali scelte ci porta a considerare se insieme stiamo compiendo quel salto di qualità rispetto allo strumento della legge comunitaria che tutti diciamo di voler fare. Come ricordava il senatore Di Giovan Paolo, vi è un documento unitario della Commissione sul ruolo della Commissione stessa e sul modo di affrontare il processo legislativo, tenendo conto immediatamente delle direttive europee. Lo strumento della legge comunitaria si sta rivelando estremamente farraginoso, creando tra l'altro lunghi periodi di difficoltà interpretativa sulla gerarchia delle fonti. Ciò genera dei problemi rispetto ai singoli cittadini e alle categorie organizzate degli interessi che, per muoversi, hanno bisogno di certezza dei diritti e delle opportunità. Lo sforzo comune dovrebbe pertanto essere quello di superare la legge comunitaria.

Noi abbiamo presentato un ordine del giorno, che mi auguro sia possibile illustrare, tenuto conto dei tempi a nostra disposizione, e che speriamo trovi concorde tutto il Senato. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

\* POSSA (*PdL*). Signor Presidente, signor Ministro, care colleghe, cari colleghi, concentrerò il mio intervento (in meno dei dieci minuti che il Presidente mi ha concesso) sul rilevante articolo 41 del disegno di legge al nostro esame. Tale articolo prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno.

Come sappiamo, e come sottolinea la stessa direttiva al «considerando» n. 4, «i servizi costituiscono il motore della crescita economica» nella nostra area europea «e rappresentano il 70 per cento del prodotto interno lordo e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri». Quindi, l'attuazione di questa direttiva attraverso la delega al Governo avrà una grande importanza.

Al riguardo mi permetto di fare due osservazioni. Sono assolutamente d'accordo con la costituzione di un mercato unico dei servizi in Europa, ma esso non deve andare a scapito della qualità dei servizi propri di ciascun Paese. È evidente che noi ci preoccupiamo della qualità dei servizi nel nostro Paese e teniamo che non intervenga alcun peggioramento qualitativo degli stessi.

Di quali strumenti dispone il Governo, grazie alla delega che viene ad esso attribuita dal Parlamento con l'approvazione dell'articolo 41 del disegno di legge al nostro esame, per garantire il mantenimento della qualità dei servizi in questione? L'unico strumento è imporre a coloro che

vengono a prestare servizi nel nostro Paese requisiti, che siano ispirati a principi di trasparenza e di non discriminazione, tali da garantire il mantenimento o, se possibile, addirittura la promozione della qualità. Questi requisiti devono essere ispirati a specifici principi indicati molto chiaramente al n. 40 dei «considerando» della direttiva in questione, di cui voglio dare lettura per gli sviluppi che da esso potrebbero derivare.

I requisiti si possono porre unicamente per «motivi imperativi di interesse generale». Orbene, dice il «considerando» n. 40 della direttiva che «la nozione di "motivi imperativi di interesse generale" (...) è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del Trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria». Tutti questi sono considerati «motivi imperativi di interesse generale» in base ai quali possono essere stabiliti dei requisiti perché nel nostro Paese vengano effettuati servizi da parte di prestatori provenienti da altri Stati che garantiscano la stessa qualità di prestazione già presente.

### **Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,29)**

(Segue POSSA). Con queste premesse, vorrei osservare che la legge comunitaria, all'articolo 41, comma 1, lettera f), tra i principi e criteri direttivi indica solo un estratto dei citati motivi di particolare interesse generale sulla base dei quali possono essere imposti dei requisiti. In particolare, secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 1, dell'articolo 41, i motivi di carattere generale che possono essere utilizzati nella delega del Governo per l'imposizione di requisiti sono: ordine pubblico, pubblica si-

curezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Mi sembra veramente un po' poco. In altri termini, la delega al Governo è più restrittiva di quanto la direttiva imponesse e a mio avviso ciò non è giustificato proprio in ordine al principio base della direttiva stessa, sancito dall'articolo 1, comma 1, che stabilisce la volontà di realizzare la libera circolazione dei servizi, mantenendo però costante la qualità dei servizi stessi. È importante che questo elemento venga mantenuto.

Vorrei ora passare a formulare una seconda osservazione in relazione ad una specifica classe di servizi di ingegneria ed in particolare a quelli di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, che si concludono con la firma di un elaborato presentato alle pubbliche autorità. Tale firma ha dei riflessi importanti, in quanto ad essa corrisponde l'assunzione di responsabilità civili e penali molto rilevanti. Ovviamente, il motivo per cui nel corso di decenni di accumulo legislativo si sono effettivamente strutturate queste disposizioni in cui si richiede che gli elaborati abbiano la firma di ingegneri responsabili civilmente e penalmente è da rintracciare nella qualità dei servizi stessi, finalità molto importante per il buon funzionamento della nostra società.

Pertanto, nel recepimento della direttiva il Governo dovrà rivolgere particolare attenzione a mantenere in essere delle disposizioni e dei requisiti affinché chi viene a prestare i servizi di ingegneria nel nostro Paese garantisca il mantenimento della qualità di tali servizi che nel nostro Paese è stata elevata. Ricordo che gli ingegneri nel nostro Paese debbono firmare gli elaborati di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per una grandissima serie di opere. Mi sia consentita una loro breve enumerazione: edifici per abitazione civile e per uffici; strutture in cemento armato e in ferro per tali edifici; ponti stradali e ferroviari; gallerie; strade; vie ferrate; apparecchiature per il sollevamento di persone o cose; teleferiche e funivie; recipienti e tubazioni a pressione; impianti chimici; impianti petrolchimici; impianti manifatturieri; impianti elettrici; linee elettriche di trasmissione; dighe; condotte forzate; impianti termoelettrici; impianti nucleari (quando ci saranno); opere idrauliche; opere igienico-sanitarie (ad esempio i cimiteri); azioni di bonifica del territorio; macchine per il trasporto di persone e cose su strada; materiale ferroviario rotabile; aeromobili.

Ecco, per tutte queste azioni l'ingegnere si assume personalmente responsabilità civili e penali attraverso la firma di elaborati di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo.

Desideriamo, quindi, che gli ingegneri che verranno a svolgere servizi di questo tipo in Italia abbiano la qualità che finora è stata garantita dagli ingegneri italiani anche attraverso norme deontologiche che gli ordini professionali, attraverso i loro albi, hanno saputo imporre, norme importanti anche per i loro contributi alla qualità dei servizi.

In questo provvedimento di grande importanza, che impatta a trecentosessanta gradi su tutte le attività di servizio, confido che nel recepimento della direttiva 2006/123/CE non vada dimenticata la qualità dei servizi di ingegneria, su cui mi sono dilungato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, desidero ringraziare tutti coloro che hanno preso la parola in sede di discussione generale perché comunque, sia che abbiano espresso critiche al testo, sia che abbiano dato pareri favorevoli, hanno sicuramente fornito spunti di riflessione.

Nello specifico, al senatore Pedica faccio presente che l'articolo 16 di cui ha parlato riguardo alla caccia è stato stralciato proprio perché si è ritenuto che, essendo in discussione una modifica della legge n. 157 del 1992, fosse più opportuno parlare in maniera più organica di questo argomento nel nuovo testo.

Per quanto riguarda, invece, l'intervento della senatrice Adamo, che mi è sembrato di ampio respiro e non tanto riferito esattamente al merito di questa legge comunitaria, devo dire che effettivamente stiamo vivendo un momento di incertezza riguardo al futuro dell'Europa; momento reso ancora più incerto dal fatto che non è stato ancora approvato da tutti il Trattato di Lisbona. Comunque, all'interno di tutti gli Stati che compongono l'Unione europea c'è fibrillazione perché credo si debba arrivare, in tempi brevi, a chiarire sostanzialmente quale vogliamo sia il ruolo dell'Europa, sia nei confronti dei singoli Stati che la compongono, sia verso l'esterno.

Dobbiamo arrivare a decidere quali vogliamo che siano i confini dell'Europa, quale deve essere l'identità dell'Europa e che cosa vogliamo fare con quei Paesi di cui ha parlato la senatrice Adamo, che rappresentano il nostro confine meridionale e nord-occidentale.

È stato appena rinnovato il Parlamento europeo; rinnovo che ha portato grandi cambiamenti proprio nella sua composizione. Credo che ci vorrà un po' di tempo per capire esattamente se ci saranno cambiamenti nella linea di politica del mercato interno ed estero dell'Europa.

Concordo con quanto ha detto il senatore Possa, ma in effetti tutto quello che poteva essere fatto dal punto di vista della tutela dei cittadini italiani nel recepimento della cosiddetta direttiva servizi è stato effettivamente compiuto. Andare al di là credo che ci avrebbe portato in decisa contraddizione con le linee della direttiva.

Ringrazio ancora tutti i colleghi e spero che si possa giungere in breve tempo all'approvazione di questa legge comunitaria, perché effettivamente siamo in grave ritardo. Faccio però notare che in questo provvedimento sono già recepite alcune direttive per il cui recepimento avremmo avuto tempo anche fino al 2010. Quindi, è vero che abbiamo impiegato un po' troppo tempo per approvare la legge comunitaria 2008, per tanti motivi che ora non ripeto, però è anche vero che abbiamo accelerato il recepimento di direttive che avrebbero potuto essere approvate anche più in là nel tempo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, signora relatrice, senatrici, colleghi, oggi abbiamo avuto modo, ancora una volta, di andare al di là di alcune contraddizioni che sono emerse nel dibattito svolto. Ringrazio, quindi, tutti i colleghi che sono intervenuti, della maggioranza e dell'opposizione, perché in Commissione si è svolto un ampio dibattito, un proficuo lavoro. Ancora una volta, al di là delle differenziazioni che comunque ci sono e della demagogia politica, con il lavoro in Commissione sulla legge comunitaria, abbiamo trasmesso l'idea forte che questo Parlamento ha comuni radici. Noi crediamo profondamente all'Europa, a questa opportunità importante. Penso che l'attività legislativa sia un treno fondamentale, un momento forte proprio per supportare ciò che diciamo con i fatti.

Oggi abbiamo compiuto un altro passaggio importante, abbiamo sanato un piccolo *vulnus*. Ripeto, anche se ci sono state profonde divisioni e divergenze, su tutti gli argomenti che abbiamo trattato in relazione alla normativa europea, amici e colleghi, senatori e senatrici, abbiamo ottenuto un risultato importante, poiché abbiamo comunque condiviso un percorso. Posso annunciare, tra l'altro, di avere già incardinato alla Camera la legge comunitaria 2009.

Insieme, potremo continuare questo lavoro di forte radicamento nella legge comunitaria di tutta la progettualità culturale e politica dell'Europa. L'Europa è un'opportunità e questo Parlamento e l'Italia si sono dimostrati, ancora una volta, all'avanguardia, visto anche ciò che è successo con le elezioni europee nel resto d'Europa. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MONGIELLO, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea della Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione dell'articolo 33 sul quale il parere è di semplice contrarietà nel presupposto che il meccanismo di finanziamento dell'organismo ivi previsto sia posto a carico degli intermediari finanziari al fine di garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accolgo l'ordine del giorno G1 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, insiste per la votazione?

MARINARO (*PD*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1, 2 e 3 sono identici agli articoli 1, 2 e 3 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame all'articolo 6, su cui è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

PIGNEDOLI (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 6.1 riguarda la modifica dell'*iter* delle nomine dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, già citato dal senatore Di Giovan Paolo.

Con tale emendamento si chiede di non citare i numeri totali della delegazione (la modifica introdotta dalla Camera), in quanto il Trattato di Lisbona, quando entrerà in vigore, assegnerà all'Italia più membri nel Comitato delle regioni di quanti ne abbia oggi. Quando il Consiglio europeo chiederà all'Italia di allinearsi al Trattato, il nostro Paese, se vigerà questo articolo non emendato, si troverà nell'impossibilità di adempiere velocemente a tale richiesta, in quanto oggi, con questo articolo, viene fissato per legge il numero di 24 membri e di 24 supplenti. Neppure il comma 4 sarà sufficiente ad aggiornare la composizione della delegazione italiana, in quanto è troppo generica l'espressione «mantenendo ferme le proporzioni».

Pertanto, l'emendamento 6.1, tenendo fermo il principio generale della suddivisione della delegazione italiana tra autonomie regionali e locali, permette di gestire la materia in maniera più semplificata e veloce, proponendo di farlo attraverso un decreto del Presidente del Consiglio da approvare a seguito di intesa con la Conferenza unificata, com'è stato fino ad oggi ogni volta che si è dovuto procedere alla nomina dei membri ed alla loro surroga.

Rappresentanti del Governo ed altri senatori che del Comitato delle regioni sono stati membri possono testimoniare che in quindici anni, da quando il Comitato delle regioni esiste, è sempre stato garantito il rapido svolgimento delle pratiche di nomina e, soprattutto, è sempre stata garantita la più ampia rappresentanza delle autonomie regionali e locali.

Per questi motivi, signora Presidente, chiedo ai colleghi di sostenere questo emendamento, che va verso l'idea di una dialettica tra Governo e rappresentanti degli enti locali, di una semplificazione e soprattutto di una maggiore velocità delle procedure. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Concordo con la relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Pignedoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.  
Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 9 è identico all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati, su cui sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZUCONI *(PD)*. Signora Presidente, con l'emendamento 11.1 proponiamo la soppressione del comma 5 dell'articolo 11.

Premetto che non sono d'accordo sul merito di questo comma, che prevede una deroga alla normativa sui requisiti acustici passivi per alcuni edifici – non per tutti evidentemente – sorti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. È vero che si attende un riordino della normativa in materia, ma siccome questo articolo fa riferimento alla normativa europea, che è stata recepita, evidentemente gli alloggi nuovi dovrebbero soggiacere a tale normativa: del resto ciò già avviene in una serie di realtà. C'è però un altro problema, ovvero l'assoluta inapplicabilità di questo comma, perché si parla di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Signor Ministro, non esiste una definizione giuridica di questo tipo. Che significa «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»? Si fa riferimento alla concessione edilizia, al verbale di ultimazione dei lavori, alla concessione dell'abitabilità degli alloggi?

A parte il merito della questione, che non ci vede d'accordo, c'è l'assoluta impossibilità di applicare un concetto assolutamente vago. Vorrei davvero sapere cosa significa l'espressione «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Come faremo a determinarlo, chi lo determinerà, quale data sarà indicativa del fatto che l'esecuzione di questi alloggi è avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge?

A parte il merito, siamo davanti a un comma assolutamente inapplicabile dal punto di vista giuridico. Per questo abbiamo presentato l'emendamento, cheosterremo nel voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1 e invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G11.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere conforme al relatore sull'emendamento 11.1 e accoglie l'ordine del giorno G11.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 12 e 13 sono identici, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 16 è identico all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 16 del testo approvato dal Senato è stato stralciato dalla Camera dei deputati e che gli articoli 19, 20, 21 e 22 sono identici, rispettivamente, agli articoli 17, 18, 19 e 20 del testo approvato dal Senato.

Ricordo inoltre che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, nel testo proposto della Commissione, su cui sono stati presentati due ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Invito il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G23.2 e G23.3 della Commissione.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G23.2 e G23.3.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G23.2 e G23.3 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

MERCATALI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI (*PD*). Signora Presidente, vorrei esprimere la mia contrarietà ad una modifica introdotta dalla 14ª Commissione del Senato ad una norma che era stata approvata all'unanimità alla Camera, che ripristina il divieto di somministrazione degli alcolici dopo le due di notte nelle discoteche.

Esprimo la mia contrarietà perché penso che non si affronti un tema drammatico e anche tragico come quello della diffusione dell'alcool tra i giovani con norme di carattere proibizionista. In Senato c'è stato un accordo che ha coinvolto maggioranza e opposizione e penso che questo tema debba essere affrontato in altro modo, principalmente attraverso l'educazione e comunque non certo attraverso il proibizionismo.

La norma è in vigore e i ragazzi non hanno certo smesso di bere. Il risultato di questa norma è stato evidente a tutti: davanti alle discoteche la vendita di alcolici è aumentata rispetto a prima e in maniera abusiva; i bar sono aperti per legge e possono vendere alcolici. Dopodiché, non si capisce come, attraverso una norma di carattere proibizionista, si pensi di risolvere il problema della diffusione dell'alcool. Abbiamo introdotto una previsione giusta riguardo al fatto che chi guida debba essere sobrio, attraverso norme molto importanti, che prevedono altresì che vengano effettuati controlli per la sicurezza sulle strade, che a mio avviso è il modo più corretto per affrontare la questione, insieme all'educazione alla guida, alla corretta alimentazione e al corretto consumo degli alcolici, in particolare del vino.

Quella introdotta alla Camera era – a mio avviso – una norma di buonsenso; ritorniamo ora ad una norma di carattere proibizionista che non posso assolutamente condividere, ragion per cui esprimo la mia contrarietà. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signora Presidente, vorrei esprimere alcune valutazioni che vanno nella direzione opposta a quella seguita dal collega dell'opposizione. Ringrazio invece il Governo che, accogliendo l'emendamento presentato dal senatore Compagna e da me firmato, ripristina il divieto che anzitutto riconferma la linea di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene in ordine alla necessità di indi-

viduare criteri che non sono di carattere proibizionista, ma sono invece da iscriversi in un percorso legislativo, da inquadrarsi nella *ratio* che ispira tanto le norme che si stanno definendo sul pacchetto sicurezza quanto quelle relative al codice di educazione stradale.

Tali norme fanno emergere il rapporto di stretta connessione tra l'utilizzo di alcool e gli incidenti; infatti, se si considera tanto la documentazione che abbiamo a livello nazionale quanto quella che ci proviene da fonte europea, si ha la triste conferma che una percentuale elevatissima di incidenti stradali è dovuta proprio al fatto che il guidatore ha fatto uso eccessivo di alcool.

Quindi, la norma, che peraltro era stata già licenziata in prima lettura da questa Camera, e poi inopinatamente modificata dall'altro ramo del Parlamento, oggi trova riproposizione nella sua originaria stesura, riconfermando l'attenzione che si intende destinare al problema, che troverà un suo completamento sotto il profilo della sensibilizzazione e dell'educazione dei giovani non soltanto al corretto utilizzo dell'alcool ma anche alla corretta conduzione di un automezzo. Ciò a riconferma dell'assoluta coerenza di questo provvedimento, che noi salutiamo con grande convinzione e con il massimo sostegno. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

COMPAGNA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Oltre al collega D'Ambrosio Lettieri, ringrazio molti colleghi dell'opposizione: la senatrice Marinaro, che aveva presentato un emendamento identico al mio, il collega Di Giovan Paolo, che in discussione generale aveva sviluppato la globalità dell'argomento, per cui erano apparse un po' imprudenti e «incestuose» rispetto allo spirito dello strumento della legge comunitaria le incursioni avvenute alla Camera. Del resto, la mia proposta emendativa, proprio per la sua sobrietà, mi è sembrato abbia delineato un sentimento comune che lascia poi strade aperte per legiferare in un altro contesto. Di qui la mia gratitudine oltre che al Governo ai colleghi dell'opposizione.

MARINARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (*PD*). Signora Presidente, chiarisco solamente che gli emendamenti correttivi presentati dalla Commissione a questo articolo sono stati condivisi dalla maggioranza e dall'opposizione. Quindi, la dichiarazione di voto del senatore Mercatali deve ritenersi in dissenso dal Gruppo. Il Gruppo del PD voterà a favore dell'articolo 23, così come modificato. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e dai banchi del Governo*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 23, nel testo modificato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 24, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato della Repubblica.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 26 è identico all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 30, 31 e 32 sono identici, rispettivamente, agli articoli 27, 28, e 29 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 33.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 34 è identico all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 35, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 36, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 37.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 37.1, presentato dai senatori Marinaro e Della Seta.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 37.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 38, 39 e 40 sono identici rispettivamente agli articoli 35, 36 e 37 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Ovviamente sono favorevole all'ordine del giorno della Commissione.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 41.

**È approvato.**

L'articolo 42 è identico all'articolo 39 del testo approvato dal Senato. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 43, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 44, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 45, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VITA (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 45.1 riguarda esattamente il tema di cui prima si è parlato, cioè il passaggio alla teca digitale. Ci piacerebbe che questo emendamento venisse valutato per il suo valore di merito, al di là degli schieramenti politici. Forse è un'illusione, ma il mio suggerimento è di meditarci sopra, perché con questo testo forse si apre una strada diversa per il digitale in Italia.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 45.1 e 45.2.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 45.1, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.2, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati all'articolo 45, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli ordini del giorno G45.100 e G45.2.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pertanto, gli ordini del giorno G45.100 e G45.2 non sono stati accolti dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 45.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 45.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B**

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, a quest'ora, di solito, guardando lo schieramento avverso, mi accade di notare alcune assenze che continuano a votare: si potrebbero utilizzare un paio di minuti per ritirare le schede disattese?

PRESIDENTE. Senatore Perduca, ci sono i senatori Segretari che svolgono bene il loro lavoro.

L'articolo 46, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, non viene posto in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione di un precedente articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 48, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato, non viene posto in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione di un precedente articolo.

Ricordo che gli articoli 49, 50, 51 e 52 sono identici, rispettivamente, agli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, come già lamentato in quest'Aula in occasione del voto in prima lettura lo scorso 17 marzo, la legge comunitaria che fa riferimento all'anno 2008 viene approvata dal Parlamento italiano con grande, colpevole ritardo. Abbiamo dunque più volte rilevato, nel corso dell'esame in Commissione, una preoccupante inclinazione da parte dell'Italia a subire procedimenti d'infrazione. Diverse sono, infatti, le procedure che rischiano tuttora di aggiungersi ad ulteriori sentenze di condanna, mediante le quali la Corte di giustizia impone anche sanzioni pecuniarie, che comportano pesanti oneri economici per le casse dello Stato. I settori che sono oggetto del maggior numero di infrazioni... (*Brusì*).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Pinzger. Colleghi, chi non è interessato alle dichiarazioni di voto, per cortesia, consenta agli altri di intervenire. Vi invito pertanto ad uscire e a non fare capannelli in Aula.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). La ringrazio, signora Presidente. Dicevo che i settori che sono oggetto del maggior numero di infrazioni sono quelli dell'ambiente... (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, chi non è interessato alla discussione è invitato ad uscire dall'Aula oppure ad abbassare il volume della voce.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). La ringrazio, signora Presidente. In alternativa, posso aumentare io il tono della voce: questa è un'altra possibilità!

I settori che sono oggetto del maggior numero di infrazioni sono quelli dell'ambiente, della fiscalità e degli appalti e riguardano soprattutto le carenze a livello regionale e locale.

Le nostre proposte si sono concentrate in particolare sul tema della parificazione dell'età pensionabile tra uomo e donna. Abbiamo ritenuto opportuna l'introduzione del principio di flessibilità e volontarietà per la

permanenza nel luogo di lavoro a favore di quelle donne che si sono impegnate nella cura dei figli o dei congiunti riconosciuti disabili gravi o dedite alla cura degli anziani. Con rammarico constatiamo che nulla di ciò viene previsto nel provvedimento che oggi il Senato approverà in via definitiva.

Un altro tema particolarmente importante, che è stato introdotto alla Camera, è l'attribuzione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre. La questione delle frequenze nel nostro Paese è puramente politica ed è evidente che l'elevato tasso di concentrazione del mercato televisivo italiano supera di gran lunga quello degli altri Paesi sviluppati. La legge comunitaria del 2008 non ha affrontato il problema centrale, ossia la garanzia di un vero pluralismo: in questo modo, si determinerà anche nel digitale una posizione di duopolio, già esistente nell'analogico.

Ribadisco che il disegno di legge ritornato in Senato in terza lettura si ripromette di adempiere ad obblighi cui l'Italia avrebbe dovuto già da tempo ottemperare. La Camera ha approvato un certo numero di modifiche, tra le quali quelle della legge n. 11 del 2005 riguardante la nomina dei componenti italiani del Comitato delle regioni, il recepimento della normativa comunitaria in materia di inquinamento acustico, una lieve modifica riguardante la direttiva relativa alla qualità dell'aria in modo da garantire criteri omogenei sul territorio nazionale.

Saluto con favore l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento n. 479 del 2008 della Comunità europea, relativo all'organizzazione comune del mercato della viticoltura. Positive sono infatti le norme a tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, appropriazione illegittima e imitazione, nonché quelle finalizzate alla semplificazione amministrativa per gli adempimenti a carico dei produttori del settore del vino.

Signora Presidente, cari colleghi, per i succitati motivi e considerata la priorità del provvedimento, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la dichiarazione di voto in occasione della prima lettura della legge comunitaria 2008, che ho pronunciato tre mesi fa in quest'Aula, si chiudeva con una frase di Churchill, pronunciata nel 1946, dopo la Seconda guerra mondiale, nella quale si diceva che alla guerra intestina fra le Nazioni europee «esiste un rimedio che in pochi anni renderebbe tutta l'Europa libera e felice. Esso consiste nella ricostruzione della famiglia dei popoli europei, o di quanto più di essa possiamo ricostituire, e nel dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza e in libertà». Con questa conclusione affermavo che l'Italia dei Valori, proprio per conseguire la

pace, la sicurezza e la libertà, avrebbe votato favorevolmente alla legge comunitaria.

Intendiamoci, questa nuova versione della legge comunitaria non è in contrasto con la pace, la sicurezza e la libertà, ma è in contrasto con alcuni principi fondamentali contenuti nei Trattati: trasparenza, pluralismo informativo, economia di mercato. Non mi stancherò di ripeterlo: le frequenze televisive e quelle digitali non sono un semplice strumento per l'esercizio di un'attività economica, ma sono anche mezzi che consentono, tramite la realizzazione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, di conseguire il diritto all'informazione. Ecco perché sostengo che se la legge comunitaria non va contro la pace e la sicurezza, va comunque contro principi parimenti importanti per ogni cittadino; principi che voi, giudicando le nostre proposte non nel merito ma valutandole solo nell'interesse autoreferenziale, avete purtroppo infranto.

Per quanto riguarda il metodo con cui è stata gestita la discussione della legge comunitaria, vi sono dei vizi notevoli che non possono non essere denunciati: questa maggioranza ha bocciato i nostri ordini del giorno anche dopo che eravamo arrivati a un accordo, poi da voi infranto. Ci avete infatti chiesto di non presentare emendamenti, perché la legge aveva già un ritardo di un anno e mezzo sulla tabella di marcia e in questo modo non sarebbe stato necessario un nuovo esame della Camera, dove è già in discussione la legge comunitaria successiva. Abbiamo voluto venirvi incontro per evitare l'*impasse* istituzionale e una brutta figura; abbiamo presentato soltanto ordini del giorno che non comportavano una nuova lettura alla Camera. E voi cosa avete fatto? Non solo avete bocciato gli ordini del giorno, ma avete approvato i vostri emendamenti; ma non c'era l'urgenza di approvare il più velocemente possibile e non c'era la necessità di evitare una doppia discussione delle leggi comunitarie 2008 e 2009?

Cari colleghi, la concezione che la maggioranza ha dei tempi parlamentari per l'approvazione di una norma è, purtroppo, davvero schizofrenica: mentre in due giorni si calendarizza un decreto-legge sul caso Englaro, in un anno e mezzo non si riesce a chiudere la legge comunitaria!

La tesi è quella già ripetuta più volte: il Governo ha perso il senso del bene comune e persegue soltanto istintivi interessi personali. Lo fa nella scelta dei tempi da dedicare alle leggi, lo fa nella scelta delle norme comunitarie da recepire. Lo stesso accade per gli ordini del giorno di analogo contenuto: se arrivano dalla maggioranza ricevono un parere favorevole, mentre se arrivano dall'opposizione vengono valutati con un parere contrario.

Ebbene, una legge che recepisce direttive della Comunità europea dovrebbe trovare la piena approvazione del Parlamento, trattandosi di norme sovranazionali, così come accade per i trattati internazionali, sui quali, solitamente, il Parlamento vota a favore compatto. Ma la prassi che ci aveva visto agire sulla scena internazionale con decisioni *bipartisan* è cambiata. E non siamo noi da averla cambiata: purtroppo l'avete cambiata voi, prima approvando trattati internazionali di parte, come quello firmato

con la Libia ad agosto, poi redigendo leggi comunitarie di parte, come quella al nostro esame.

Fa male, cari colleghi, fare questi discorsi a due giorni dalle elezioni europee. Dispiace di doversi dividere sulle disposizioni che dovrebbero ratificare norme europee, la cui iniziativa legislativa risiede nella Commissione europea e la cui approvazione è determinata dal voto del Parlamento europeo.

Gli italiani sono andati a votare in massa per il Parlamento europeo, con una percentuale di partecipazione al voto di gran lunga superiore all'affluenza media europea. Gli italiani sono europeisti convinti. Sono più europeisti della maggioranza che li governa! Questo Governo decide di utilizzare la legge comunitaria come un menu *à la carte*, nel senso che quando una direttiva comunitaria o una sentenza della Corte di giustizia vanno a vantaggio di un qualcosa che sta bene al Governo, allora vengono recepite, mentre quando invece le stesse impongono un qualcosa che dà fastidio al Governo oppure a coloro che esso ritiene di difendere tra i cittadini, si preferisce dimenticarle e non recepirle.

Cari colleghi, non pensate forse che se l'affluenza alle urne, seppur imponente, è comunque diminuita di 6 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 2004, questo sia dovuto alla semplice considerazione che ogni italiano avrà fatto, vale a dire: «Se all'Europa non danno importanza i partiti, i parlamentari, il Governo, perché dovremmo darla noi?»

Dunque, questa legge comunitaria è un ennesimo tassello di quella mancata attenzione, che poi si traduce in euroscetticismo, in progressivo abbandono dell'esercizio del voto, in crescente distacco dalle istituzioni comunitarie.

Ecco allora perché sulla legge comunitaria l'Italia dei Valori si asterrà: il rispetto del ruolo di tale legge ci impone di non votare contro il provvedimento, ma, per come l'avete cambiato non ci è neanche consentito di votare a suo favore.

Pertanto, il nostro Gruppo esprimerà un convinto voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

MARINARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signora Presidente, mi perdonino i colleghi e soprattutto il ministro Ronchi – se ha un po' di accortezza e mi fa la cortesia di essere più attento al dibattito – per la simpatia che manifesto sempre così vistosamente verso il nostro vivere e convivere in Europa. È anche per questo che ritengo non più ammissibile che anche la legge comunitaria, strumento legislativo per eccellenza ancora a cavallo tra l'ordinamento europeo e quello nazionale, diventi un coacervo di problemi e questioni che ne rallentano a dismisura l'approvazione.

Un esempio evidente oggi è costituito dall'articolato sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche; ma, come è stato rilevato nei no-

stri interventi, c'è anche la vicenda relativa all'infrazione al diritto comunitario in materia di frequenze radiotelevisive, che per noi ha una rilevanza particolare.

Abbiamo perciò presentato in prima lettura al Senato nostri emendamenti correttivi nella speranza di portare questo Governo a più miti consigli, ma l'Esecutivo ne ha impedito la soluzione per tutelare interessi di parte; successivamente, alla Camera il Governo ha utilizzato un procedimento comunitario per mantenere inalterata la propria strategia in materia, guadagnando un anno sulla condanna certa della Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'Italia è un caso unico nel panorama europeo e persiste nel voler rimanere un caso anomalo di deficit democratico. Tuttavia, nel parlare oggi di qualità e tempistica del trasferimento dell'ordinamento europeo in quello nazionale – problema su cui abbiamo presentato un apposito ordine del giorno cui il Governo ha dato parere contrario – ci interessa affrontare la questione del voto europeo, che ha a che fare con il diritto comunitario ed è pertinente alla discussione odierna. Il risultato europeo è caratterizzato da un forte astensionismo, che non può essere considerato come un messaggio di indifferenza rivolto specificamente dalle opinioni pubbliche contro l'Europa. Il declino della partecipazione elettorale è un fenomeno che tocca ogni Paese europeo nella sua vita interna, tuttavia in questa tornata è opportuno sottolineare che all'insuccesso di partecipazione ha fortemente contribuito il carattere tutto nazionale delle campagne elettorali.

Nel nostro Paese, inoltre, il carattere della competizione è stato condizionato anche da vicende create da una sola persona, che mantiene inalterata la confusione tra pratica politica privata e affari. Sul risultato nazionale, per quanto ci riguarda, non c'è nessun trionfalismo, ma è altrettanto evidente che il berlusconismo spinto ha fatto perdere consensi anche al Popolo della Libertà. Dalla lettura europea dei risultati emerge un quadro in cui gli orientamenti dell'opinione pubblica appaiono uniformi, poiché ad essere penalizzate dal voto non risultano essere soltanto le forze socialiste e progressiste, ma in maniera meno vistosa anche le forze del centro-destra al Governo di 21 dei 27 Paesi membri dell'Unione europea.

Siamo quindi in presenza di sintomi rivelatori di un'offerta politica povera, opaca, inadeguata al carattere europeo del voto. Torna quindi utile per questo ragionamento guardare alle forze che hanno registrato una certa espansione su scala europea, quelle che più di altre si sono situate in una dimensione politica sovranazionale, che sintetizzo in pro e contro l'unione politica e federale dell'Europa. In questi due campi, gli elettori hanno riconosciuto e ricompensato l'offerta politica più chiara e mobilitante.

In questo stanno – a mio avviso – le ragioni di una riflessione seria che deve impegnare i grandi partiti europei, come recentemente evidenziato anche dallo stesso presidente del Partito popolare europeo, Wilfried Martens. Si sono infatti chiusi i riflettori della campagna elettorale ed è finito il tormentone sulla collocazione della delegazione del Partito Democratico, che non potrà che essere nel rinnovato campo dei progressisti e

della sinistra europea. Il vero banco di prova è tutto nel campo del Partito popolare ed è rappresentato dalla intenzione dei conservatori britannici, cechi e polacchi di dare vita ad una destra euroscettica. Si tratta di una novità nello scenario politico europeo che implica una forte politicizzazione dell'Unione ed una ridefinizione dell'identità stessa del Partito popolare europeo per la naturale esigenza di far emergere le differenze come condizione di questa separazione.

A questo punto il problema è dato dal sapere se il Popolo della Libertà, ma anche la Lega, sono pronti per una così urgente ridefinizione a livello europeo. Infatti, di fronte ad una questione politica che ha a che fare con il futuro dell'Unione non si tratta solo di far valere i numeri, ma di verificare veramente la reale volontà di mettere in campo una forte convinzione europeista per sbarrare la strada a una destra nazionalista, e nelle sue frange estreme anche xenofoba. E, a proposito di numeri, è bene ricordare quanto tutto ciò abbia a che vedere con la coesione nazionale, come in più di un'occasione ha sottolineato il Capo dello Stato.

Lungi, quindi, dal segnare una battuta d'arresto, le elezioni europee del 6 e 7 giugno, hanno impresso una forte accelerazione alla necessità di costruire uno spazio politico unificato europeo, perché i progetti più innovatori – la politica estera, di sicurezza e difesa comune, il voto a maggioranza nel Consiglio, le politiche economiche, sociali e sull'immigrazione, l'elezione diretta del presidente della Commissione – rischiano di restare incompiute finché non poggeranno su una democrazia costruita a misura europea.

E chi dice democrazia, dice partiti, leader, capacità di costruire consenso. Solo offrendo risposte efficaci ai grandi problemi che ormai superano la capacità di azione degli Stati nazionali, l'Europa può riconquistare la fiducia e la passione dei cittadini.

Tutto questo sta e stava nelle mani del Consiglio europeo, dominato dai Governi di centrodestra, che in questi anni hanno riportato a sé i veri poteri decisionali; mentre nel Parlamento europeo è il Partito popolare ad avere di nuovo la maggioranza relativa. E poiché il sistema di codecisione accresce le possibilità di veto parlamentare, il pericolo della paralisi legislativa è del tutto inesistente. Tutto ciò avrà un impatto fondamentale sul cammino verso l'integrazione europea e accresce le responsabilità del Gruppo popolare europeo, in particolare delle delegazioni dei Paesi più grandi e, quindi, anche del Governo italiano.

Richiamare questa realtà serve a sottolineare la difficoltà e la vera e propria povertà di collegamenti fra l'Italia e i vari livelli di governo europeo. Si tratta di un'anomalia formale che è opportuno rimuovere se si vuole contribuire a ridare autorevolezza e ruolo all'Italia nell'Unione. C'è urgente bisogno che il nostro Paese ritorni a essere protagonista del processo di costruzione dell'interesse comune, perché è soprattutto a partire da qui che si può poi ritrovare il giusto livello di mediazione per l'interesse nazionale.

Vedete, colleghi, l'Italia oggi più di ogni altro grande Paese europeo ha tutto l'interesse ad adoperarsi per il rilancio dell'integrazione europea

intesa come rafforzamento dei valori e delle politiche comuni. Occorre dunque collocare i problemi che interessano particolarmente i cittadini europei, come i temi della convivenza e dell'immigrazione, dove essi sono realmente: nel superamento dell'attuale debolezza politica dell'Unione di fronte alla crisi e alle spinte nazionaliste. L'Europa non può rimanere ferma a metà del percorso. Per quanto ci riguarda, noi saremo lì ed esprimeremo l'uropeismo che ci ha sempre caratterizzato e che ci caratterizzerà anche in futuro.

Per quanto riguarda questa legge comunitaria, proprio di fronte a queste sfide che abbiamo davanti, per il senso di responsabilità e la volontà di cooperare che abbiamo caparbiamente dimostrato nella nostra azione parlamentare fino all'ultima richiesta di stralcio della tematica radiotelevisiva, con rammarico, come già avvenuto alla Camera, ci asterremo nella votazione finale. E lo faremo perché siamo convinti che, nell'interesse generale dell'Italia e dell'Europa, non si possa prescindere da un reale pluralismo politico e culturale in grado di garantire trasparenza e concorrenza, valori oggi violati dall'Italia nel mercato radiotelevisivo europeo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PITTONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (*LNP*). Onorevole Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi senatori, accogliamo questa legge comunitaria, in modo particolare per quanto attiene alle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Mi riferisco alle norme in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, di scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri e di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.

Ricordo ancora una volta che metà delle persone transitate per le nostre carceri nel 2007 era straniera (equivalente ad una spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro), che un reato su tre è commesso da clandestini, dei quali solo uno su nove, fra quelli identificati, viene realmente espulso.

Grazie a questo provvedimento e alle successive norme e accordi internazionali volti a dar seguito ad esso, si potrà far scontare la condanna di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea nel Paese d'origine anche senza il consenso dell'interessato, attualmente obbligatorio per legge.

Il Governo sta lavorando in questa direzione con l'adozione del decreto legislativo relativo all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali, senza dover attendere l'entrata in vigore della legge comunitaria 2009, che presumibilmente non avverrà prima dell'inizio del prossimo anno. Si tratta di un provvedimento che può costituire un ottimo deterrente per chi viene a delinquere nel nostro Paese, con-

tando su un sistema carcerario decisamente meno duro rispetto a quello dei Paesi di provenienza.

Quella di Bruxelles è una decisione quadro che dovrà essere recepita obbligatoriamente da tutti Paesi membri dell'Unione entro il 5 dicembre 2011, ma per quanto ci riguarda la situazione di emergenza criminalità che si è creata ha consigliato di accelerare i tempi; bisognerà poi solo attendere il recepimento della norma da parte degli altri Stati europei, per rispettare il principio della reciprocità. Nell'interesse comune ci aspettiamo, in particolare dalla Romania, fattiva collaborazione per rendere operativo l'accordo in tempi brevi.

Il disegno di legge ritorna in Senato perché la Camera ha apportato un certo numero di modifiche, tra le quali le più importanti concernono la legge n. 11 del 2005 (disposizioni relative alla nomina dei componenti italiani del Comitato delle Regioni); disposizioni miranti ad evitare discriminazioni per i cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione; il recepimento della normativa comunitaria in materia di inquinamento acustico; lo stralcio integrale dell'articolo 16, che disciplinava la caccia; la soppressione dell'articolo 21 relativo alle bevande di fantasia; alcuni criteri di delega aggiuntivi per l'attuazione della cosiddetta direttiva servizi; l'attuazione, infine, della cosiddetta direttiva ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Inoltre, ritengo importante sottolineare l'introduzione dell'articolo 43, che riguarda l'emergenza rifiuti in Campania, diretto ad abrogare un comma del decreto-legge n. 172 del 2008 che prevede un'autorizzazione comunitaria, non necessaria e non prevista, per l'individuazione dei siti di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, in attesa del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento. Riteniamo che ciò consentirà di velocizzare l'*iter* burocratico relativo allo smaltimento dei rifiuti.

In conclusione, dal lungo e tormentato *iter* del disegno di legge comunitaria 2008 emerge una necessità, quella di introdurre meccanismi di recepimento della legislazione comunitaria più snelli e razionali. L'euroburocrazia – e non l'Europa – è nel mirino del nostro movimento, perché si somma a quella – da noi ben conosciuta e che da sempre combattiamo – del sistema Italia, vecchia questione all'origine del nostro progetto di riforma federale dello Stato.

Confermo comunque il voto favorevole al provvedimento in esame da parte del Gruppo Lega Nord Padania. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SANTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (*PdL*). Signora Presidente, signor Ministro, care colleghe e cari colleghi, nell'annunciare il convinto voto favorevole del Popolo della Libertà, desidero anch'io sottolineare la felice circostanza che questa seconda lettura in Senato venga a coincidere con l'elezione del nuovo e rinnovato Parlamento europeo, che – non dimentichiamolo – è la nostra fonte

primaria di ispirazione per quanto riguarda l'aspetto legislativo. Su questo ruolo, anche in questo dibattito, sono sorte perplessità e critiche; vi sono anche, a certi livelli, casi di rigetto, addirittura da parte di chi non intende riconoscere a livello comunitario una eccessiva invasività negli interventi legislativi e in tutti i settori di competenza dei Parlamenti nazionali.

Mi si consenta un preambolo, ispirato proprio ai riflessi politici che le recenti elezioni europee avranno all'interno dell'Unione ed anche nei rapporti interistituzionali con i Paesi membri. Anche se prematura, la lettura dei dati è già possibile. Il dato politico – mi spiace per gli europessimisti – rassicura gli europositivi, cioè coloro che credono nel ruolo di coordinamento dell'Unione europea. Il voto infatti ha rafforzato notevolmente i gruppi tradizionalmente europeisti, come la grande famiglia dei popolari europei, dei socialisti, dei liberali, che sicuramente saranno coerenti nel loro impegno di rilanciare il processo di coesione e di integrazione nell'Unione europea.

Non va però sottovalutata la presenza di nuove forze ispirate all'euroscetticismo ed anche a posizioni forse più oltranziste, che puntano al ritorno alle politiche nazionali. Stupisce, su questo terreno, anche qualche illustre personaggio, che non esita ad esprimersi. Il più famoso, soltanto una settimana fa a Parigi, è stato addirittura il presidente di turno uscente, il ceco Klaus, il quale ha manifestato tutto il suo europessimismo davanti all'assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale. Ebbene, Klaus probabilmente ha inteso in questo modo mascherare il totale fallimento del suo semestre di presidenza in Europa, aggravato anche da una crisi interna irreversibile. Queste forze critiche, di fronte a documenti tecnici di raccordo come questa legge comunitaria, non esitano a manifestare il loro dissenso.

Pur attribuendo la massima considerazione e il massimo rispetto a questo tipo di visione dell'Europa, basata su una sorta di sospetto, di diffidenza, quasi di gelosia per presunti pericoli di esproprio di sovranità nazionale, fortunatamente assisteremo anche per i prossimi cinque anni ad un'evoluzione positiva dello spirito europeistico. Ventisei Paesi su ventisette stanno facendo pressioni sull'Irlanda affinché accetti e recepisca il Trattato di Lisbona e dia via libera ad una serie di riforme indispensabili per favorire questa evoluzione europeistica. Il Trattato, che è solo una copia sbiadita della Carta costituzionale firmata a Roma nella primavera del 2004, accresce nello stesso tempo i poteri del Parlamento europeo nei confronti del Consiglio e dei Parlamenti nazionali nei confronti delle istituzioni europee. Il Parlamento europeo avrà nuovi spazi di codecisione; aumenterà quindi anche il peso democratico dei cittadini europei. I Parlamenti nazionali si vedranno attribuire un ruolo nuovo e più incisivo nella fase di preparazione e di verifica dei percorsi legislativi su determinate materie.

Importante è considerare queste riforme come un miglioramento delle condizioni del dialogo, non come una vittoria nel *derby* tra Parlamenti nazionali ed istituzioni europee. Se tutto ciò si realizzerà – tornando al tema di cui ci stiamo occupando oggi – anche il passaggio tecnico della legge

comunitaria sarà più facile in futuro, perché presumibilmente e prevedibilmente la legislazione europea sarà più aderente alle esigenze e alle caratteristiche delle legislazioni nazionali.

Come ha sottolineato la nostra eccellente relatrice Rossana Boldi, noi oggi voteremo solo sulle proposte di modifica pervenute dalla Camera dei deputati. Si tratta di ritocchi numerosi, ma non sostanziali, come è stato detto. In questo contesto, va sottolineata la volontà del Governo, manifestata in Commissione dal ministro Ronchi (che potrà ribadirla, se intende farlo, anche in questa sede), di favorire in futuro un *iter* più rapido e più accelerato di questo passaggio, che consenta di consegnare la legge comunitaria al Parlamento nell'anno di esercizio e non, come accade oggi, a metà dell'anno successivo. E a questo proposito, sempre il ministro Ronchi ha annunciato di avere già incardinato la legge comunitaria per il 2009 presso la Camera dei deputati. Questo consentirà di recepirne le norme in tempi più rapidi rispetto alla tradizione italiana, che ci pone purtroppo agli ultimi posti nella classifica dei Paesi quanto al recepimento delle direttive.

Il dibattito appena concluso ha già evidenziato molti aspetti che chiaramente non ripeterò. Il passaggio saliente, quello più dibattuto, riguarda l'articolo 23, che la Commissione per le politiche comunitarie ha restituito alla stesura originaria del Senato: si renderà quindi necessaria una nuova lettura alla Camera dei deputati. Si tratta della normativa relativa alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche, in relazione alla strategia comunitaria di riduzione, se possibile, dei danni derivanti dal consumo di alcolici, in merito alla sicurezza personale e in particolare a quella stradale. La Commissione del Senato ha infatti indicato nuovamente le ore 2 di notte come ora limite per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Particolarmente impegnata nella verifica del testo è stata la Commissione agricoltura: ricordiamo infatti che in Europa la politica agricola comune assorbe ancora oltre il 40 per cento del bilancio comunitario. Le modifiche proposte riguardano i settori del vino, dell'olio d'oliva, della grappa, delle bevande analcoliche a base di succhi di frutta e dell'allevamento avicolo. Il tenore delle osservazioni proposte parte dalla difesa della qualità, della salubrità e della tipicità delle produzioni come requisiti di mercato, ma anche come garanzia verso il consumatore, per passare poi alla trasparenza amministrativa, alla promozione e all'etichettatura.

Per il vino, in particolare, l'articolo 15 – di cui ha parlato il collega senatore Pinzger – chiede di irrobustire il regime comunitario che garantisce le denominazioni di origine e di indicazione geografica per migliorare la competitività dei prodotti e rafforzare la riconoscibilità dei vini italiani sui mercati esteri. Ciò a garanzia dei produttori, oltre che come difesa contro le contraffazioni.

Anche nel settore delle bevande alcoliche, della grappa in particolare, l'articolo 17 introduce severi disciplinari per assicurare standard di qualità garantiti ed evitare contraffazioni. Per l'olio d'oliva l'articolo 17, comma 2, impone l'indicazione in etichetta dell'origine geografica, come garanzia ancora una volta di genuinità e di conformità alle normative europee, ma

anche alle tradizioni italiane di qualità. Per le bevande analcoliche a base di agrumi, c'è l'imperativo di garantire che il contenuto di agrumi non sia inferiore al 12 per cento. Una particolare attenzione è stata posta alla salute animale: l'articolo 37, al comma 9, stabilisce norme per l'allevamento delle galline ovaiole, ma anche per garantire la salubrità del prodotto.

Non mi soffermo su altri aspetti che sono già stati considerati negli interventi precedenti. Un tema di carattere istituzionale, però, che non è stato citato da nessuno riguarda le garanzie della parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto agli altri cittadini europei, in rapporto al recepimento delle norme europee. Lo spirito degli adeguamenti di cui ho parlato è quello di difendere la particolarità delle esigenze nazionali, ma sempre nel contesto comunitario, quindi senza farsi mettere i piedi in testa – siamo d'accordo – ma senza rimettere ogni volta in discussione la nostra appartenenza all'Unione europea, che ci ha garantito, tra l'altro, 60 anni di tranquillità, di pace e di progresso.

Tornando alle considerazioni europeistiche e non, mi piace concludere il mio intervento citando le parole pronunciate dal ministro Tremonti, che ha dichiarato ieri in Lussemburgo che «per effetto della crisi l'immagine popolare dell'Europa è diventata un po' dappertutto meno asettica, meno dogmatica, più empirica e questa evoluzione è positiva. L'Italia ha bisogno, più che di euroscettici, di eurosaggi». Io aggiungo che ha bisogno anche di «euroconsapevoli» del fatto che senza l'Europa oggi non saremmo nelle condizioni in cui ci troviamo. Senza l'euro non avremmo affrontato una crisi biblica come questa in condizioni tutto sommato di competitività. Insomma, l'Europa si può mettere in discussione, si può criticare tutti i giorni, ma non le si può voltare le spalle, quindi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

### **Sulle dichiarazioni rese da Beppe Grillo dinanzi alla 1ª Commissione permanente del Senato**

ADERENTI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADERENTI (*LNP*). Signora Presidente, colleghi senatori, oggi il signor Beppe Grillo, in audizione presso la 1ª Commissione affari costituzionali, tra le altre affermazioni, ha dichiarato quanto segue. (*Commenti dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Non adesso, intervenga dopo su questo argomento.

ADERENTI (*LNP*). «Questa Commissione, questo Parlamento non hanno nulla a che fare con la democrazia. Sei persone hanno deciso i

nomi di chi doveva diventare deputato e senatore, hanno scelto 993 amici, avvocati e qualche zoccola e li hanno eletti».

Il signor Beppe Grillo non si può permettere di delegittimare gratuitamente la rappresentanza femminile al Senato. Non può ergersi a giudice parziale contro tutte a prescindere, colpevolizzando a tappeto i membri del Senato, come se lui fosse l'unico santino puro e casto. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e della senatrice Amati*).

A nome di tutte le colleghe senatrici, informo la Presidenza che tutte ci sentiamo profondamente lese nella persona e nel ruolo che ricopriamo, donne di maggioranza e di opposizione; ruolo che ricopriamo con serietà e dedizione, altro che zoccole! Annunciamo la nostra querela per diffamazione avverso il signor Beppe Grillo. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e della senatrice Amati*).

LEGNINI (PD). Non si può procedere in questo modo.

PRESIDENTE. A me sono pervenute richieste da più parti che hanno sollecitato questo intervento prima del voto. (*Proteste dai Gruppi PD e IdV*).

### Sull'ordine dei lavori

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, il nostro Gruppo contesta questa sua decisione per la semplice ragione che non si è mai visto che in fase di voto finale si dia la parola – seppure per ragioni assolutamente condivisibili – in attesa di una votazione per la quale, peraltro, è richiesto il numero legale, come le è noto. Mi sembra un atto inaccettabile, tanto più inaccettabile se si considera che, solo qualche mese fa, il Presidente del Senato decise l'ordine degli interventi su questioni estranee all'ordine del giorno, posticipandole al termine della seduta. (*Commenti del senatore Astore*).

Quindi, Presidente, non me ne voglia, ma lei ha palesemente violato una decisione assunta dalla Presidenza del Senato che noi avevamo accettato, pur se modificava una prassi che era molto più garantista nei confronti di tutti i componenti dell'Assemblea; che questa sua decisione non costituisca un precedente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. In merito alla decisione assunta, semplicemente sembrava giusto a questa Presidenza, data la presenza in Aula di molti senatori, che, essendo stati oggi offesi tutti i senatori e le senatrici, si ascoltasse l'intervento a nome di tutti. Sulla questione continuiamo dopo la di-

scussione, ora procediamo alla votazione. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

BELISARIO (*IdV*). Ma che modo di fare è questo?

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B (ore 18,54)**

PRESIDENTE. Colleghi, procediamo alla votazione; mi sembra che ci sia un po' di nervosismo ingiustificato.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Proteste dai Gruppi PD e IdV*).

Vi prego di prendere posto, colleghi. La senatrice Segretario Mongiello sta verificando le postazioni e le relative schede.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non è in numero legale. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*). Suspendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19,19*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B (ore 19,19)**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Colleghi, vi prego di prendere posto.

Procediamo nuovamente alla votazione finale.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione). (Brusìo).*

Collegli, per cortesia, vi invito a prendere posto e invito i senatori Segretari a verificare. *(Proteste dei senatori Perduca e Poretti)*. I senatori Segretari stanno verificando, collegli.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,21, è ripresa alle ore 19,41).*

## **Presidenza del presidente SCHIFANI**

### **Sulle dichiarazioni rese da Beppe Grillo dinanzi alla 1ª Commissione permanente del Senato**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. *(Brusìo)*.

Collegli, posso chiedere un momento di silenzio? La Presidenza deve rendere delle comunicazioni all'Aula prima del voto finale. *(Brusìo)*. È troppo chiedere un po' di silenzio, collegli?

Onorevoli collegli, la Presidenza del Senato ha appreso, con stupore e rammarico, delle dichiarazioni rese nella giornata odierna dal presentatore di un disegno di legge d'iniziativa popolare, Beppe Grillo, in occasione di un'audizione presso la 1ª Commissione permanente.

Nel condividere le considerazioni critiche e ferme della vice presidente della stessa Commissione, senatrice Maria Fortuna Incostante, la Presidenza, con riserva di valutare ulteriori seguiti della questione, respinge con forza le espressioni volgari di insulto rivolte ai rappresentanti eletti dal popolo. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD, UDC-SVP-Aut e dai banchi del Governo)*.

Non ci si può rivolgere al Parlamento e, nello stesso tempo, offenderne i componenti.

L'offesa volgare e qualunquistica delle istituzioni è uno strumento già usato, con esiti drammatici, nel corso della storia del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD e UDC-SVP-Aut)*.

Sì, quindi, alle critiche, ma forte deve risuonare il nostro no alla volgarità ed alla delegittimazione preconcepita delle istituzioni rappresentative.

È nostro dovere saper cogliere quanto, a volte con asprezza, chiede a noi la pubblica opinione. Mai però dobbiamo assecondare istinti e pulsioni che nulla hanno a che fare con la necessaria riforma e la tutela delle isti-

tuzioni democratiche della nostra Repubblica. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD e UDC-SVP-Aut*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1078-B (ore 19,43)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	152
Senatori votanti .....	151
Maggioranza .....	76
Favorevoli .....	147
Contrari .....	0
Astenuti .....	4

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

### **Sulle dichiarazioni rese da Beppe Grillo dinanzi alla 1ª Commissione permanente del Senato**

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho partecipato all'audizione che si è svolta in Commissione affari costituzionali ed ho ascoltato quanto è stato detto in tale sede.

### **Presidenza della vice presidente MAURO (ore 19,46)**

PEDICA (*IdV*). Presidente, deve ascoltare, non deve fuggire! Non scappi! (*Applausi ironici della senatrice Poretti. Commenti dal Gruppo del PdL*).

PRESIDENTE. Colleghi, prego coloro che non sono interessati alla discussione di defluire dall'Aula. Senatore Pardi, la prego di continuare. (*Commenti della senatrice Poretti*). Senatrice Poretti, lasci intervenire il collega. Avrà modo di intervenire in seguito.

PARDI (*IdV*). Non ho né l'intenzione, né il compito di difendere quanto è stato detto da Beppe Grillo. Osservo di sfuggita che la riunione della Commissione solo a tratti ha avuto i connotati istituzionali tipici dell'esposizione di un disegno di legge, di una motivazione e di domande da parte dei parlamentari presenti.

Probabilmente, Grillo in alcuni frangenti ha usato delle espressioni detestabili, ma trovo la maniera in cui si affronta questo problema straordinariamente asimmetrica, e tale asimmetria sta esattamente in questo. Mi sembra, infatti, curioso che l'autorità del Senato si ponga il problema di intervenire giudicando lo stile del comportamento adottato da un audito. Ho trovato corretto il comportamento della presidente Incostante, che ha fatto capire all'audito che doveva esprimersi in maniera diversa, ma mi sembra abbastanza curioso che l'intera Aula assuma un compito di giudizio su espressioni stilisticamente scomposte. Ciò che però mi colpisce ancora di più è che la stessa severità analitica e di giudizio sulle espressioni non è stata usata in altre occasioni di rilievo straordinariamente superiore.

Non posso dimenticare che il Presidente del Consiglio, non un presentatore televisivo, ha più volte detto, ribadito e ripetuto in varie sedi, pubblicamente e con linguaggio altrettanto stilisticamente scomposto, che il Parlamento è fatto da persone che stanno lì a votare in massa senza sapere cosa fanno e che nel Parlamento forse sarebbe meglio votassero solo i Capigruppo. Inoltre, nel momento chiave di una domanda sulla volontà o necessità di ridurre il numero di parlamentari, il Presidente del Consiglio si è spinto fino a una battuta secondo cui i parlamentari non possono decidere loro stessi di autoridursi di numero, perché è difficile vedere i tacchini e i capponi gioire nell'anticipare la data di Natale (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

Delle due l'una: o l'Assemblea deve esprimere un giudizio critico nei confronti del linguaggio usato a proposito dei parlamentari e allora tanto più deve assumere tale atteggiamento critico quando le parole scomposte sono...

PRESIDENTE. Senatore Pardi, la invito a concludere; le ho già concesso un altro minuto.

PARDI (*IdV*). Concludo subito, signora Presidente. Io ritengo invece che, se bisogna accettare l'idea che si può liberamente giocare con le parole, allora si prendono anche le conseguenze dell'uso del lessico. Anche il Presidente del Consiglio è un parlamentare e quindi noi, a tutto diritto, potremmo considerarlo il cappone di Palazzo Chigi. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, ho chiesto la parola sullo stesso argomento che ha affrontato il senatore Pardi perché fui oggetto di una vivacissima e – mi permetto di dire – anche scomposta reazione a un mio intervento in cui sottolineavo l'inappropriatezza con la quale il Presidente del Consiglio si era rivolto nei confronti dei componenti di quest'Aula e di quelli della Camera.

Mi permetto di dire che, al di là di ogni questione lessicale, dobbiamo stare molto attenti a censurare sempre e ogni volta, da chiunque provengano, affermazioni che riguardano la legittimazione del Parlamento e la sua funzione, perché altrimenti ci indeboliamo noi per primi e ci esponiamo a osservazioni come quelle che oggi il dottor Grillo ha fatto in 1<sup>a</sup> Commissione nel corso della sua audizione.

Quando e se ci sono cose da difendere (ed in questo caso, peraltro, sono in gioco valori costituzionali oltre che l'essenza stessa della democrazia), non possiamo farlo una volta sì e una volta no a seconda di chi parla. Questa non è materia di polemica politica, questa è materia che sta oltre.

Sono tanto più forte oggi nel rigettare le affermazioni fatte dal dottor Grillo in 1<sup>a</sup> Commissione, peraltro anche nei confronti delle componenti di Camera e Senato, in quanto sono capace di difendere i componenti di quest'Aula e il lavoro del Parlamento sempre, altrimenti è ovvio che non disponiamo più di nessuna arma ed è questo l'errore grave in cui è caduta la maggioranza nell'occasione che ho ricordato poc'anzi. Mi lasci anche parlare dell'inappropriatezza con la quale la Presidenza del Senato ha, in quell'occasione, affrontato la questione e ha reagito ad essa.

Oggi mi pare che si sia adottata la reazione giusta; non è possibile però avere due registri, perché i valori in gioco sono esattamente gli stessi (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, crediamo che la tutela dell'immagine e dell'onorabilità di chi svolge la funzione di senatore ed è impegnato nel suo lavoro tutti i giorni in questa Aula sia un principio e un valore che tutti dovremmo condividere.

Oggi è accaduto un fatto che abbiamo stigmatizzato e avremmo gradito che la stigmatizzazione fosse condivisa da tutti i Gruppi politici, senza alcuna esitazione, perché non è ammissibile in questo settore applicare il principio, come ho sentito dire poco fa, della compensazione delle colpe. Se c'è stato un errore, non è possibile accettare che questa colpa vada a compensare una colpa che è quella commessa oggi dal cosiddetto dottor Grillo in Commissione affari costituzionali con un'accusa specifica e volgare, perché non voglio ripetere la parola utilizzata dal cosiddetto dottor Grillo riferita a componenti di quest'Assemblea e ad una funzione così importante quale è quella che svolgiamo; funzione che, peraltro, non ci è stata attribuita dal dottor Grillo, ma dai cittadini di questo Paese, che rappresentiamo e vogliamo rappresentare.

Quindi per noi quanto accaduto oggi in Commissione affari costituzionali è davvero una pagina brutta. Non abbiamo mai considerato il dottor Grillo un delinquente, pur essendo stato condannato per omicidio colposo, per aver ucciso tre persone. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Nessuno di noi ha mai indicato in Grillo un delinquente pur essendo stato condannato con sentenza definitiva per omicidio colposo, per aver ucciso due persone adulte e un bambino di otto anni. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Non ci è mai passato per l'anticamera del cervello di usare espressioni di questo tipo. Eppure questa persona oggi ha usato quella espressione.

Nessuna compensazione di colpe, dunque. Per noi questo è un fatto gravissimo e tale lo abbiamo definito e qualificato. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

\* QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, colleghi senatori, la storia del parlamentarismo è tutta segnata da un confine che separa la critica legittima dalla denigrazione delle istituzioni parlamentari. Non tutto può essere qualificato come antiparlamentarismo e la critica al funzionamento del Parlamento, alla razionalità delle sue istituzioni, è parte integrante del parlamentarismo stesso e della sua storia. Lo è, per quel che ci riguarda, dalla storia della Costituente. Per chi conosce la vicenda del parlamentarismo lo è da secoli, ed espressioni anche più colorite di quelle che sono state utilizzate dal Presidente del Consiglio le ritroviamo in ogni pagina degli atti dell'Assemblea costituente, così come nella bocca di leader di tutti i partiti che oggi compongono questa Assemblea.

Non credo che si debba confondere; non credo lo si debba fare perché si commette un errore. Voler catalogare tutto indistintamente sotto la

voce antiparlamentarismo è un modo per rafforzare i nemici delle istituzioni rappresentative. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Anche questo la storia ci ha insegnato. Ed allora, in maniera limpida, su quelle dichiarazioni c'è stata una legittima critica da parte delle opposizioni alla quale si è replicato dando il senso di che cosa quelle espressioni significavano. Evidentemente il dissenso rimane, ma rimane nell'ambito di quella fisiologia di cui è fatto il confronto tra maggioranza e opposizione.

Non mi sembra francamente che si possa mettere sullo stesso piano il turpiloquio che è stato oggi udito in 1ª Commissione. E non lo si può fare a maggior ragione perché quella di oggi, l'audizione dell'«onorevole» Grillo, era una libera concessione che questo Parlamento aveva fatto nei confronti di una iniziativa popolare, chiamando in qualche modo al suo interno coloro i quali questo Parlamento lo criticavano con quella iniziativa, quindi dimostrando la superiorità delle istituzioni rappresentative e la loro capacità inclusiva.

Non vorrei francamente che qualsiasi cosa venga riportata nello stesso schema e che qualsiasi avvenimento diventi comunque un modo per criticare direttamente o indirettamente il Presidente del Consiglio. Questa è ossessione, non libera critica, e secondo me è un atteggiamento sbagliato.

Dobbiamo semplicemente constatare che in quella occasione c'è stato un libero dibattito, che ci ha visto divergere. Oggi, ciò che dovrebbe risultare, di fronte a quelle dichiarazioni, è invece che ci siamo trovati insieme a criticarle. Questo è anche il segno di una diversa intensità e di una diversa qualità di quelle dichiarazioni, è il segno che la differenza tra la critica al parlamentarismo e l'antiparlamentarismo ha nutrito i nostri dibattiti e non la abbandoniamo. Non ci stanchiamo di proporre in ogni occasione, e non strumentalmente, critiche al funzionamento di questo Parlamento, allo scopo di migliorarlo, e non permettiamo che queste critiche siano confuse con le offese che abbiamo ascoltato oggi. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Mazzatorta*).

### **Sulla votazione finale del disegno di legge n. 1078-B**

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, non mi occupo delle questioni testé affrontate, che sono troppo alte.

Rimanendo ad un livello più basso, poiché ho collaborato, pur da posizioni diverse, all'esame della legge comunitaria, anche se so che esiste una legittima battaglia parlamentare, vorrei segnalare che una delle quattro astensioni decisive per il numero legale, che prima non si erano palesate, è della senatrice Segretario d'Aula che è stata eletta anche con il mio voto.

Vorrei allora che restasse agli atti che disconosco quel voto, perché il malcostume politico è anche questo.

### **Sulla visita del *leader* libico Gheddafi**

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Presidente, intervengo per chiedere alcune informazioni pratiche, però faccio una premessa. Poco fa il presidente Schifani ha parlato di insulti e di offese a questa istituzione; ebbene, io credo che l'insulto e l'offesa maggiore saranno quelli che si verificheranno domani, quando quest'Aula si trasformerà in sala conferenze per ospitare un dittatore.

A tale proposito, vorrei alcuni chiarimenti (visto che, quando mi sono rivolta ai funzionari, non ne ho avuti, anzi ho ricevuto informazioni discordanti) sui pannelli che sono stati posti esattamente davanti alla Presidenza nel palco d'onore. Inizialmente, mi è stato detto che sono microfoni ambientali. Strano, ci sono tutti questi microfoni normali, non capisco perché mettere anche microfoni ambientali. Se lo fossero, da quel punto riuscirebbero a sentire persino volare una mosca tra i banchi.

L'altra ipotesi che è stata fatta è che sono invece apparecchi ad infrarossi che captano il segnale audio del microfono e lo trasmettono alle cabine per gli interpreti. È curioso: evidentemente, l'unico ambiente di questo palazzo che non riceve il segnale audio (visto che perfino in bagno si può sentire la seduta dell'Aula) è la cabina per le traduzioni. Se davvero nella cabina degli interpreti non arriva il segnale audio, credo che dovremmo porci il problema di chi gestisce l'impianto audio, perché mi sembrerebbe una scelta un po' illogica e irrazionale.

A fronte dell'irrazionalità di questa modalità di inviare il segnale audio nelle cabine degli interpreti, mi chiedo anche chi ha fornito quei pannelli e chi ci sarà nelle cabine per le traduzioni. Come diceva qualcun altro, a pensar male si farà pure peccato, ma spesso ci si azzecca.

Visto che spesso noi adottiamo dei sistemi di sicurezza importandoli a volte dalla Cina – e non vorrei che domani o anche oggi li abbiamo importati dalla Libia – mi chiedo e chiedo alla Presidenza che cosa sono.

La seconda domanda è la seguente: il cerimoniale di domani cosa prevede? Se io domani non vengo, in questo posto chi ci si siede? Ci si siederà qualche figurante che viene qua ad applaudire Gheddafi oppure il mio posto rimarrà vuoto?

BARBOLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, intervengo anch'io su alcune questioni che sono in qualche modo collegate al tema Libia. Non affronterò la questione della giornata di domani; altri sono intervenuti su questo aspetto. Vorrei semplicemente sottolineare un tema e mi dispiace che non ci sia più nessun rappresentante del Governo; lo segnalo comunque alla Presidenza e chiedo che rimanga agli atti di questa seduta.

Da tre legislature attende una soluzione il problema delle imprese creditrici della Libia. Si tratta di imprese che sono state espulse a suo tempo da quel Paese e che hanno vantato crediti che non sono ancora stati onorati. Il Trattato di amicizia che è stato ratificato in quest'Aula contiene, all'articolo 13, una modalità e una possibilità per dare finalmente risposta a tale questione. Ci sono anche dei disegni di legge in Commissione – e il relatore sta facendo uno sforzo di unificazione – che possono concorrere alla soluzione del problema. C'è un *gap* fra i 450 milioni riconosciuti dai libici – come ci ha detto il ministro degli affari esteri Frattini – e i 650 milioni vantati dalle aziende italiane. Devo dire che qualcuna ha già risolto direttamente il rapporto con la Libia; c'è quindi un differenziale minimale. Da sei mesi – anzi un po' meno, forse cinque – aspettiamo che il Governo si attivi per sbloccare questa situazione.

Ora il *leader* libico è presente in Italia per cinque giorni. Gli impegni sono molti; credo però che ci possano essere la possibilità e lo spazio per definire tale questione. Credo che sia molto importante tutto quello che accadrà (insieme ai problemi che sono stati sollevati), ma questa è una questione concreta che dovrebbe essere avvertita come un dovere istituzionale da parte del Governo, nel rispetto dei principi costituzionali, al fine di garantire che si possa finalmente venirne a capo.

Io troverei sinceramente inqualificabile e insopportabile che dalla prossima settimana – o da quella successiva – noi in Commissione non fossimo in condizione di chiudere una questione che rappresenta veramente un'ingiustizia assoluta, a maggior ragione in presenza di un accordo di amicizia italo-libico che prevede uno stanziamento di 5 miliardi di dollari da parte dello Stato italiano per favorire lo sviluppo di opere e di intraprese in Libia. Non vedo perché, in questo contesto, non debba trovare soluzione il risarcimento ad imprese italiane che hanno promosso, tutelato e salvaguardato il lavoro italiano all'estero.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, faccio mio quest'ultimo intervento del senatore Barbolini.

Per i cultori della materia – la materia sarebbe quella di onorare un dittatore – ricordo che domani sera, alle ore 21, su Sky verrà trasmesso il film «Il leone del deserto», un film che nel 1982 era proibito in questo Paese perché recava danno all'immagine e alla reputazione delle nostre Forze armate. Oggi che abbiamo finalmente al Governo la maggioranza

del Popolo della Libertà, che vorrebbe mettere l'Esercito dappertutto, credo che sia significativo che, tra le varie onorificenze che vengono attribuite e riservate a Gheddafi, ci sia anche questa.

La seconda notizia è che per acclamazione – perché non si fanno mancare nulla nemmeno alle Nazioni Unite – oggi è stato eletto presidente dell'Assemblea generale il ministro libico per gli affari africani Ali Triki.

Questo signore, nei mesi scorsi, aveva lanciato una campagna nei confronti dei Paesi dell'Unione africana, che qui verrà rappresentata (anche se speriamo di no, perché magari in questo preciso istante si sta discutendo in Conferenza dei Capigruppo di adottare una decisione di tipo diverso), volta a indurli a ritirarsi dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, perché il loro fratello Al Bashir era stato incriminato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Lo ripeto: perché noi, o magari le «truppe cammellate» che verranno importate in quest'Aula domani mattina qualora decidessimo di non essere presenti, dobbiamo concedere il diritto di tribuna a tutto ciò che ho elencato (e non si tratta che degli ultimi sviluppi di una situazione che va avanti da 40 anni)? Con la senatrice Poretti siamo in sciopero della fame o, per meglio dire, in digiuno di dialogo con la Presidenza del Senato, da stamani. Il digiuno non è che uno degli strumenti della non violenza politica: c'è la non collaborazione, c'è la disobbedienza civile e c'è comunque la pratica delle proprie convinzioni. Questo è un ulteriore spunto di riflessione per la decisione che in questi minuti si apprestano a prendere in Conferenza dei Capigruppo, in relazione alla riunione di domani mattina alle ore 11.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, dal momento che da due giorni siamo presenti per discutere di un problema che ci ha lasciati veramente sconcertati, ovvero la decisione di far venire un dittatore in Aula, e dal momento che si concede di far piantare una tenda faraonica al dittatore Gheddafi a Villa Pamphili, giardino pubblico e bene culturale, non capisco perché il Gruppo dell'Italia dei Valori dovrebbe «alzare le tende» dall'Aula del Senato, nella quale rappresentiamo ogni giorno l'interesse dei cittadini italiani che ci hanno democraticamente eletti.

Crediamo di averne più diritto noi del dittatore libico: per questo annuncio sin da ora che intendiamo, come Gruppo, rimanere in Aula ad oltranza, fino alla decisione, che riteniamo essere la più saggia – aspettiamo notizie in questo senso dal nostro Capogruppo – di non farlo più parlare in Aula. Fin quando non avremo la soddisfazione di vedere la nostra richiesta accolta, resteremo in Aula. Rimarremo oggi, domani e fino a quando il dittatore non andrà via. Aspettiamo che il nostro Capogruppo, il senatore Belisario, torni dalla riunione della Conferenza dei Capigruppo per comunicarci la decisione. Spero che quest'ultima sia quella di mandar via un

dittatore dall'Aula, da un'istituzione, da una Camera alta, dal momento che con la sua presenza rappresenterebbe una vergogna per tutta l'Italia, per tutte le persone che hanno sofferto, per la comunità ebraica, per gli esuli italiani, per i diritti umani, per i clandestini che sono stati utilizzati come merce umana. Aspettiamo e, fino ad allora, non ci muoveremo dall'Aula. (*Applausi dal Gruppo IdV.*)

### **Mozioni e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 giugno 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).

La seduta è tolta (*ore 20,12*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (1078-B)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G1**

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008;

considerando:

che la legge comunitaria è strumento straordinario pensato in tempi di emergenza;

che, nell'odierno mutato contesto, questo strumento straordinario perpetua la rincorsa emergenziale, come dimostra, tra l'altro, l'esperienza della legge comunitaria 2008 (in realtà 2007) che giunge ad approvazione a giugno 2009, e che, a fronte di un *iter* lungo e tormentato, presenta non poche aporie, quali, ad esempio, l'introduzione della disposizione di cui all'articolo 23, che prolunga inopinatamente i tempi di somministrazione delle bevande alcoliche nei locali autorizzati, con grave nocimento per la salute e l'incolumità dei nostri giovani;

che tale strumento, pur avendo ridotto le mancate trasposizioni ed i tempi di recepimento, ha routinizzato i ritardi, rendendoli quasi fisiologici;

che oggi l'elenco degli svantaggi è superiore a quello dei vantaggi;

che gli svantaggi possono essere così riassunti:

– un processo esposto alle tensioni istituzionali, alle crisi di governo, al rischio di elezioni anticipate e a un *iter* dai tempi incerti e comunque eccessivi, specie se vi si aggiungono i 18 mesi per la redazione dei decreti delegati;

– una reazione sfasata rispetto ai tempi decisionali in sede Ue (vedi direttiva CO2), nocivi per la credibilità del Paese e che dà una percezione all'opinione pubblica sbagliata del processo decisionale nell'Ue. Perché in fin dei conti sono i governi che decidono in sede di Consiglio europeo;

– un provvedimento che rallenta fortemente scelte tecniche che potrebbero essere prese più celermente, e più facilmente inserite negli *iter* decisionali di settore;

– un accumulo di deleghe che, nonostante i lunghi tempi previsti, non sono smaltite per tempo dalle amministrazioni responsabili;

– una riduzione della qualità e dell'inclusività nell'esame delle singole direttive che incentiva la semplice «copiatura» dei provvedimenti comunitari, e che si riverbera poi nella loro scadente implementazione nel tessuto socio-economico;

che, a prescindere dalla tempistica, il recepimento della legislazione europea avviene solo in fase discendente con grave scollamento tra realtà legislativa europea ed italiana;

che nella prassi invalsa negli altri paesi europei, la trasposizione interna è coordinata con una più ampia revisione delle politiche pre-esistenti;

che è necessario giungere al più presto ad un nuovo sistema al fine di rendere più fluido l'*iter* di recepimento, anche per rendere esplicita la differenza che esiste tra l'ordinaria legislazione nazionale, che per la fase attuativa è legata a precisi vincoli, ed il recepimento di atti legislativi di rango superiore;

impegna il Governo:

a presentare, come da impegni presi precedentemente, le proposte di merito per favorire l'inserimento senza ritardi delle norme europee, in sintonia con il Parlamento;

ad affrontare la frammentazione esistente a livello dell'esecutivo, consolidando il quadro istituzionale relativo alle competenze in materia europea, ciò che ha reso più ardua l'identificazione ex ante e la difesa di una coerente strategia nazionale nell'arena comunitaria.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

---

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B  
APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER  
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

**Id. all'articolo 1 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali.

#### ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a ca-

rico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

ARTICOLI DA 2 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 2 A 6 APPROVATI  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Id. all'articolo 2 approvato dal Senato**

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione

può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*h)* quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

## Art. 3.

**Id. all'articolo 3 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

## Art. 4.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».

## Art. 5.

**Approvato**

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

## Art. 6.

**Approvato**

*(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)* – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma»;

b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel-l'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Go-verno:»;

c) all'articolo 11-*bis*, comma 1, le parole: «per le quali la Commis-sione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione».

d) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - (*Parità di trattamento*) - 1. Le norme italiane di rece-pimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e del-l'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale».

## EMENDAMENTO

### 6.1

PIGNEDOLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - (*Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Con-siglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Co-mitato delle regioni (Delegazione italiana del Comitato delle regioni), spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Co-munità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, il Presidente del Consi-glio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'arti-colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi-ficazioni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei membri della Delegazione italiana del Comitato delle regioni tra le regioni e le autono-mie locali.

3. Possono essere designati quali membri titolari o supplenti della Delegazione italiana del Comitato delle regioni i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle Province, i Sindaci ed i componenti dei rispettivi Consigli e delle Giunte"».

---

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ARTICOLI DA 7 A 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 7 A 11 APPROVATI  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 7.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

*b)* rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

*c)* abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;

*d)* riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo;

*e)* conferma del principio della prescrizione «a priori» preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;

*f)* reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese, in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004;

*g)* semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformità alle disposizioni comunitarie;

*h)* circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;

*i)* razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;

*l)* individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;

*m)* individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;

n) definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo in materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC);

o) programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 8.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando:

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata

gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

*b)* la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

*c)* la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997;

*d)* la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

*e)* la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

*f)* la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio, prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

3. Il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando:

*a)* la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE;

*b)* l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## Art. 9.

**Id. all'articolo 9 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 10.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di

garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

e) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.

#### Art. 11.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)*

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## EMENDAMENTO

**11.1**

MARINARO, MAZZUCONI, DELLA SETA

**Respinto***Sopprimere il comma 5.*  

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G11.100**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1078-B, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;

esaminato, in particolare l'articolo 11 che conferisce delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico; preso atto che il comma 2, lettera *a*), prevede il coordinamento e la revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, senza tuttavia indicare gli ambiti principali di intervento;

tenuto conto che la lettera *b*) del comma 2, prevede la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, allo scopo di garantire la tutela della salute dei cittadini, in ottemperanza alle normative comunitarie in materia di inquinamento acustico, e pertanto si ritiene determinante l'attività di controllo sulla corretta applicazione della normativa, attività questa ultima alquanto onerosa per essere eseguita a posteriori dai privati cittadini;

tenuto conto altresì che l'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora e armonizzati con le direttive comunitarie relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico, e che tali regolamenti sono per lo più riferiti alle attività motoristiche e al traffico (veicolare, marittimo o aereo), mentre non sono previsti anche per le attività umane, come ad esempio le attività portuali, le attività industriali o quelle sportive;

considerato che il comma 5 dell'articolo 11 potrebbe rivelarsi lesivo dei diritti degli acquirenti di alloggi di ricorrere contro i costruttori venditori che non hanno ottemperato all'applicazione della normativa vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della delega per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, conformemente a quanto disposto dalle direttive comunitarie, di cui alla lettera *a*) del comma 2, a procedere, in particolare, alla determinazione degli indicatori per la caratterizzazione del rumore e alla determinazione dei valori limite, nonché alla rigorosa ridefinizione del limite differenziale, del concetto di emissione e del concetto di concorsualità, sia nel caso della presenza delle infrastrutture di trasporto che nel caso della compresenza di altre sorgenti, e alla definizione di principi e criteri direttivi anche con riferimento alla tematica delle mappature acustiche ed ai piani di azione e/o di risanamento, con particolare attenzione alle relative procedure autorizzative;

nell'ambito della determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, nonché della definizione dei criteri per la progettazione e esecuzione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture, di cui alla lettera *b*) del comma 2, a definire le metodologie di collaudo e di controllo dell'efficacia e dell'attuazione delle nuove norme, nonché i soggetti deputati a tali compiti;

a procedere, inoltre, alla definizione dei criteri per la regolamentazione e gestione del rumore generato dalle attività industriali, dai porti e dagli sport rumorosi presenti sul territorio, nonché per la gestione della attività all'interno di ambienti pubblici;

ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti legislativi di cui all'articolo 11, allo scopo di tutelare i cittadini acquirenti di alloggi di poter rivendicare i propri diritti verso i costruttori venditori di appartamenti in caso di mancata applicazione della normativa vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLI DA 12 A 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 12 A 18 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Id. all'articolo 11 approvato dal Senato**

*(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.».

Art. 13.

**Id. all'articolo 12 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

*b)* utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

*c)* individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

*d)* revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

**Approvato**

*(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)*

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

#### Art. 15.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali

di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;

b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

#### **Id. all'articolo 14 approvato dal Senato**

*(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n.58)*

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008.»;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.»;

c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro».

Art. 17.

### **Approvato**

*(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)*

1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogata.

2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.

3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.

4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 18.

#### **Approvato**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»;

b) al comma 2, le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».

## ARTICOLO STRALCIATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territo-

rio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

ARTICOLI DA 19 A 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 19 A 22  
APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

**Id. all'articolo 17 approvato dal Senato**

*(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato.

Art. 20.

**Id. all'articolo 18 approvato dal Senato**

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008)*

1. All'elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria» sono soppresse.

2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.

## Art. 21.

**Id. all'articolo 19 approvato dal Senato**

*(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:

«4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.».

## Art. 22.

**Id. all'articolo 20 approvato dal Senato**

*(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»;

b) l'articolo 144-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 144-bis. - *(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori)*. – 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

- d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
- e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
- f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
- g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
- h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità

garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».

2. Alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*(Abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286)*

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato.

#### ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

#### **Approvato**

*(Abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286)*

1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - (*Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche*). - 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro

30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».

## ORDINI DEL GIORNO

### G23.2

LA COMMISSIONE

#### Non posto in votazione (\*)

Il Senato premesso che:

gli effetti del divieto di vendita degli alcolici dopo le due di notte non hanno avuto l'impatto sperato nella lotta alle infrazioni per guida in stato di ebbrezza;

la portata positiva della norma è stata frustrata sia dalla presenza di punti di vendita irregolari sia dal cosiddetto «nomadismo etilico» che porta chi vuole consumare alcolici dopo l'orario di divieto ad una migrazione in cerca di rivendite;

alla luce di quanto verificato occorre introdurre una nuova serie di attività e proposte positive al fine di indirizzare le persone ad un uso più consapevole degli alcolici;

da tempo le istituzioni e le associazioni di categoria si stanno impegnando per costruire un percorso virtuoso con una serie di proposte;

la proposta più importante che ci viene dall'esperienza culturale dei paesi europei più avanzati è quella di promuovere e premiare il cosiddetto «guidatore designato»: colui che guida non consuma alcolici e se ha bevuto non guida;

considerato che:

per sviluppare un progetto appare indispensabile la collaborazione effettiva e qualificata dei locali che parta dall'istituzione di un «Bollino» che indichi i locali sicuri;

deve essere obbligatoria la presenza nei locali di etilotest in grado di avvisare sullo stato di lucidità dei guidatori, favorendo la formazione del personale sulle modalità di intervento nelle situazioni di rischio o in presenza di individui in evidente stato di ebbrezza o non in grado di mettersi alla guida;

uno strumento che necessita di sviluppo è la collaborazione con gli enti locali per la predisposizione di convenzioni con il trasporto pubblico per il rientro a casa dai luoghi di divertimento in tutta sicurezza;

favorire il consumo di bevande analcoliche ed acqua, non utilizzando minori alla somministrazione di bevande alcoliche unitamente ad intrattenimenti pomeridiani del fine settimana «*alcohol free*» per i minori è da considerarsi un importante ed indifferibile punto di partenza;

è da considerarsi indispensabile il coinvolgimento delle imprese che operano nel settore della produzione di alcolici nella definizione e predisposizione di campagne di sensibilizzazione sulle modalità di assunzione consapevole tese ad incentivare comportamenti positivi e corretti finalizzati al rispetto delle regole della legalità e del codice della strada;

impegna il Governo:

ad istituire in tempi rapidi un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, le forze dell'ordine e tutti i soggetti interessati al fine di predisporre una serie di provvedimenti che diano attuazione a quanto sviluppato nelle premesse e nelle considerazioni, consentendo di realizzare una inversione radicale nelle abitudini dei consumatori, in particolare dei più giovani, per quanto riguarda il consumo di alcolici.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

### **G23.3**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (AS. 1078-B);

premesso che:

la legge comunitaria per l'anno 2008, all'articolo n. 23 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche), comma 2, lettera *a*), apporta modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, stabilendo che la somministrazione di bevande alcoliche può essere effettuata anche dopo le ore 2 della notte, con il limite di interrompere la stessa almeno mezzora prima dell'orario di chiusura del locale;

secondo un recente studio della Commissione Europea, in Italia la mortalità per incidente stradale viene stimata come correlata all'uso di alcol per una quota compresa tra il 30% e il 50% del totale. L'elevata percentuale di morti per incidente stradale diviene particolarmente rilevante per la fascia di età giovanile, come risulta dai dati ISTAT 2006, dai quali si rileva che i conducenti della fascia di età tra i 25 e i 29 anni (con 452 morti e 31.451 feriti) e tra i 30-34 anni (con 457 morti e 31.259 feriti) sono quelli più colpiti dagli incidenti stradali, e parimenti, la mortalità è

molto elevata anche fra i conducenti di 21-24 anni (379 morti e 24.302 feriti);

il fenomeno è caratterizzato inoltre da una specificità legata alla fascia oraria, in quanto negli incidenti notturni si verifica il più alto indice di mortalità, con un valore massimo intorno alle 5 del mattino, e, secondo i dati forniti dalla Direzione Generale Prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, particolare allarme suscita l'elevata percentuale (il 44,6% del totale degli incidenti notturni) degli incidenti occorsi il venerdì e sabato, data l'alta correlazione stimata tra questo tipo di incidente stradale e l'abuso di alcol o altre sostanze d'abuso, soprattutto da parte dei giovani;

da un recente studio ISTAT (2006) risulta che alcuni comportamenti di consumo a rischio (consumo di alcolici fuori pasto e *binge drinking*) sono più frequenti tra coloro che frequentano le discoteche e luoghi in cui si balla, sia per i maschi che per le femmine. I dati ISTAT ci dicono che i giovani sono interessati con particolare frequenza dagli incidenti derivanti da un alterato stato psicofisico del conducente (malore, sonno, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ebbrezza da alcol), che rappresentano nel 2006 il 2% del totale di tutte le cause di incidente stradale nell'anno ed hanno spesso conseguenze molto gravi. Nell'ambito di tali cause di incidente, l'ebbrezza alcolica ha rappresentato nel 2006 il 70,1% del totale, con 4.246 casi rilevati;

considerata l'importanza di aumentare al massimo grado le misure per la prevenzione di guida in stato di stato ebbrezza, al fine di prevenire incidenti, anche mortali;

impegna il governo:

a potenziare le campagne informative e di prevenzione, tramite la realizzazione di messaggi educativi circa il corretto uso dell'alcol, diretti in particolar modo alla fascia giovanile della popolazione, anche coinvolgendo l'ambito scolastico nella realizzazione e diffusione degli stessi;

ad aumentare i controlli delle forze di pubblica sicurezza lungo le principali vie di comunicazione, ed in particolar modo, nelle aree adiacenti a locali di ricreazione notturni che somministrano alcool, e a dotare le stesse degli strumenti per la rilevazione del tasso alcolometrico dei conducenti;

a incrementare l'estensione della distribuzione gratuita degli kit monouso per l'auto analisi del tasso alcolometrico nei locali notturni, affiancando la distribuzione degli stessi, effettuata da personale specializzato e competente, con materiale illustrativo ed esplicativo;

a stimolare gli enti locali nell'approntare servizi di trasporto gratuito notturno, anche in ogni occasione interessata da particolari eventi notturni, da e verso i principali locali di ricreazione ed i centri abitati, al fine di disincentivare l'utilizzo degli automezzi privati in favore di

quelli pubblici, magari anche tramite la stipula di speciali convenzioni con i gestori dei locali di cui sopra.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLI DA 24 A 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 24 A 37  
APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

**Approvato**

*(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)*

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'arti-

colo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 7, quarto comma, la lettera *f*-*quinquies*) è sostituita dalla seguente:

«*f*-*quinquies*) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità»;

*b*) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Base imponibile*) - *1*. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

*a*) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

*b*) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

*c*) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo

dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

### 3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Determinazione del valore normale*) – 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.»;

d) all'articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;

e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'arti-

colo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.»;

f) all'articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso».

5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle

scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».

6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera *c*), del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 38:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore»;

2) al comma 5, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c*), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»;

*b)* all'articolo 40:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

*a)* alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b)* alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato»;

2) il comma 8 è abrogato;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro»;

*c)* all'articolo 41, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»;

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (*Base imponibile ed aliquota*). - 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

e) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato»;

f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Fatturazione delle operazioni intracomunitarie*). - 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c*), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b*), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *b*) e *c*), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria»;

g) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a*), e 2, lettera *c*), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza»;

h) all'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni».

8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), e al comma 7, lettera *d*), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta

disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) a *f*), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:

*a*) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

*b*) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g*) e *h*), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g*) e *h*), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera *a*), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

*a*) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore

ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b);

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);

g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.

16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);

b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);

c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f).

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

*a)* dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* a *e)*;

*b)* comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* ad *e)*;

*c)* accesso dei giocatori all'area operativa del sito *web* del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, esclusivamente *sub* registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*d)* esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

*e)* adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

*f)* promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

*g)* nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

*h)* trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la *sub* registrazione da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*i)* messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di

gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

*d)* indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

*e)* tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

*f)* accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

*g)* durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

*h)* informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

*i)* assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

*l)* devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera *f)*, e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT.

21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera *e)*.

22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera *b)*, ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 26.

23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tec-

niche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».

24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione dispone la revoca della concessione.

25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

26. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di *poker* sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita

con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di *poker* sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e «settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila» e «diciassettemilacinquecento».

Art. 25.

### **Approvato**

*(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207)*

1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 16-*sexiesdecies* è inserito il seguente:

*«16-*sexiesdecies*.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e*

delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

Art. 26.

**Id. all'articolo 23 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 27.

**Approvato**

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)*

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

### «Sezione III

#### ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO<sub>2</sub>.

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati.»;

b) la sezione IV è abrogata.

2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta».

4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 28.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della

Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n.567.

#### Art. 29.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

#### Art. 30.

#### **Id. all'articolo 27 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;

c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati

di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.

**Id. all'articolo 28 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative;

b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo

6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dal citato articolo 126-*bis*, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.

**Id. all'articolo 29 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)*

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 33.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)*

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui

al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta

dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile;

5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

*f)* coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specificità, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 34.

**Id. all'articolo 31 approvato dal Senato**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c-bis*) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

b) al comma 1 dell'articolo 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.»;

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*l*. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007»;

d) al comma 5 dell'articolo 119, le parole: «farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali» sono soppresse.

## Art. 35.

**Approvato**

*(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825)*

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è abrogato.

3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 36.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riprodotte o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta

tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

*c)* razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

*d)* prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

*e)* prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

*f)* prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

*g)* adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

*h)* determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

*i)* adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

*l)* disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

*m)* prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

*n)* prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 37.

#### **Approvato**

*(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole)*

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e

16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito

delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.

9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali;

b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE;

c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo: allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);

d) priorità per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza esclusivamente nazionale;

e) priorità per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici;

f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;

g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;

h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;

i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca;

l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.

10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Adeguamento degli impianti*). 1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003».

11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## EMENDAMENTO

### 37.1

MARINARO, DELLA SETA

#### **Respinto**

*Al comma 9, sopprimere la lettera 1).*

---

ARTICOLI DA 38 A 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 38 A 41  
APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

#### **Id. all'articolo 35 approvato dal Senato**

*(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza,  
in locali non societari)*

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

## Art. 39.

**Id. all'articolo 36 approvato dal Senato**

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».

## Art. 40.

**Id. all'articolo 37 approvato dal Senato**

*(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiorna-

mento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 41.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;

c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

- d)* definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;
- e)* semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
- f)* garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
- g)* garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;
- h)* prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;
- i)* ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;
- l)* prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;
- m)* prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
- n)* realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;
- o)* prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire

il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

*p)* prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

*q)* prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

*r)* prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

*s)* garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi,

evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri di cui al comma 1.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ORDINE DEL GIORNO

### **G41.100**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'assetto legislativo italiano tutela con norme severe il diritto alla sicurezza dei cittadini che utilizzano opere realizzate da servizi d'ingegneria (in particolare di progettazione e di direzione dei lavori), quali ponti, infrastrutture stradali e ferroviarie, edifici pubblici e privati, strutture e impianti industriali, recipienti e tubazioni a pressione, condotte forzate, dighe; apparecchiature per il sollevamento di persone e cose, impianti elettrici, macchine per il trasporto di persone e cose, eccetera;

la libera circolazione dei prestatori dei servizi che l'articolo 38 della legge comunitaria 2008 intende garantire all'interno degli Stati membri non deve diminuire il livello di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di salute pubblica che è stato finora garantito ai cittadini italiani,

impegna il Governo:

nella predisposizione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 41 per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, a prevedere opportuni requisiti per la libera circolazione di servizi di ingegneria forniti da prestatore stabilito in altro Stato membro, giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela del-

l'ambiente, che garantiscano ai cittadini italiani che fruiranno di tali servizi di ingegneria lo stesso livello di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di salute pubblica attualmente in essere, fermo restando il rispetto delle previsioni delle direttive relative ai regimi di autorizzazione per l'accesso all'attività e al suo esercizio, nonché nel rispetto della normativa di settore.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLI DA 42 A 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 42 A 45  
APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

**Id. all'articolo 39 approvato dal Senato**

*(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)*

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,».

## Art. 43.

**Approvato**

*(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è abrogato.

## Art. 44.

**Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle medesime procedure di cui al citato comma 1.

3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/

665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;

b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;

c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie;

d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela;

e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura;

f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 2-*quater* della direttiva 89/665/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso, e l'articolo 2-*quater* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:

1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;

2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti;

3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;

4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;

5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le esigenze di celere definizione;

g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:

1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;

2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;

3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;

h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-*quinqüies*, 2-*sexies* e 3-*bis* della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-*quinqüies*, 2-*sexies* e 3-*bis* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:

1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'articolo 2-*quinqüies*, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-*quinqüies*, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;

2) nel caso di cui all'articolo 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;

3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;

4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;

*i)* recepire l'articolo 2-*septies* della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-*septies* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, dei citati articoli 2-*septies*, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-*septies*;

*l)* recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento;

*m)* dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:

- 1) incentivare l'accordo bonario;
- 2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
- 3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
- 4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
- 5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 45.

### **Approvato**

*(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086)*

1. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009».

## EMENDAMENTI

**45.1**

MARINARO, VITA, DI GIOVAN PAOLO, MORRI, VIMERCATI

**Respinto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 8-*novies*, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori" sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, in base ad una procedura fondata sui seguenti criteri:

*a)* salvaguardia del pluralismo e della concorrenza mediante il recupero di frequenze dalle emittenti televisive nazionali in possesso di tre reti analogiche;

*b)* pianificazione e assegnazione, mediante gara, di almeno 5 multiplex nazionali con livelli di qualità e copertura adeguati a soggetti nuovi entranti;

*c)* attuazione dell'intera procedura sulla base dei principi di trasparenza, uso efficiente dello spettro e coerenza con il coordinamento internazionale delle frequenze;

*d)* definizione del disciplinare di gara da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

*e)* limite massimo di 5 multiplex nazionali, compresi quelli per il dvbh, che ogni soggetto potrà complessivamente avere dopo lo switch off;

*f)* valorizzazione dell'emittenza locale;

*g)* obbligo per i maggiori operatori analogici nazionali di cedere il 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex a favore di operatori terzi indipendenti non integrati fornitori di contenuti a condizioni orientate al costo;

*h)* riserva di una quantità di frequenze da assegnare mediante un'asta secondo principi di neutralità tecnologica e di servizio ad altri soggetti per applicativi tecnologici diversi dalla televisione"».

**45.2**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «30 aprile 2009», aggiungere le seguenti: «e fermo restando:*

*a) il rispetto di un cap assoluto che limita a 5 il numero di multiplex nazionali DVB- T che ogni operatore potrà avere complessivamente dopo lo switch off;*

*b) l'attuazione di una procedura di gara basata sui principi di correttezza, trasparenza e non discriminazione per l'assegnazione di 5 multiplex nazionali DVB-T aventi copertura nazionale;*

*c) che almeno 3 di 5 multiplex DVB-T nazionali messi in gara siano riservati ai nuovi entranti ed ai piccoli operatori nazionali esistenti;*

*d) che i maggiori operatori analogici cedano il 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex che essi dovessero ottenere in esito alla gara, a favore di terzi operatori indipendenti non integrati fornitori di contenuti, a condizioni orientate al costo».*

---

**ORDINI DEL GIORNO****G45.100**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (AS. 1078-B);

tenuto conto della procedura di infrazione avviata nel luglio del 2006 dalla Commissione europea e della successiva sentenza espressa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 31 gennaio 2008 nei confronti dello Stato italiano, con riferimento al quadro legislativo nazionale vigente in materia di gestione efficiente dello spettro elettromagnetico, e con particolare riferimento all'esigenza di assicurare che le frequenze televisive siano gestite nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento comunitario;

premesso che:

l'A.S. 1078-B, all'articolo 45 (Modifica all'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086), recepisce le disposizioni della Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086, nonché i criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 2009, entrambe volte ad assicurare un effettivo ingresso di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano, nonché l'espansione degli operatori esistenti minori;

è assolutamente necessario favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo e implementazione sostanziale del diritto alla informazione, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico;

impegna il Governo

ad incrementare il pluralismo dei mezzi di informazione attraverso la piena attuazione alla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché attraverso l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive;

a adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che, sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutti gli impianti-frequenza che siano, o comunque entrino, nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni siano assegnati dal Ministero stesso attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti, fermo restando l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, da parte:

a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze, in modo da assicurare loro l'irradiazione dei programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, a condizione che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che comunque non raggiungono

la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia;

c) delle emittenti locali, cui sono riconosciute quote di riserva in osservanza dei principi dell'ordinamento.

---

(\*) Non accolto dal Governo.

---

## G45.2

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (AS. 1078-B);

premessi che:

la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (2005/5086) nei confronti dell'Italia per incompatibilità di talune disposizioni della legge n. 112/04 alla normativa comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), con la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);

entro il 2012 sarà completato il passaggio dal sistema analogico al sistema digitale terrestre;

l'AGCOM ha adottato la delibera 181/09/CONS recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri» del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009;

l'articolo 45 del provvedimento (Modifica all'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086) richiama i criteri stabiliti dalla citata delibera 181/09/CONS;

il Governo italiano si è impegnato con la Commissione europea a concludere la procedura di gara per l'assegnazione di multiplex DVB-T aventi copertura nazionale entro la fine del 2009;

impegna il Governo:

ad adottare nell'ambito delle proprie competenze ogni iniziativa utile, anche di carattere legislativo, volta:

a rispettare il cap assoluto che limita a 5 il numero di multiplex nazionali DVB- T che ogni operatore potrà avere complessivamente dopo lo *switch-off*;

a stabilire una procedura di gara basata sui principi di correttezza, trasparenza e non discriminazione per l'assegnazione di 5 multiplex nazionali DVB-T aventi copertura nazionale;

a prevedere che almeno 3 di 5 multiplex DVB-T nazionali messi in gara siano riservati ai nuovi entranti ed ai piccoli operatori nazionali esistenti;

a prevedere che i maggiori operatori analogici cedano il 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex che essi dovessero ottenere in esito alla gara, a favore di terzi operatori indipendenti non integrati fornitori di contenuti, a condizioni orientate al costo.

---

(\*) Non accolto dal Governo.

---

ARTICOLI DA 46 A 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 46 A 53  
APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### CAPO III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006,  
RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE  
TERRITORIALE (GECT)

Art. 46.

**Id. all'articolo 40 approvato dal Senato**

*(Costituzione e natura giuridica dei GECT)*

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47.

3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

## Art. 47.

**Approvato***(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)*

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti le compatibilità comunitarie, del Dipartimento per gli affari regionali per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.

4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

Art. 48.

#### **Id. all'articolo 42 approvato dal Senato**

*(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)*

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 47, comma 5.

2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## CAPO IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A  
DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE  
DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

## Art. 49.

**Id. all'articolo 43 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

*a)* decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

*b)* decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

*c)* decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano

nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

#### Art. 50.

#### **Id. all'articolo 44 approvato dal Senato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

*c)* prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro;

*d)* prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

*e)* prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

*f)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

*g)* prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* ed *f)*, adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

*h)* prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

*i)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

*l)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

*m)* prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

*n)* prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

*o)* prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b*);

*p)* prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

*q)* prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

*r)* prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

*s)* prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r)*, l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

*t)* prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

*u)* prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

*v)* prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 51.

**Id. all'articolo 45 approvato dal Senato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *a)*, della decisione quadro;

2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della decisione quadro;

3) per «operazione di *intelligence* criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *c)*, della decisione quadro;

4) per «informazione *e/o intelligence*» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *d)*, della decisione quadro;

5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

*b)* prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* crimi-

nale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*;

d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*;

g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52.

#### **Id. all'articolo 46 approvato dal Senato**

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco ri-

conoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

*b)* introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera *a)*, nonché alle seguenti:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata

nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;

d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;

e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;

f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera f):

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di

riconoscimento ai sensi della lettera *b*), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

*i*) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

*l*) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*);

*m*) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera *b*), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

*n*) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;

*o*) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera *b*), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

*p*) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere *g*), *h*), *i*) ed *l*);

*q*) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 53.

**Approvato**

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)*

1. Il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 49.

## Allegato B

### **Relazione orale della senatrice Boldi sul disegno di legge n. 1078-B**

Il disegno di legge comunitaria per il 2008 torna all'esame del Senato per la terza lettura, dopo essere stato approvato dal Senato il 17 marzo scorso e licenziato con modifiche dall'altro ramo del Parlamento il 20 maggio. L'esame attuale del disegno di legge verte dunque unicamente sulle parti modificate dalla Camera, i cui punti principali sono i seguenti.

L'articolo 4, così come modificato durante l'esame in 14ª Commissione del Senato – contenente la norma sulla riassegnazione dei proventi derivanti da oneri per prestazioni e controlli eseguiti da uffici pubblici ai sensi delle norme di attuazione delle disposizioni comunitarie oggetto della legge comunitaria – è stato riformulato nel senso di trasformare la predetta disposizione in norma generale nel quadro della legge n. 11 del 2005, attraverso l'introduzione di un terzo comma all'articolo 9 di tale legge. Tale trasformazione consente di evitare inutili ripetizioni, posto comunque che la riassegnazione rimane vincolata agli eventuali limiti previsti dalla legislazione vigente.

In relazione alle modifiche alla legge n. 11 del 2005, previste dall'articolo 6, l'Assemblea della Camera ha introdotto disposizioni dirette a disciplinare in via generale la nomina dei 24 membri titolari e dei 24 membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri proponga al Consiglio dell'Unione europea l'elenco dei nomi, che in ogni caso devono essere ripartiti in 14 titolari e 8 supplenti per le Regioni e Province autonome; in 3 titolari e 7 supplenti per le Province; in 7 titolari e 9 supplenti per i Comuni. L'elenco viene proposto al Consiglio dell'Unione europea dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata.

In relazione al medesimo articolo 6, e pertanto con valenza di norma generale, l'Assemblea della Camera ha approvato un emendamento volto ad introdurre, nella legge n. 11 del 2005, l'articolo 14-*bis* contenente un principio finalizzato ad evitare le cosiddette «discriminazioni a rovescio». In particolare esso prevede che le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurino la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea e non possano in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. Per quanto riguarda le norme già vigenti, l'articolo stabilisce che nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento previsti per i cittadini comunitari.

All'articolo 10, nell'ambito della delega per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, è stato inserito un ulteriore criterio di delega volto a tenere conto della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella Pianura padana, al fine di promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le Regioni che insistono su tale bacino.

Durante l'esame in Assemblea, la Camera ha introdotto il nuovo articolo 11, recante una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, anche al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale. In particolare si prevede la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, nonché la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario. In attesa del riordino della materia, il comma 5 dello stesso articolo prevede la sospensione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori/venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo si ricorda che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici è rappresentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Il nuovo articolo 15, introdotto dalla Camera, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tra i criteri di delega si segnala la lettera c) a tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione, nonché la lettera e) finalizzata alla semplificazione amministrativa per gli adempimenti a carico dei produttori vitivinicoli.

È stato inoltre introdotto il nuovo articolo 17, al fine di dare applicazione al regolamento (CE) n. 110/2008 in materia di bevande spiritose, con l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, relativa all'aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali nella preparazione della grappa.

Lo stesso articolo 17 dispone inoltre in ordine all'attuazione del regolamento (CE) n. 1019/2002, che prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta degli oli «extra vergine» e «vergine» di oliva la loro origine geografica.

L'articolo 16, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione alla direttiva 79/409/CEE (la cosiddetta direttiva uccelli), è stato stralciato dal disegno di legge.

È stato invece del tutto soppresso l'ex articolo 21, diretto ad abrogare l'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, che subordina l'utilizzo di coloranti nelle bevande analcoliche con denominazione di fantasia al gusto di agrumi, alla presenza di almeno il 12 per cento di succo.

La XIV Commissione della Camera ha poi introdotto il nuovo articolo 23, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, il quale, «in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006», ribadisce la necessità della licenza del questore, già prevista dalla legge del 1931, per la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto. A questa norma, che vale in generale, e quindi anche per la fascia oraria tra le 24 e le 7, il nuovo articolo 23 aggiunge le sanzioni pecuniarie e di confisca della merce e delle attrezzature per chi vende alcolici al di fuori dei locali muniti di licenza, nonché sanzioni maggiorate per chi lo fa tra le ore 24 e le 7, al fine di dare un segnale di rigore nei confronti di coloro che somministrano alcolici abusivamente.

Per quanto riguarda la vendita all'interno dei locali muniti di licenza, l'articolo 23 interviene, conseguentemente, anche sul decreto-legge n. 117 del 2007 che ha introdotto il divieto di vendere alcolici nei locali dopo le 2, per estenderne la possibilità di vendita anche fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale.

Per quanto riguarda i giochi *on line* di cui all'articolo 22, la Camera ha esteso – con il nuovo comma 23 – le sanzioni già previste relativamente ai soli giochi di cui al comma 11 a tutti i giochi istituiti o disciplinati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Inoltre, viene meno la sanzione contro chi gestisce giochi a distanza non istituiti dai Monopoli.

Sempre nell'ambito dell'articolo 22, è stato introdotto il comma 28 in cui si stabilisce che l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi a distanza di cui al comma 11.

L'Assemblea della Camera ha introdotto il nuovo articolo 25, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nello Stato di San Marino. In particolare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente viene istituito, in favore delle Regioni confinanti con lo Stato di San Marino, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

Diverse modifiche, prevalentemente di natura tecnica, sono state apportate all'articolo 33 recante una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

Nell'ambito dell'articolo 37, recante disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, è stata introdotta una nuova de-

lega al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE concernenti la protezione delle galline ovaiole e di operare una riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova. Tra i criteri di delega si richiama l'attenzione sulla lettera *d*) che prevede misure che diano priorità alle filiere che utilizzano materie prime di esclusiva provenienza nazionale, nonché sulla lettera *h*) relativa ad interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani nei mercati esteri.

Nell'ambito dell'articolo 41 che delega il Governo all'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, è stato aggiunto un ulteriore criterio di delega, per la promozione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.

Inoltre, con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera, è stata soppressa la lettera *o*) dell'articolo 1, comma 1, che prevedeva l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria.

Sempre in ordine ai criteri di delega per l'attuazione della direttiva servizi, l'Assemblea della Camera ha introdotto la nuova lettera *s*) finalizzata a garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

Infine è stata parzialmente riformulata la lettera *t*) introdotta durante l'esame in 14ª Commissione del Senato, finalizzata ad assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, e ad evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

Dopo l'articolo 42 sono stati aggiunti tre nuovi articoli. L'articolo 43 riguarda l'emergenza rifiuti in Campania ed è diretto ad abrogare un comma del decreto-legge n. 172 del 2008. Tale comma prevede un'autorizzazione comunitaria non necessaria e non prevista, per l'individuazione dei siti di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, in attesa del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento.

L'articolo 44 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE (la cosiddetta direttiva ricorsi, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE) per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (peraltro, l'articolo è formulato nella forma della «doppia delega» rispetto a quella generale contenuta nell'articolo 1, essendo la direttiva 2007/66/CE riportata nell'allegato B).

A tale riguardo si ricorda che la direttiva 2007/66/CE è finalizzata rimediare ad una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli

Stati membri avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, di cui alla direttiva 2004/18/CE, e di appalti in materia di acqua, energia, trasporti e servizi postali, di cui alla direttiva 2004/17/CE.

Circa il problema delle conseguenze sul contratto, derivanti dall'annullamento di un'aggiudicazione, l'articolo introdotto dalla Camera prevede – coerentemente con la normativa comunitaria – che i contratti stipulati in base ad un'aggiudicazione annullata siano privi di effetti. Inoltre, sempre in linea con la direttiva, viene lasciata al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire.

Infine, l'articolo 45 interviene nell'ambito delle disposizioni dirette a sanare la procedura d'infrazione n. 2005/5086 relativa al sistema delle frequenze televisive digitali, già contenute nell'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (cosiddetto decreto salva-infrazioni). In particolare, si prevede la sostituzione di una delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 2007 con una delibera del 2009, per quanto riguarda le procedure di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre.

L'Assemblea della Camera ha approvato poi un emendamento che ha introdotto l'articolo 53 recante una delega al Governo per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e delle procedure di cui all'articolo 49.

Per quanto riguarda gli allegati, sono state spostate dall'allegato A all'allegato B (che prevede il parere parlamentare) le seguenti direttive:

- 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);
- 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
001	Nom.	Disegno di legge n. 1078-B. Em. 6.1, Pignedoli	228	227	000	098	129	114	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 6	230	229	096	132	001	115	APPR.
003	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 10	236	235	101	134	000	118	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1078-B. Em. 11.1, Marinaro ed altri	236	235	003	102	130	118	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 11	241	240	104	136	000	121	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 23, nel testo proposto dalla Commissione	241	238	015	215	008	120	APPR.
007	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 27	243	242	105	137	000	122	APPR.
008	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 29	244	243	107	136	000	122	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 33	245	244	105	138	001	123	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1078-B. Em. 37.1, Marinaro e Della Seta	245	244	003	108	133	123	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 37	246	245	112	133	000	123	APPR.
012	Nom.	DDL n. 1078-B. Em. 45.1, Marinaro ed altri	245	244	001	112	131	123	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0220

del 10/06/2009 14.56.57

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
013	Nom.	DDL n. 1078-B. Articolo 45	246	245	008	136	101	123	APPR.
014	Nom.	DDL n. 1078-B. Votazione finale	152	151	004	147	000	076	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate



Seduta N. 0220 del 10/06/2009 14.56.57 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
BOSONE DANIELE	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
BRICOLO FEDERICO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
BRUNO FRANCO	F	A	A	F	A		A	A	A	F	A	F	C	
BUBBICO FILIPPO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
BUGNANO PATRIZIA			A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	
BUTTI ALESSIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
CABRAS ANTONELLO	F	A	A		A	C	A	A	A	F	A	F	C	
CAFORIO GIUSEPPE				F	A	C	A	A	A	F	A	F	A	
CAGNIN LUCIANO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CALABRO' RAFFAELE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
CALIGIURI BATTISTA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CAMBER GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CARLINO GIULIANA	F	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	
CARLONI ANNA MARIA	F	A	A	F	A					F	A	F	C	
CAROTIGLIO GIOVANNI	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
CARRARA VALERIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CARUSO ANTONINO	C	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	C	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CASOLI FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CASSON FELICE	F	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	C	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CECCANTI STEFANO														
CENTARO ROBERTO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CERUTI MAURO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
CHIAROMONTE FRANCA														
CHITI VANNINO												M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F	C	F				F				F	F
CINTOLA SALVATORE														
COLLI OMBRETTA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
COLLINO GIOVANNI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
COLOMBO EMILIO														
COMINCIOLI ROMANO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CONTI RICCARDO		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CONTINI BARBARA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CORONELLA GENNARO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
COSENTINO LIONELLO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	

Seduta N. 0220 del 10/06/2009 14.56.57 Pagina 3

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
COSSIGA FRANCESCO														
COSTA ROSARIO GIORGIO	C		F	C	F	F			F	C	F	C	F	
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
CUFFARO SALVATORE														
CURSI CESARE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
CUTRUFO MAURO														F
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
D'ALIA GIANPIERO														
D'AMBROSIO GERARDO	F	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	C	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DAVICO MICHELINO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DE ANGELIS CANDIDO														F
DE CASTRO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ECCHER CRISTIANO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DE FEO DIANA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DE GREGORIO SERGIO														F
DE LILLO STEFANO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DE LUCA VINCENZO														
DE SENA LUIGI	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
DE TONI GIANPIERO	F	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	
DEL VECCHIO MAURO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
DELLA MONICA SILVIA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
DELLA SETA ROBERTO				F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	C	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
DI GIROLAMO LEOPOLDO														
DI GIROLAMO NICOLA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DI NARDO ANIELLO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
DI STEFANO FABRIZIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DIGILIO EGIDIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DINI LAMBERTO					F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DIVINA SERGIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
DONAGGIO CECILIA														
D'UBALDO LUCIO														
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
FASANO VINCENZO														
FAZZONE CLAUDIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
FERRARA MARIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO														
FINOCCHIARO ANNA	F	A	A	F	A	F		A	A	F	A	F	C	
FIORONI ANNA RITA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	



Seduta N. 0220 del 10/06/2009 14.56.57 Pagina 5

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
LI GOTTI LUIGI	F	A	A	F	A	A	A	A	F	A	F	C		
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
LIVI BACCI MASSIMO	F	A	A	F	A	C	A	A	A	F	A	F	C	
LONGO PIERO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
LUMIA GIUSEPPE														
LUSI LUIGI	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MAGISTRELLI MARINA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MALAN LUCIO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCENARO PIETRO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MARCUCCI ANDREA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MARINI FRANCO					F	A	A	A	F	A	F	C		
MARINO IGNAZIO ROBERTO					A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MARINO MAURO MARIA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MARITATI ALBERTO	F	A	A		A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MASCITELLI ALFONSO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	A	
MASSIDA PIERGIOORGIO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MAZZATORTA SANDRO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MAZZUCONI DANIELA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MENARDI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MERCATALI VIDMER	F	A	A	F	A	C	A	A	A	F	A	F	C	
MESSINA ALFREDO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MICHELONI CLAUDIO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MILANA RICCARDO														
MOLINARI CLAUDIO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
MONGIELLO COLOMBA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	A
MONTANI ENRICO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MONTI CESARINO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MORANDO ENRICO				F	A	A	A	A	A	F	A	F	C	
MORRA CARMELO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MORRI FABRIZIO	F	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	C	
MUGNAI FRANCO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MURA ROBERTO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
MUSI ADRIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUSSO ENRICO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
NANIA DOMENICO														F
NEGRI MAGDA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
NEROZZI PAOLO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	

Seduta N. 0220 del 10/06/2009 14.56.57 Pagina 6

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
NESPOLI VINCENZO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
NESSA PASQUALE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
OLIVA VINCENZO														
ORSI FRANCO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PAPANIA ANTONINO														
PARAVIA ANTONIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PARDI FRANCESCO	F	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	C	
PASSONI ACHILLE	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
PASTORE ANDREA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PEDICA STEFANO	F	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	
PEGORER CARLO	F	A	A	F	A	C	A	A	A	F	A	F	C	
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	A	A	F	A		A	A	A	F	A	F	C	
PERTOLDI FLAVIO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
PETERLINI OSKAR	F	A	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	
PICCIONI LORENZO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PICCONE FILIPPO	C	F	F			F	F		F					F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
PININFARINA SERGIO														
PINOTTI ROBERTA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
PINZGER MANFRED	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F	F	A
PISANU BEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISCITELLI SALVATORE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PISTORIO GIOVANNI														
PITTONI MARIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PORETTI DONATELLA	F	A	A	F	A		A	A	A	F	A	F	C	
POSSA GUIDO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PROCACCI GIOVANNI		A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
QUAGLIARIELLO GAETANO					F	F	F	F	C	F	C	F	F	
RAMPONI LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RANDAZZO NINO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
RANUCCI RAFFAELE														
RIZZI FABIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
ROILO GIORGIO	F	A	A	F	A	F	A	A		F	A	F	C	
ROSSI NICOLA														
ROSSI PAOLO	F	A	F	F	F	C	A	A	A	F	A	F	C	
RUSCONI ANTONIO	F	A	A	F	A	F	F	A	A	F	A	F	C	
RUSSO GIACINTO	F	A	A	F	A	C	A	A	A	F	A	F	C	

Seduta N. 0220 del 10/06/2009 14.56.57 Pagina 7

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
RUTELLI FRANCESCO														
SACCOMANNO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
SAIA MAURIZIO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SANCIU FEDELE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
SANNA FRANCESCO			A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
SANTINI GIACOMO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SARO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SARRO CARLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SBARBATI LUCIANA	F	A	A	F	A	C	A	A	A	F	A	F	C	
SCALFARO OSCAR LUIGI														
SCANU GIAN PIERO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
SCARABOSIO ALDO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SCHIFANI RENATO														P
SCIASCIA SALVATORE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SERAFINI ANNA MARIA														
SERAFINI GIANCARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERRA ACHILLE	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
SIBILIA COSIMO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C		F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
SOLIANI ALBERTINA	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
SPADONI URBANI ADA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
SPEZIALI VINCENZO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	
STANCANELLI RAFFAELE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	F		F	F	F		F	C				F
STRADIOTTO MARCO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
TANCREDI PAOLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	A	A	F	A
TOFANI ORESTE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
TOMASSINI ANTONIO	C	F	F	C	F		F	F	F	C	F	C	F	F
TONINI GIORGIO	F	A	A	F	A		A	A		F	A	F	C	
TORRI GIOVANNI	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
TOTARO ACHILLE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
TREU TIZIANO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	
VACCARI GIANVITTORE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
VALENTINO GIUSEPPE														F
VALLARDI GIANPAOLO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
VALLI ARMANDO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
VERONESI UMBERTO	F	A	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	C	



### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Battaglia, Boschetto, Caliendo, Camber, Castelli, Ciampi, Davico, De Castro, Dell'Utri, Alberto Filippi, Massimo Garavaglia, Giovanardi, Grillo, Mantica, Mantovani, Maraventano, Palma, Pera, Pisanu, Poli Bortone, Saccomanno, Giancarlo Serafini, Viespoli e Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, per attività di rappresentanza del Senato, *dalle ore 18*; Bonino, per partecipare ad una Conferenza internazionale; Menardi e Musi, per partecipare a un incontro internazionale.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Vicari Simona  
Modifica dell'articolo 36, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti (1603)  
(presentato in data 10/6/2009).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 10/06/2009 la 14ª Commissione permanente Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008» (1078-B) Derivante da stralcio art. da 1 a 15, da 17 a 46 del DDL C.2320 C.2320-*bis* approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

### **Inchieste parlamentari, deferimento**

È stata deferita in sede referente la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

Digilio. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività del Centro oli Agip di Viggiano e sull'attività di estrazione e di ricerca degli idrocarburi in Val d'Agri e nel Sauro-Camastra» (*Doc. XXII*, n. 14), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 13ª Commissione permanente.

### **Governmento, trasmissione di atti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 maggio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la determinazione, per l'anno 2009, dei contingenti massimi dei beneficiari delle indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 194).

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14 maggio 2009, ha inviato il testo di ventidue risoluzioni e di due raccomandazioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 21 al 24 aprile 2009:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (*Doc. XII, n. 327*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 8<sup>a</sup>, alla 13<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti (protocollo «Trasporti»)(*Doc. XII, n. 328*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 8<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (*Doc. XII, n. 329*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione sull'Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan (*Doc. XII, n. 330*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 10<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (*Doc. XII, n. 331*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 10<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione su una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni, strumenti (*Doc. XII, n. 332*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sui problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (*Doc. XII, n. 333*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul piano d'azione sulla mobilità urbana (*Doc. XII, n. 334*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul Piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto (*Doc. XII, n. 335*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone (*Doc. XII, n. 336*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf (*Doc. XII, n. 337*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (*Doc. XII, n. 338*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (*Doc. XII, n. 339*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una raccomandazione sul problema ridefinire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (*Doc. XII, n. 340*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'immunità parlamentare in Polonia (*Doc. XII, n. 341*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla *governance* nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (*Doc. XII, n. 342*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sugli aspetti normativi in tema nanomateriali (*Doc. XII, n. 343*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, giustizia e sicurezza (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (*Doc. XII, n. 344*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul vertice del G20 svoltosi il 2 aprile 2009 (*Doc. XII, n. 345*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª alla 5ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali (*Doc. XII, n. 346*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente;

una raccomandazione sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (*Doc. XII, n. 347*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale (*Doc. XII, n. 348*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla 25ª relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (*Doc. XII, n. 349*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni durante l'anno 2008 (*Doc. XII, n. 350*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

### Mozioni

DE LILLO, DI GIACOMO, DI GIROLAMO Nicola Paolo, TANCREDI, MASSIDDA, SALTAMARTINI, RIZZOTTI, DI GIOVAN PAOLO. – Il Senato,

considerato il successo ottenuto dalla città di Roma per l'organizzazione della finale del torneo della Champions League, successo riconosciuto da tutti gli organi di stampa, anche internazionali, oltre che dalle società di calcio direttamente interessate e dai responsabili della UEFA;

premesso che Roma è dotata di un ottimo servizio di accoglienza e sicurezza, più volte collaudato, con esiti lusinghieri, a partire dal Giubileo del 2000 e continuamente messo alla prova per i tanti straordinari eventi che la città ospita sia come Capitale d'Italia e, ancor più, come sede dello Stato della città del Vaticano;

preso in considerazione che ogni anno la partita di calcio della finale del torneo della Champions League richiama, nella città designata come sede della finale, decine di migliaia di tifosi con conseguenze soprattutto legate alla sicurezza sia dei tifosi che dei cittadini residenti;

tenuto conto che la ricaduta di immagine positiva su Roma favorisce, tra l'altro, anche l'incremento del numero dei visitatori della città,

impegna il Governo a porre con decisione la richiesta in sede UEFA di far sì che Roma divenga la sede stabile della partita finale del torneo della Champions League.

(1-00139)

### Interrogazioni

FILIPPI Marco, FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, CAROFIGLIO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MARITATI, MONGELLO, MORRI, PAPANIA, PROCACCI, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Autorità portuale di Bari, una delle più importanti del Paese per dimensioni e traffico di merci e passeggeri, è al centro di una vicenda istituzionale che rischia di paralizzarne l'attività;

l'Autorità portuale, nel luglio 2004, ha costituito una società denominata «Bari Porto Mediterraneo» (BPM), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 84 del 1994, allo scopo di supportare le funzioni istituzionali dell'Autorità stessa;

alla BPM vennero concessi, con affidamento diretto, per una durata ventennale, i servizi di interesse generale quali la gestione delle stazioni marittime ed i servizi di supporto ai passeggeri;

in virtù della concessione, alla società BPM fu riconosciuta di fatto la possibilità di fruire del 50 per cento degli introiti per le tariffe compensative per l'utilizzo delle stazioni marittime del porto di Bari, che rappresentano oltre il 70 per cento dell'insieme degli introiti del porto, senza alcun obbligo di investimento e di *standard* di servizio;

la vicenda ha da subito suscitato seri interrogativi sulla legittimità degli atti assunti tanto che la stessa Autorità portuale è ritornata sulle sue originarie decisioni, ravvisando contravvenzioni alle regole dell'evidenza pubblica ed ai principi fondamentali di libertà di concorrenza, trasparenza e non discriminazione dettati in materia dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, oltre che specificamente dall'art. 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994;

il comitato portuale dell'Autorità portuale di Bari, con deliberazione del 19 febbraio 2009, avendo in precedenza altresì richiesto un parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha annullato d'ufficio, in via di autotutela, l'atto di concessione ventennale alla BPM, poiché viziato da evidenti incongruenze ed illegittimità con la normativa vigente;

la delibera di annullamento ha successivamente superato il vaglio del TAR della Puglia che, con sentenza di merito in forma abbreviata, del 2 marzo 2009, ha totalmente rigettato il ricorso presentato dalla BPM, ritenendolo infondato;

analogamente, il Consiglio di Stato, in data 12 maggio 2009, respingendo la domanda cautelare presentata dalla società BPM, ha confermato l'efficacia della deliberazione del Comitato portuale dell'Autorità portuale di Bari;

nel periodo decorrente dal ricorso della BPM e la pronuncia del Consiglio di Stato, l'Autorità portuale ha immediatamente aderito alla sospensiva pronunciata dal Consiglio di Stato, e in accordo con la stessa BPM ha concordato una modalità condivisa per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di annullamento d'ufficio;

in conseguenza della pronuncia del Consiglio dello Stato, l'Autorità portuale di Bari dovrà ora procedere ad un nuovo affidamento dei servizi portuali mediante gara pubblica. Nel frattempo, in via transitoria e fino all'individuazione del nuovo soggetto affidatario, i servizi rimangono affidati alla società Bari Porto Mediterraneo;

tenuto conto che:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto direttoriale n. 20 del 19 dicembre 2008, ha istituito un'apposita commissione ministeriale allo scopo di procedere alla verifica del procedimento adottato dall'Autorità portuale di Bari in esito al quale è stata disposta la concessione demaniale nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo, nonché di qualsivoglia altro profilo procedimentale e documentale relativo all'istruttoria dello stesso e agli atti prodromici o connessi;

la commissione istituita ai sensi del citato decreto direttoriale, con tutta evidenza, non poteva che operare nell'ambito dei compiti espressamente individuati nel decreto citato e nel rispetto delle norme vigenti per quanto concerne il procedimento amministrativo, nonché nel rispetto delle ordinarie prerogative di vigilanza sulle Autorità portuali stabilite dalla legge n. 84 del 1994, oltretutto, ovviamente, nel rispetto delle competenze degli organi di giustizia amministrativa;

a giudizio degli interroganti, gli atti e le procedure adottate dalla commissione, in realtà sembrano avere superato tali limiti, tanto da trasformarsi in una commissione d'inchiesta sull'operato complessivo dell'Autorità portuale;

risulta agli interroganti che l'attività di verbalizzazione delle sedute della commissione sia stata condotta con estrema sommarietà tanto che molte delle dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni non sono state riportate in verbale;

la commissione ministeriale si è occupata, altresì, anche della legittimità del procedimento di autotutela, sul quale si sono opportunamente espressi gli organi della giustizia amministrativa, esprimendo tra l'altro valutazioni improprie sui comportamenti degli organi di gestione dell'Autorità;

la commissione ministeriale ha più volte riaperto i termini di conclusione dei lavori. Ad un primo verbale conclusivo del 23 febbraio 2009, infatti, ne sono seguiti altri e, da ultimo, la relazione conclusiva del 4 maggio 2009 ha espressamente proposto il commissariamento dell'Autorità portuale di Bari;

considerato che:

le Autorità portuali sono soggette al controllo della Corte dei Conti e il loro patrimonio è parte del bilancio consolidato dello Stato;

a quanto risulta agli interroganti, l'Autorità portuale di Bari è stata oggetto di un'ispezione ministeriale svoltasi nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2008 e conclusasi con una relazione datata 24 ottobre dalla quale non emerge alcun rilievo nei confronti della stessa, ma al contrario viene dato atto della correttezza amministrativa dell'attuale gestione;

in questi giorni e nei mesi a venire, l'Autorità portuale di Bari, di concerto con l'Autorità Marittima, è chiamata ad emanare importanti provvedimenti per regolare l'eccesso di richieste di navi traghetto che intendono scalare al porto di Bari;

da diversi mesi l'Autorità portuale di Bari registra consistenti aumenti del traffico di merci convenzionali, pur in presenza di una fase di crisi economica, registrando pertanto un meritevole salto di qualità e di efficienza rispetto al passato;

la richiesta di commissariamento contenuta nella relazione della commissione ministeriale rischia di bloccare l'attività amministrativa dell'Autorità portuale di Bari, con evidenti ricadute sull'efficienza e la qualità dei servizi offerti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa e se ritenga che l'operato della richiamata commissione ministeriale sia consona al mandato conferitole;

se intenda chiarire quale sia il termine previsto per l'inizio e la conclusione dei lavori della commissione e se la stessa sia tenuta al rispetto della legge n. 241 del 1990;

se intenda rendere pubblica la relazione degli ispettori ministeriali redatta a seguito dell'ispezione presso l'Autorità portuale di Bari del 24 ottobre 2009;

se non ritenga che i poteri di vigilanza del Ministero debbano essere esercitati in base a quanto disposto dalla legge n. 84 del 1994 e se sia possibile intervenire su fatti in merito ai quali si è già espressa la giustizia amministrativa;

se ritenga che spetti, in via esclusiva, al presidente dell'Autorità portuale amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 84 del 1994, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

se intenda adottare iniziative volte a sostenere l'Autorità portuale di Bari nel perseguimento della sua azione di tutela dell'interesse pubblico nel porto di Bari;

se intenda garantire la continuità operativa dell'Autorità portuale di Bari al fine di evitare, in particolare nell'attuale fase di crisi economica, ricadute negative sull'efficienza e la qualità dei servizi offerti dal porto di Bari alle compagnie di trasporto marittimo passeggeri e a quelle di trasporto merci.

(3-00798)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CASELLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il Gruppo Techint, multinazionale che tramite Tenaris è operante nel settore siderurgico è quotata alle Borse di New York, Milano, Buenos Aires e Città del Messico, vede tra i suoi azionisti di riferimento investitori italiani ed in Italia ha rilevanti interessi con impianti produttivi che occupano un grande numero di dipendenti;

in particolare, il predetto Gruppo Techint nell'ambito della sua articolata presenza internazionale ha importanti partecipazioni in imprese siderurgiche in Argentina ed in Venezuela;

preso atto che:

dopo alcuni mesi di «voci» ed indiscrezioni in merito ad un eventuale esproprio delle attività del predetto Gruppo Techint in Venezuela il

22 maggio 2009 il Presidente del Venezuela Hugo Chàvez ha annunciato la nazionalizzazione di alcune società;

tra queste figurano la maggioranza di Tavsà (Tubos de Acero de Venezuela S.a), Matesi, (Material Siderùrgicos S.a), nonché la quota di minoranza in Complejo Siderurgico de Guayana C.a. di proprietà del Gruppo Techint;

rilevato che a quanto risulta all'interrogante:

secondo i comunicati ufficiali del Gruppo in questione nessun dettaglio è noto circa la decisione del Governo del Venezuela;

tale decisione desta particolare allarme per gli azionisti italiani e per la capacità produttiva del Gruppo Techint,

l'interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quali modi intenda intervenire nell'ambito delle proprie competenze al fine di agevolare una soluzione negoziale delle problematiche esposte e, del pari, tutelare la società e tutti gli azionisti.

(4-01595)

FIRRARELLO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

la DB Group SpA, società di Catania, presentava istanza di agevolazioni nell'ambito dell'11° bando promosso dal Ministero dello sviluppo economico per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, con il progetto n. 96077/11;

il suddetto progetto otteneva con decreto ministeriale di concessione n. 120341 del 3 ottobre 2002 un contributo di 4.901.202 euro;

la banca concessionaria, Mediocredito Italiano SpA, in sede di rendicontazione del progetto riteneva non ammissibili spese per un ammontare di circa 1.200.000 euro, riducendo di conseguenza il contributo a 4.062.753 euro;

a seguito dei tagli operati dalla banca concessionaria, la società interessata produceva, in data 28 ottobre 2008, un ricorso in opposizione;

dopo ben sei mesi di rimpallo di responsabilità tra la banca concessionaria e il Ministero, la Direzione generale preposta del Ministero, in data 12 maggio 2009, invitava la banca concessionaria ad analizzare le controdeduzioni prodotte dalla società interessata;

considerato che:

la DB Group SpA ha un credito di 838.449 euro che, a tutt'oggi, non risulta incassabile per gli stralci effettuati dalla banca concessionaria;

a causa dell'attuale congiuntura è impossibile per la società interessata trovare assistenza presso il sistema bancario,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per impedire il verificarsi di tali ingiustificati e indolenti ritardi procedurali che costringono la società sopra citata – unitamente a

tante altre aziende – a licenziare il personale dipendente e conseguentemente al fallimento, in netta contrapposizione con le finalità che si prefigge il Governo per fronteggiare l'attuale gravissima crisi economica, ovvero la promozione dell'imprenditoria e la salvaguardia dell'occupazione.

(4-01596)

MASCITELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, stabilisce che «sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale Osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati»;

in data 31 marzo 2009 una direttiva congiunta del Ministero dell'economia e del Ministero dell'interno individua i soggetti abilitati a partecipare all'attività degli speciali Osservatori indicando, tra gli altri, le associazioni dei consumatori e stabilendo che «i rappresentanti dell'ABI, delle categorie d'impresa e dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori sono designati dai rispettivi organi di vertice nazionale, secondo le modalità da ciascuno individuate, per assicurarne la presenza in tutti gli Osservatori»;

considerato che:

in data 5 maggio 2009, l'Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi (ADUSBEF) provvedeva a designare quale proprio rappresentante nell'Osservatorio del Lazio il sig. Mauro Novelli, presentando presso gli uffici della Prefettura di Roma la relativa documentazione di accredito;

a quanto risulta all'interrogante, in data 6 maggio 2009 il signor Novelli veniva allontanato dalla riunione dell'Osservatorio con la motivazione che egli, in quanto rappresentante dei consumatori, avrebbe dovuto essere accreditato non già dalla propria associazione bensì dal Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'accredito del signor Novelli presso l'Osservatorio del Lazio, in quanto effettuato secondo la normativa in premessa, sia da ritenersi valido;

in caso negativo, se il Ministro sia a conoscenza di quali siano le motivazioni che hanno portato all'esclusione del rappresentante dell'ADUSBEF dall'Osservatorio del Lazio.

(4-01597)

SARO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

lo scorso 21 agosto 2004 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca contenente la tabella di equiparazione dei diplomi di laurea (DL) conseguiti con il vecchio ordinamento con i nuovi diplomi di laurea specialistica (LS), valida ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

in generale, i bandi dei concorsi pubblici sono spesso vaghi riguardo alla specifica del titolo di studio richiesto e riportano la formula generica «titolo equipollente», generando negli aspiranti a partecipare alla selezione grande confusione;

ad ogni classe di laurea specialistica, inoltre, non sempre corrisponde una classe di insegnamento;

la proliferazione di nuovi corsi di laurea con denominazioni assai fantasiose amplifica ulteriormente queste problematiche costringendo i neo laureati – aspiranti insegnanti – a sostenere ulteriori esami «integrativi»;

considerato che:

uno dei casi più complicati di equiparazione dei titoli di studio riguarda la corrispondenza fra il diploma di laurea in Lettere, previsto dal vecchio ordinamento, e le nuove lauree lunghe – specialistiche e magistrali – introdotte con i decreti ministeriali n. 509 del 1999 e n. 270 del 2004;

alcune università, per esempio quella di Udine, starebbero, addirittura, valutando l'opportunità di procedere alla chiusura del corso di Filosofia o all'accorpamento con il corso di Lettere;

preso atto che il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato un parere nel quale vengono stabilite le equiparazioni tra le lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270 del 2004, le lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 509 del 1999 e i diplomi di laurea previsti dal vecchio ordinamento, allo scopo di consentire l'ammissione agli stessi concorsi pubblici di tutti coloro che sono in possesso di titoli di studio «equiparati» fra loro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno emanare con urgenza un nuovo decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che preveda l'equiparazione delle lauree magistrali e delle lauree specialistiche con i diplomi di laurea del vecchio ordinamento ad integrazione del vigente decreto del 5 maggio 2004;

se ritenga, in corso di revisione delle equiparazioni dei titoli, di individuare un percorso che consenta ai laureati in Filosofia di partecipare alle diverse fattispecie concorsuali riferibili alla tipologia «umanistica»;

se ritenga opportuno verificare l'opportunità che alcuni Atenei possano procedere alla chiusura o all'accorpamento di corsi di laurea, con particolare riguardo al corso di Filosofia.

(4-01598)

LANUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la commissione di massimo scoperto è la clausola del contratto bancario di apertura di credito, detto anche «affidamento» o «fido bancario», in base alla quale agli interessi convenzionali va aggiunta una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento;

l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto «decreto anticrisi»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che le commissioni di massimo scoperto sono nulle «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido»;

considerato che:

in questi giorni i vari istituti bancari stanno inviando ai propri correntisti comunicazioni che avvisano circa la modifica di alcune condizioni in base agli adeguamenti richiesti dalla normativa citata in premessa;

da tali comunicazioni emergerebbe come in realtà le banche, pur recependo le nuove norme, di fatto starebbero introducendo un nuovo tipo di commissioni di massimo scoperto che verrebbero applicate a tutti i clienti privi di fido bancario ogni volta in cui il saldo dei conti correnti di questi clienti diventa negativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

quali misure urgenti di competenza intenda adottare, nelle opportune sedi, per garantire che il sistema bancario italiano pratichi comportamenti di correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti dei risparmiatori applicando correttamente quanto previsto dalla legge.

(4-01599)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

sono sempre più numerosi i disservizi della nuova Alitalia/CAI che provocano gravi disagi ai passeggeri in molti scali aeroportuali, con ritardi, cancellazione dei voli, lentezza nella consegna bagagli, partenze con equipaggi ridotti in deroga ai minimi previsti dalle normative vigenti e carenze strutturali d'organico in settori vitali per le operazioni di volo;

in risposta alle proteste dei passeggeri per ritardi e altri disservizi la compagnia aerea ha portato giustificazioni a giudizio degli interroganti vaghe e ha promesso una serie di azioni correttive e integrative per sopperire alle carenze senza però porre in essere azioni concrete;

ad opinione dell'interrogante, l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), che riveste la qualità di Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore, in Italia ha dimostrato in questi anni, ed ancora oggi, di intervenire tardivamente e solo dopo che i disagi si sono verificati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza al fine di ripristinare una normale operatività in tutti gli scali aeroportuali sia in termini di regolarità del servizio, sia di puntualità dei voli, verificando che tutte le misure di sicurezza per i passeggeri siano operative;

quali iniziative, nell'ambito della propria competenza, il Governo intenda assumere a fronte della gestione che l'interrogante ritiene insoddisfacente, da parte dell'ENAC, del problema della vigilanza e della tutela dei diritti degli utenti del trasporto aereo civile.

(4-01600)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – (Già 3-00436)

(4-01601)

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – (Già 3-00335)

(4-01602)

BERTUZZI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

dopo 15 anni di latitanza in data 31 luglio 2008 è stato arrestato in Spagna ad Antequera, cittadina a 50 chilometri da Malaga, Stefano Melloni, condannato il 21 giugno 2000 dal Tribunale di Ferrara a 18 anni di carcere, ridotti a 10 anni con la sentenza emessa 15 marzo 2003 dalla Corte d'appello di Bologna per aver causato il tracollo finanziario della società di promozione finanziari Patrimonium, con sede a Cento (Ferrara);

Stefano Melloni cagionò un ammanco alla Patrimonium di 130 miliardi di lire ai danni di oltre 1800 risparmiatori che avevano affidato la gestione dei loro risparmi a Melloni e che ancora oggi attendono giustizia e risposte sulle possibilità di recupero del loro denaro;

la latitanza di Melloni durò dal 1993 al 1996, quando, dopo una prima cattura a Malaga, in attesa dell'extradizione, riuscì a scappare una seconda volta, e dal 1996 fino al luglio 2008, quando venne arrestato per la seconda volta;

l'operazione di arresto è stata resa possibile, nel luglio 2008, grazie all'efficace azione investigativa dei Carabinieri di Cento, coordinati dalla Procura di Ferrara;

Stefano Melloni presentò però nell'agosto 2008 opposizione all'extradizione, e venne così bloccato il suo rimpatrio proprio qualche attimo prima che salisse sull'aereo diretto in Italia;

ad oggi non risulta tuttavia che il Tribunale costituzionale spagnolo si sia ancora pronunciato sulla questione e, a quanto risulta all'interrogante, Melloni vive ancora a Malaga sotto forma di sorvegliato speciale, con il solo obbligo di firma,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare con il Governo spagnolo al fine di chiarire sia l'attuale *status* giuridico del cittadino italiano Melloni che i tempi relativi alla procedura di estradizione.

(4-01603)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che il dottor Antonio Strippoli, ex dirigente di Intesa-SanPaolo S.p.A. con esperienza trentennale in ruoli dirigenziali al servizio di numerose banche (Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, Istituto Bancario San Paolo di Torino, SanPaolo-IMI ed infine Intesa-SanPaolo), sarebbe stato obbligato (contro la sua volontà reiteratamente ed esplicitamente espressa) sotto la minaccia di licenziamento a sottoscrivere il modulo per accedere, a soli 55 anni di età, al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

l'adesione a tale Fondo, istituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, (poi modificato parzialmente dal decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 226) e avente come scopo l'accompagnamento alla pensione (per un massimo di 5 anni) del personale delle banche ritenuto in esubero, dovrebbe avvenire su base esclusivamente volontaria così come previsto dalla normativa e dei successivi accordi tra azienda ed organizzazioni sindacali;

il dottor Strippoli avrebbe manifestato più volte la sua indisponibilità all'adesione al Fondo in questione sia ai responsabili della Direzione risorse umane sia, per iscritto, al Presidente del consiglio di gestione della Banca;

in data 5 maggio è stato depositato dal dott. Strippoli presso la Procura della Repubblica di Milano un esposto-denuncia riguardo i fatti citati;

oltre ai danni patrimoniali e non patrimoniali causati direttamente al dott. Strippoli la vicenda in questione costituirebbe un grave precedente anche sotto ulteriori profili quali anzitutto il danno all'INPS (tale istituto dovrà sia percepire contributi meno elevati di quelli che avrebbe potuto percepire se il dirigente avesse potuto continuare a lavorare nonchè erogare la relativa pensione con diversi anni di anticipo) ed inoltre la violazione di tutti gli accordi con le organizzazioni sindacali, nei quali veniva sempre espressamente richiamata la base esclusivamente volontaria dell'accesso al Fondo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza del fatto che in una delle più importanti banche italiane si praticassero e forse si praticano tuttora politiche di gestione del personale come quelle illustrate in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire urgentemente, direttamente o tramite la Banca d'Italia, per censurare anche pubblicamente le predette politiche di gestione del personale nonché i responsabili diretti ed indiretti delle medesime.

(4-01604)

LANUTTI. – *Ministero dell'Interno*. – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a Roma in occasione di una distribuzione pacifica di volantini organizzata in piazza San Pietro dall'associazione Verdi ambiente e società (VAS) in data 6 maggio 2009 la polizia è intervenuta procedendo al sequestro amministrativo del materiale e trattenendo i volontari attivisti in Questura;

il testo dei volantini distribuiti nell'occasione riportava il messaggio critico del Pontefice in materia di organismi geneticamente modificati, come da documento «Instrumentum laboris» per il Sinodo dei Vescovi africani 2009, e la richiesta alla Pontificia accademia delle scienze di non sostenere la multinazionale *biotech* con il seminario «Piante Transgeniche per la sicurezza alimentare nel contesto dello Sviluppo»;

considerato che:

l'art. 21 della Costituzione stabilisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 16 luglio 1973 ha ribadito che la Costituzione garantisce sia la manifestazione del pensiero sia la divulgazione del pensiero dichiarato e, pur non escludendo che possano essere disciplinate dal legislatore le modalità di esercizio del diritto, stabilisce che detta disciplina non può essere mai tale da rendere più difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l'espressione del pensiero anche quando questo si esprima nelle forme di propaganda meramente ideologica effettuata senza fini di lucro e a cura diretta dell'interessato, come l' esporre un cartello, o il distribuire personalmente manifestini;

sul sito *web* del Comune di Roma, nella sezione dedicata al volantaggio, si legge che la pubblicità mediante distribuzione di volantini non è sottoposta a preventiva autorizzazione ma a semplice dichiarazione di pubblicità accompagnata dalla relativa attestazione di pagamento, mentre ai manifestanti è stata contestata la mancata autorizzazione ad esercitare attività di volantaggio ai sensi dell'art. 7 della delibera del Consiglio comunale 6 novembre 1995, n. 254, che prevede altresì il pagamento di una somma;

risulta del tutto evidente che il contenuto dei volantini in oggetto non presenta alcun carattere pubblicitario e che i manifestanti possano essere stati tratti in errore da quanto riportato sinteticamente nel sito *web* del Comune di Roma,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che modalità di intervento come quelle esposte in premessa siano da considerarsi eccessive vista la totale legittimità del comportamento sanzionato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario porre in essere azioni concrete volte a proteggere il diritto di tutti i cittadini ad esprimere liberamente il proprio pensiero.

(4-01605)

LANUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* – Premesso che:

l'impero del mondo del calcio professionistico italiano sta dando segni sempre più evidenti di cedimento, con le principali società calcistiche professionistiche sempre più indebitate: a quanto consta l'interrogante, la Roma ha un debito di 365 milioni di euro; l'Inter ha perdite per 150 milioni di euro; il Milan ha un passivo di 66,8 milioni di euro e così a seguire per la Juventus, nonché per altre squadre – come ad esempio il Torino – che, nonostante i cospicui investimenti, rischiano periodicamente la retrocessione per le rilevanti perdite;

il grave stato di alterazione in cui versa l'intero mondo del calcio italiano, che ha abdicato alla sua normale dimensione propriamente sportiva, mette in evidenza un intreccio perverso di interessi economici e finanziari all'interno dei quali le società calcistiche vengono controllate e condizionate, spesso da un medesimo soggetto, in settori chiave, determinando, oltre a veri e propri comportamenti illeciti, una grave alterazione delle regole del mercato e della libera concorrenza,

si chiede di sapere:

se il governo non ritenga che sia necessario ripristinare la cultura della legalità e dell'etica sociale nel mondo del calcio professionistico italiano, considerata la ormai totale esplosione delle regole che governano i rapporti economici e sociali legati al mondo del calcio, con il conseguente dilagare di fatti illeciti, se non addirittura criminali, consumati in rapporti privi di trasparenza tra dirigenti, banchieri, procuratori, arbitri e giocatori;

se non ritenga necessario intervenire, nelle opportune sedi legislative, al fine di considerare misure strutturali per il risanamento del calcio professionistico italiano, anche prevedendo la separazione dell'attività agonistica dall'attività di gestione del patrimonio attualmente lasciata alle Società calcistiche, permettendo così di separare il destino delle associazioni sportive dalle vicende societarie patrimoniali ed evitare che le squadre, con una storia gloriosa e con evidenti meriti sportivi, rischino di essere radiate dai campionati a causa di squilibri economici;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere le necessarie iniziative al fine di procedere ad una radicale trasformazione del sistema di *governance* del calcio professionistico al fine di stabilire regole certe che tutelino le squadre, i tifosi e i giocatori stessi, difendendo così il calcio stesso come fenomeno sociale;

se non intenda, altresì, promuovere la costituzione di un organismo di vigilanza dei bilanci e della buona amministrazione delle società calcistiche, indipendente dalla Federazione italiana giuoco calcio, presieduto da un esperto indipendente.

(4-01606)

BALDINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a Viareggio (Lucca) è ubicato il Palazzo delle Muse, costruito nel 1861, per volontà del Comitato degli Ospizi Marini, su progetto di Giuseppe Poggi;

il Palazzo deve il suo nome al fatto che è stato finanziato con il denaro ricavato dalla vendita di opere d'arte e oggetti di pregio realizzati da vari artisti;

stilisticamente abbraccia la tradizione architettonica ottocentesca toscana, abbinata ad uno scenografico giardino;

nel 1867 il palazzo iniziò ad ospitare i primi bambini affetti da scrofolosi, e da lì a poco ottenne il riconoscimento di opera pia;

nel 1912 l'ospizio divenne colonia e nel 1938 venne acquistato dal Comune di Viareggio che lo adibì a scuola e biblioteca pubblica;

oggi ospita la biblioteca comunale, la Galleria d'arte moderna e contemporanea, la Fondazione Carnevale, l'Agenzia per il turismo (APT) della Versilia ed il Centro documentario storico;

all'interno del cortile del Palazzo delle Muse, recentemente è stato realizzato un fabbricato di notevoli dimensioni, senza alcun pregio estetico, in evidente contrasto con le caratteristiche architettoniche del palazzo;

a giudizio dell'interrogante, un edificio di grande interesse storico, culturale e artistico è stato così definitivamente rovinato nella più totale indifferenza degli enti pubblici preposti alla tutela dei beni di maggiore interesse pubblico;

come se ciò non bastasse, il Comune di Viareggio si appresta ad autorizzare un intervento edilizio di notevoli dimensioni nella più importante piazza cittadina, Piazza Mazzini, sulla quale si affaccia il Palazzo delle Muse,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare le responsabilità nonché i motivi e le cause che hanno prodotto i danni architettonici sopra descritti e per impedire che ulteriori gravissimi danni vengano inferti alla città di Viareggio.

(4-01607)

DE ECCHER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con ripetute dichiarazioni pubbliche, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha manifestato l'intenzione di richiedere al Governo nuove competenze, con riferimento prioritario all'Agenzia delle entrate;

i sopra riportati «proclami» da parte del massimo rappresentante della Provincia rischiano, a giudizio dell'interrogante, di produrre una sorta di rete di clientelismi e di limitare ogni spazio di effettiva libertà;

considerato che il Governo non può e non deve rinunciare alle competenze così come specificate nelle normative vigenti per procedere ad ulteriori concessioni, proprio nel mezzo di una delicata fase di crisi internazionale, nella quale è chiamato, ancor più, a garantire un'equa distribuzione delle risorse e a sostanziare in modo credibile quel senso comune di appartenenza che costituisce il presupposto fondamentale per il superamento delle difficoltà;

preso atto che ad avviso degli interroganti la politica attuata dalla Provincia autonoma di Trento è improntata ad una strategia finalizzata a ridurre i vincoli con la dimensione nazionale per perseguire il cosiddetto «progetto euregio» e porsi, nel contesto europeo, in posizione alternativa al resto dell'Italia,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, quanto sopra esposto;

se si ritenga che sussista la concreta possibilità che l'Agenzia delle entrate di Trento passi sotto il controllo della Provincia autonoma di Trento;

se corrisponda al vero che si intende procedere alla concessione di ulteriori competenze in via esclusiva alla Provincia autonoma di Trento e, nel caso cui ciò corrisponda a verità, in quali ambiti.

(4-01608)

DELLA SETA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

l'Italia come tutti i Paesi democratici riceve anche i dittatori, ma l'accoglienza da *rockstar* riservata a un despota come il colonnello Gheddafi, che da oltre 40 tiene il suo Paese sotto una feroce dittatura personale e familiare, è indecente;

il colonnello Gheddafi non rappresenta nulla di meglio, di meno lontano da un accettabile rispetto dei diritti umani, dei militari della giunta al potere in Birmania giustamente esecrati e di cui si chiede l'isolamento;

il *leader* libico va trattato certo come un Capo di Stato, ma senza perdere il senso della misura, quindi non si comprende: perché chiudere al pubblico uno dei grandi parchi romani, villa Pamphili, per consentirgli di piantare lì la sua tenda; perché ospitarlo con tutti gli onori alla Camera e al Senato, che sono i principali luoghi simbolici della democrazia e della libertà; perché permettergli indecorose sceneggiate come rivolgere un discorso dal balcone dell'aula Giulio Cesare in Campidoglio;

il regime del colonnello Gheddafi si è macchiato negli anni di crimini continui ed orrendi, e ancora oggi è sotto accusa per la violazione sistematica dei diritti umani del popolo libico e degli sventurati che transitano dalla Libia nella speranza di raggiungere le coste europee. Fare finta che tutto questo non esista, celebrare questo tiranno come una sorta

di «figliol prodigo», non è *real-politick*: è molto più semplicemente una vergogna,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative concrete il Governo italiano abbia intrapreso nei confronti del Governo libico perché in quel Paese si arrivi finalmente ad un accettabile rispetto dei diritti umani per il popolo libico e per i migranti che transitano dalla Libia;

se, in particolare, lo Stato italiano sostenga costi specifici in termini di apparati di sicurezza per consentire una stravaganza come l'installazione di una tenda a Villa Pamphili a Roma.

(4-01609)







